



COMUNE DITERNI

DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - INNOVAZIONE

**TESTO UNICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA
COMMERCIALE ED ARTIGIANALE**

AGGIORNATO AL 17 dicembre 2019

Avvertenze: in caso di difformità tra il presente testo e quello delle rispettive
deliberazioni prevalgono queste ultime

INDICE

Pag. 3	PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Pag. 6	REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO PREVISTA DALLA LEGGE REGIONE UMBRIA N. 2/2015 IN MATERIA DI SAGRE, FESTE POPOLARI ED ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE
Pag. 10	DIRETTIVE E CRITERI IN MATERIA DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Pag. 13	PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO URBANO
Pag. 15	ALLEGATO A TOPONOMI DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI TERNI
Pag. 22	REGOLAMENTO A DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE ED ATTIVITA' SIMILARI
Pag. 46	ALLEGATO A (DISCIPLINA DEI MERCATI, DELLE FIERE E DI OGNI ULTERIORE FORMA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE)
Pag. 50	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DELLA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
Pag. 62	tabella con le principali modifiche successivamente intervenute nella localizzazione dei singoli posteggi e per quanto concerne le specifiche d'esercizio
Pag. 66	REGOLAMENTO DEL MERCATO COMUNE
Pag. 79	Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista e di servizi simili

PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Regolamento approvato con DCC n. 157/02

e successivamente modificato con DCC n. 252 del 12.11.2012

Art.1 ABROGATO-Art.2ABROGATO-Art.3ABROGATO-Art.4ABROGATO-Art.5ABROGATO-Art.6 ABROGATO

Art. 7

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. *L'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di una attività di vendita della stampa quotidiana e periodica all'interno di locali privati, sotto forma sia di punto vendita esclusivo che non esclusivo, non è subordinata ad alcun contingente numerico ovvero al rispetto di distanze minime tra esercizi ed è soggetta alla sola previa formalizzazione, per il tramite e comunque in conformità alle procedure a disciplina dell'attività dello Sportello Unico Attività Produttive, di relativa segnalazione certificata di inizio attività, la quale dovrà recare le notizie e la documentazione di cui al successivo art.10 così come modificato ai sensi della presente deliberazione.*

Art. 8 ABROGATO

Art. 9

Distributori automatici

1. La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta a preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un punto vendita di giornali e riviste.

Art. 10

Contenuto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. *La segnalazione certificata di inizio attività di cui al precedente art. 7, oltre alle generalità del richiedente inclusi i dati fiscali, deve contenere:*
 - a) *l'autodichiarazione circa l'assenza di cause preclusive all'esercizio tra quelle elencate all'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010 es. m. i. e di cui alle vigenti disposizioni in materia antimafia;*
 - b) *l'autodichiarazione relativa agli estremi catastali dei locali e della loro rispondenza ad ogni vigente disposizione in materia di polizia urbana, igiene e sanità, sicurezza, urbanistica ed edilizia, a tal fine precisando gli estremi del relativo atto attestante l'agibilità o analoghi nei termini indicati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2009;*
 - c) *l'autodichiarazione da cui si evinca che è stato previsto un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;*
 - d) *la planimetria del punto vendita;*

- e) nel caso di subentro a qualsiasi titolo nell'azienda, l'autodichiarazione relativa agli estremi dell'atto da cui discende il trasferimento (contratto di cessione d'azienda, contratto di affitto d'azienda, successione ereditaria, donazione, ecc.);
 - f) l'indicazione del periodo di attività (se stagionale o permanente);
 - g) ogni altro documento o notizia richiesto da diverse disposizioni.
2. Nel caso di punti vendita non esclusivi la segnalazione di inizio attività di cui al precedente comma 1. dovrà inoltre contenere:
- a) l'indicazione dell'attività principale, la quale dovrà necessariamente essere ricompresa tra quelle individuate all'art. 2, comma 3., del D. Lgs. n. 170/2001 e s.m.i.;
 - b) l'autodichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di all'art. 1, comma 1, lett. d-bis), nn. 4), 5), 6) e 7), L. n. 108/1999.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per quanto compatibili anche all'attività di vendita della stampa esercitata su box ubicati su aree pubbliche utilizzati in concessione.

Art. 11 ABROGATO - Art. 12 ABROGATO

Art. 13

Nuove concessioni di suolo pubblico per l'installazione di chioschi destinati alla vendita della stampa quotidiana e periodica

1. La concessione di rate di suolo pubblico ai fini della collocazione di chioschi attrezzati destinati alla vendita della stampa quotidiana e periodica può avvenire esclusivamente a seguito di procedure di evidenza pubblica disposte con specifico provvedimento di Giunta Comunale.
2. In deroga a quanto stabilito ai sensi del precedente comma 1., può essere consentita la rilocalizzazione di chioschi già autorizzati e che debbano essere trasferiti ricorrendo a situazioni non altrimenti risolvibili di interesse pubblico ed in particolare qualora tale rilocalizzazione debba avvenire per motivi di circolazione stradale, urbanistica, di tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e naturale, di igiene e sanità pubblica, di pubblica sicurezza o analoghi, oltreché per cause di forza maggiore debitamente documentate.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per quanto compatibili anche all'attività di vendita della stampa esercitata su box ubicati su aree pubbliche utilizzati in concessione."

Art. 14 ABROGATO

Art. 15

Revoca dell'autorizzazione per punti vendita esclusivi e non esclusivi

1. L'autorizzazione all'attività di vendita per punti esclusivi e non esclusivi è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizia l'attività nel termine di 1 anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuali proroghe concesse per dimostrate cause di forza maggiore;
 - b) sospende l'attività di vendita per un periodo superiore ad 1 anno (giorni 60 nel caso di punto di vendita stagionale), salvo proroga surrichiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;
 - c) trasferisce il punto di vendita in altra ubicazione in assenza di preventiva comunicazione autorizzazione; o
 - d) affida in gestione il punto di vendita in assenza di preventiva comunicazione;

- e) non risulta più provvisto dei requisiti soggettivi di cui *all'art. 71, D. Lgs. n. 59/2010*;
- f) non assicura la parità di trattamento tra le diverse testate come prescritto dall'art. 4 del Decreto.

Art. 16 ABROGATO - Art. 17 ABROGATO - Art. 18 ABROGATO - Art. 19 ABROGATO - Art. 20 ABROGATO - Art. 21 ABROGATO - Art. 22 ABROGATO - Art. 23 ABROGATO

Art. 24 Affidamento della gestione

1. Il trasferimento della gestione di un punto di vendita esclusivo e non esclusivo di giornali e riviste è soggetto a previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1. deve essere sottoscritta per accettazione anche dal preposto, il quale dovrà altresì dichiarare sotto la propria diretta responsabilità di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui *all'art. 71, D. Lgs. n. 59/2010*.

Art. 25 ABROGATO

Art. 26

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 27

Competenza all'adozione di provvedimenti sanzionatori

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, la competenza all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di sospensione, di revoca, di ingiunzione al pagamento e/o analoghi è dirigenziale.

Art. 28 ABROGATO

ABROGATI inoltregli allegati nn.: 2 (denominazione delle zone); 3 (disponibilità di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi); 4 (stradario); 5 (planimetria).

SAGRE, FESTE POPOLARI E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO PREVISTA DALLA LEGGE REGIONE UMBRIA 21 GENNAIO 2015 , N. 2

Regolamento approvato con DCC n. 72 del 27.03.2017

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento reca la disciplina comunale in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 2, di seguito definita "*Legge regionale*".
2. Lo stesso tiene altresì conto delle ulteriori disposizioni normative applicabili al riguardo, oltreché delle indicazioni operative emanate dalla Regione dell'Umbria in merito all'applicazione della *Legge regionale*.

Art. 2

(Ulteriori prodotti, preparazioni e lavorazioni riconosciute, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a, della *Legge regionale*)

1. Sono riconosciuti i seguenti ulteriori prodotti tipici locali e/o le preparazioni e le lavorazioni caratterizzanti le sagre, ad integrazione di quelli cui rinvia l'articolo 2, comma 3, lettera a) della *Legge regionale*:
 - a) anatra arrosto;
 - b) strozzapreti;
 - c) salmerino;
 - d) barbazza;
 - e) stinco;
 - f) gnocchi al sugo di capra;
 - g) prosciutto e tartufo;
 - h) ciriolo;
 - i) gnocchetto collescipolano;
 - j) marroni.
2. Tale riconoscimento tiene conto delle relazioni presentate dagli organizzatori di sagre in allegato alle domande di inserimento nel relativo calendario regionale valevole per gli anni 2015 e 2016.

Art. 3

(Deroghe alla dotazione di parcheggi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b, della *Legge regionale*)

1. Nel caso di richiesta di deroga agli standard di parcheggio di cui all'art. 6 della *Legge regionale*, i competenti uffici tecnici comunali potranno accordare la medesima, anche prevedendo apposite aree temporaneamente destinate a parcheggio, in tutti i casi in cui ricorrano, rispetto all'area interessata dall'evento, le condizioni di legge o di regolamento ed in particolare quelle riferite alla circolazione, al traffico ed alla sicurezza e comunque quelle stabilite dal vigente Codice della Strada.

Art. 4

(Modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c, della Legge regionale)

1. Gli organizzatori di sagre e di feste popolari sono tenuti a comunicare formalmente al Comune, prima dell'inizio della manifestazione e del caso in allegato alla segnalazione certificata di inizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 41, D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni in L. n. 35/2012, l'elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati utilizzati per l'occasione.
2. Tale elenco dovrà comunque essere disponibile presso il luogo di svolgimento della manifestazione al fine di consentire eventuali controlli.

Art. 5

(Svolgimento delle sagre e delle feste popolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d, della Legge regionale)

1. Nel caso di richieste riferite a sagre e/o feste popolari tra loro anche in parte sovrapposte e nel caso in cui non risulti praticabile una rimodulazione delle date da parte di uno dei soggetti organizzatori, la priorità viene accordata in base al principio della prevenzione temporale e pertanto al richiedente che abbia presentato per primo una domanda completa di tutte le informazioni e/o della documentazione prevista dalla modulistica regionale di riferimento.
3. Nel caso di domande successivamente integrate, per la finalità di cui al precedente comma 1. si tiene conto della data di effettuazione di tale complessiva integrazione.
4. Si intendono sovrapposte due o più manifestazioni disciplinate dalla *Legge regionale* che si intendano organizzare nella medesima località in periodi anche parzialmente coincidenti.
5. La facoltà di coordinamento con gli altri comuni limitrofi ed altri soggetti, prevista dall'art. 7, comma 1, sub lett. d), della *Legge regionale*, potrà essere attivata in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

Art. 6

(Spostamento di luogo e di data delle sagre e delle feste popolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e, della Legge regionale)

1. Lo spostamento di luogo e/o di data di svolgimento di una sagra o di una festa popolare può essere autorizzato ricorrendo motivi eccezionali, i quali comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione, a condizione che non ricorrano ulteriori elementi ostativi di legge e/o di regolamento e che venga comunque rispettato il principio di non sovrapposizione anche parziale con altre sagre o feste popolari nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.

Art. 7

(Raccolta differenziata e materiali biodegradabili e compostabili, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f, della Legge regionale)

1. Gli organizzatori di sagre e di feste popolari sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata con le modalità previste dal gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani per le seguenti frazioni merceologiche:

a) organico; b) vetro; c) plastica; d) alluminio; e) carta e cartone; f) oli usati.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1., i precitati organizzatori dovranno concordare con l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, il sistema di raccolta differenziata e di smaltimento di quelli prodotti in occasione di tali manifestazioni, con assunzione di eventuali oneri a totale carico dell'associazione o dell'ente promotore.
3. Gli stessi suindicati organizzatori sono altresì tenuti ad utilizzare in tali occasioni esclusivamente piatti, bicchieri e posate riutilizzabili e/o monouso biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432/2002.

Art. 8

(Criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g, della Legge regionale)

1. Gli orari di svolgimento delle sagre e delle feste popolari, oltreché quelli relativi alle emissioni sonore in tali occasioni tramite l'utilizzo di relative apparecchiature di riproduzione, dovranno essere individuati tramite specifiche ordinanze sindacali tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) limiti stabiliti sulla scorta di eventuali provvedimenti in materia di zonizzazione acustica;
 - b) bilanciamento e contenimento del diritto al riposo delle persone ed alla pubblica quiete rispetto agli orari di tradizionale chiusura delle manifestazioni, con l'indirizzo di distinguere i medesimi a seconda delle giornate di svolgimento ed in particolare limitandoli nel caso in cui le stesse siano seguite dalle giornate feriali dal martedì al venerdì incluso.

Art. 9

(Ulteriori disposizioni)

1. Nei 7 giorni immediatamente precedenti o successivi allo svolgimento di una sagra, di una festa popolare o di una riunione straordinaria di persone, non è consentito lo svolgimento sulla medesima area di un'altra manifestazione appartenente ad una di tali tipologie. Il conteggio di tale periodo di interruzione si effettua cominciando dal giorno successivo a quello di termine della prima manifestazione.
2. Per quanto concerne la somministrazione in occasione di riunioni straordinarie di persone si applica la procedura di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 41, D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni in L. n. 35/2012, laddove la durata della medesima non superi 5 giorni. In caso di durata superiore dovrà essere formalizzata la segnalazione certificata di inizio attività di cui, in particolare, all'art. 64, D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
3. Si applicano altresì alle precitate riunioni straordinarie di persone tutte le disposizioni non incompatibili di cui al presente Regolamento ed in ogni caso quelle [di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 del medesimo](#).
4. Il termine di presentazione delle domande per l'inserimento nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, fissato all'art. 8, comma 3, della *Legge regionale* in gg. 60 giorni precedenti la manifestazione, può essere ridotto a non oltre gg. 40, decorsi i quali tali richieste sono ritenute irricevibili, in presenza di eccezionali e comprovati motivi e comunque a condizione che nessuno degli eventi in calendario richieda la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.
5. Nel caso di sagre caratterizzate da prodotti tipici locali e/o da preparazioni o lavorazioni non ricompresi nell'elenco cui rinvia l'[articolo 2, comma 3, lettera a\)](#) della Legge regionale, ovvero in quello di cui al [precedente art. 2, comma 1.](#), la relativa richiesta di riconoscimento ai fini del rilascio dell'attestazione di sagra dell'Umbria dovrà essere accompagnata da una relazione di parte, nella quale dovrà essere riportata la descrizione del prodotto, oltreché della sua lavorazione e preparazione, assieme all'indicazione della sua rappresentatività culturale rispetto al territorio ove si intende svolgere la manifestazione.

Art. 10
(Sanzioni)

1. Fatte salve diverse sanzioni amministrative, oltrech  salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00, con possibilit  di pagamento in misura ridotta della somma pari a euro 160,00.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. Il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2002 e s.m.i.   abrogato.

Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni procedurali approvate con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25.02.2015 cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono comunque di maggior rilevanza e pertanto prevalgono rispetto a qualsiasi altra precedente disposizione comunale.

DIRETTIVE E CRITERI IN MATERIA DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Disposizioni approvate con D.CC. n. 128/04 e successivamente aggiornate e modificate con DD.C.C. nn. 76/2008, 177/2010,
252/2012 e 2/2014

NB sono riportati esclusivamente gli articoli o le parti di singoli articoli attualmente vigenti

Art. 1 - Abrogato

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente atto si intendono:

- i. per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, separata e distinta dalla superficie di vendita e accessibile al pubblico solo se accompagnato da personale autorizzato, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale superficie espositiva, fino alla percentuale del trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, non viene considerata ai fini del calcolo della superficie di vendita;

Art. 3 - Abrogato

Art. 4-ABROGATO

Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio attività e domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita)

1. L'apertura e il trasferimento di sede di medie strutture di vendita di tipologia M1, o l'ampliamento della loro superficie di vendita sino ai limiti massimi di tale tipologia, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al SUAP a norma dell'art. 4 bis, L.R. n. 24/1999 e s.m.i., secondo la modulistica predisposta dalla Regione dell'Umbria eventualmente integrata dalle notizie previste da ulteriori disposizioni in materia. Ai sensi del D.P.R. 160/2010 e del vigente Regolamento SUAP, l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di medie strutture di vendita di tipologia M2 o M3 è subordinata ad autorizzazione unica.
2. La domanda di autorizzazione unica deve comunque contenere le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni in materia e deve essere redatta secondo lo schema di cui all'apposita modulistica.
3. Abrogato
4. Qualora la domanda di autorizzazione unica sia inoltrata sul presupposto della realizzazione dei locali, ciò potrà essere autocertificato nell'apposita modulistica. Nell'ipotesi di cui al presente comma le dichiarazioni previste nell'apposita modulistica circa la conformità agli atti e regolamenti comunali si intendono riferite alla conformità urbanistica.
5. Nelle ipotesi di apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e rinuncia ad un settore merceologico, l'interessato deve formalizzare conseguente segnalazione mediante l'apposita modulistica.

Art. 6 (Procedimento)

1. Ai fini dell'attività istruttoria si rinvia agli aspetti procedurali previsti dal capo II del citato regolamento SUAP, nonché dalle vigenti disposizioni in materia.

Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 ABROGATI

Art. 14 (Subingresso)

1. In caso di trasferimento della proprietà o della gestione di medie strutture di vendita, il subentrante deve formalizzare conseguente segnalazione prima di iniziare l'attività a nome proprio.
2. Nella segnalazione deve risultare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività e copia dell'atto, debitamente registrato, ovvero l'indicazione dei relativi estremi, a norma dell'art. 11 del regolamento regionale n. 39/1999 es. m. i., da cui deriva l'effettivo trasferimento dell'azienda.
3. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, D. Lgs. n. 59/2010, può iniziare l'attività solo dopo averli ottenuti. In ogni caso l'esercizio dovrà essere attivato entro un anno dal trasferimento dell'attività pena la decadenza dal relativo titolo e ciò indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga per comprovata necessità.
4. Nell'ipotesi di subentro per causa di morte è ammesso l'esercizio provvisorio dell'attività per sei mesi decorrenti dal decesso del dante causa.
5. Non costituisce subingresso l'affidamento di reparto, alle condizioni previste all'art. 13 del regolamento regionale n. 39/1999 e s. m. i. Costituiscono invece ipotesi di subingresso il trasferimento dell'attività da una ditta individuale ad una società o da un tipo all'altro di società.

Art. 15 (Sospensione dell'attività – Decadenza)

1. Il Comune dichiara la decadenza dall'autorizzazione abilitante all'esercizio di una media struttura di vendita o dalla eventuale segnalazione certificata prodotta in sostituzione di tale titolo:
 - a) qualora il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro un anno dal rilascio del titolo o sospenda l'attività per oltre un anno, anche se interrotta da brevi periodi di riapertura inferiori al mese;
 - b) qualora il subentrante non riprenda l'attività entro un anno dal trasferimento della stessa;
 - c) al termine delle vendite di liquidazione richieste per motivo di cessazione dell'attività;
 - d) per perdita dei requisiti morali o professionali dell'intestatario;
 - e) per violazioni igienico sanitarie ulteriori dopo un periodo di sospensione disposto per i medesimi motivi.
2. Non è ammesso subingresso in attività sospese da tempo e per le quali risultino maturati i presupposti di decadenza, salvo che la sospensione sia stata regolarmente autorizzata.
3. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47 della legge regionale n. 24/1999, dell'art. 22, D. Lgs. n. 114/1998 e di qualsiasi ulteriore disposizione di legge in materia.

Art. 16 (Vigilanza e sanzioni)

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal dirigente della direzione Sviluppo Economico e Aziende, spetta agli organi di vigilanza della direzione Polizia Municipale oltreché alle altre Autorità preposte ai controlli.
2. I provvedimenti sanzionatori accessori, sono di esclusiva spettanza del Dirigente della direzione Sviluppo Economico e Aziende.
3. Fatte salve diverse sanzioni amministrative espressamente previste ai sensi delle vigenti disposizioni, oltreché salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolato è punito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, D. Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.
4. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della legge n. 689/81.
5. I provvedimenti di sanzione accessoria sono eseguiti in via amministrativa e qualora gli interessati non vi ottemperino possono essere adottati, previa diffida di tre giorni e comunque fatti salvi i casi di

urgenza, ulteriori provvedimenti per l'esecuzione d'ufficio anche ricorrendo all'utilizzo della forza pubblica.

6. I provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio adottati a norma del precedente comma 5. sono muniti di formula esecutiva in conformità a quanto previsto dall'art. 475, comma 4, c.p.c. e le relative spese sono addebitate a carico dell'esercente.
7. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. ed all'art. 47 della legge regionale n. 24/1999 e s.m.i.

Art. 17 (Disposizioni urbanistico - edilizie)

1. Restano ferme le prescrizioni previste dal vigente P.R.G. in ordine alle attività commerciali.
2. La domanda di autorizzazione può essere accolta esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni urbanistiche per il rilascio della concessione edilizia relativa alla realizzazione dei locali di esercizio, ovvero di locali di esercizio regolarmente destinati ad attività commerciale.

Art. 18 (Altre attività commerciali)

1. Fino ad emanazione di apposite disposizioni procedurali in materia di esercizi di vicinato, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a questi, per quanto compatibile.
2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione di cui all'art. 29, comma 1, sub lett. a), della legge regionale, il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.
3. Si applicano in ogni caso a tutte le attività commerciali esercenti la vendita all'ingrosso le disposizioni di cui al precedente art. 2., comma 1, sub lett. k).
4. Si applicano in ogni caso anche agli esercizi di vicinato ed alle grandi strutture di vendita le disposizioni di cui ai precedenti artt. 2., comma 1, sub lett. k), e 16.

Art. 19 (Abrogazioni)

1. Relativamente alle sole medie strutture di vendita, sono abrogate le disposizioni comunali in materia di programmazione delle attività commerciali emanate dal Comune antecedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 20 (Entrata in vigore)

1. Con la sola eccezione di quanto previsto ai sensi dei commi 6 e 7 del precedente art. 14, i quali entrano in vigore decorso 6 mesi dalla data di termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, le presenti disposizioni entrano in vigore decorso il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO URBANO

Approvato il 19.04.2004 del.C.C.n.102 e successivamente modificato con D.C.C.n.2/2014

Art. 1 (Natura e validità del provvedimento)

1. Le presenti norme disciplinano l'insediamento delle attività commerciali ed artigianali e la vendita di prodotti nel centro urbano di Terni e nelle aree di esso dichiarate di particolare interesse.
2. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono:
 - a) per centro urbano di Terni, l'area del capoluogo comunale costituita dall'insieme delle vie e piazze indicate nell'allegato A;
 - b) per esercizi di vicinato, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di riforma del settore del commercio;
 - c) per medie strutture di vendita, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 2500 mq, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 2 (Prodotti interdetti)

1. In tutto il centro urbano è fatto divieto di esercitare il commercio all'ingrosso e di porre in vendita al dettaglio i seguenti prodotti:
 - a) combustibili;
 - b) auto e motocicli e relativi ricambi ed accessori;
 - c) prodotti per l'agricoltura;
 - d) articoli funebri;
 - e) articoli di nautica;
 - f) materiale da costruzione;
 - g) legnami;
 - h) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura e l'industria;
 - i) roulotte, campers e carrelli.
2. In tale area è fatto divieto altresì di localizzare impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Art. 3 (Attività interdette)

1. In tutto il centro urbano è inoltre fatto divieto di esercitare le seguenti attività di:
 - a) riparazione di autoveicoli e motoveicoli;
 - b) autocarrozzeria;
 - c) elettrauto;
 - d) autolavaggio;
 - e) installazione di pneumatici;
 - f) installazione di autoradio;
 - g) fabbricazione e lavorazione del legno, con la sola eccezione delle attività dei corniciai, di prodotti chimici, di articoli in gomma e materie plastiche, di minerali non metalliferi, di metallo e prodotti in metallo, di macchine e apparecchiature meccaniche ed elettriche;
 - h) stampa.

Art. 4 - Abrogato

Art. 5 (Deroghe ai divieti)

1. I divieti di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non si applicano:
 - a) alle attività di commercio all'ingrosso esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto;
 - b) alla vendita sul luogo di produzione da parte di artigiani in attività alla data di entrata in vigore del presente atto;
 - c) agli esercenti l'attività di vendita che, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 114/98, già risultavano espressamente autorizzati alla vendita di tali prodotti ai sensi del D.M. n. 561/96;
 - d) agli esercenti l'attività di vendita che, successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, risultavano legittimati alla vendita di tali prodotti, comprovabile mediante documentazione fiscale di acquisto o vendita di merci, limitatamente ai soli prodotti interdetti già trattati;

Art. 6 (Sanzioni)

1. Fatte salve diverse sanzioni amministrative espressamente previste ai sensi delle vigenti disposizioni, oltretutto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolato è punito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.
2. Con provvedimento dirigenziale viene altresì disposto il divieto di prosecuzione dell'attività incompatibile con le disposizioni del presente articolato.

ALLEGATO A TOPONOMI DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI TERNI

Prog	Toponimo	Denominazione	Numerazione
1	Via	LUDOVICO AMINALE	Tutti
2	Via	ANFITEATRO FAUSTO	Tutti
3	Via	FRANCESCO ANGELONI	Tutti
4	Via	ANNIO FLORIANO	Tutti
5	Viale dell'	ANNUNZIATA	Tutti
6	Vico dell'	ARCO	Tutti
7	Via	ARMELLINI	Tutti
8	Via dell'	ARRINGO	Tutti
9	Via degli	ARTIERI	Tutti
10	Via	AULO POMPEO	Tutti
11	Via	AMEDEO AVOGADRO	Tutti
12	Largo dei	BANDERARI	Tutti
13	Via	FRANCESCO BARACCA	Tutti
14	Via	ERCOLE BARBARASA	Tutti
15	Via	EDOARDO BARBERINI	Tutti
16	Via della	BARDESCA	Tutti
17	Viale	CESARE BATTISTI	Dis 1 ÷ 115 / Pari 2 ÷ 84
18	Via	EMO BATTISTI	Tutti
19	Via	CESARE BAZZANI	Tutti
20	Via	GIULIO CESARE BECCARIA	Tutti
21	Via	EDOARDO BERTOLOTTI	Tutti
22	Via	BEZZECA	Tutti
23	Via della	BIBLIOTECA	Tutti
24	Via della	BIRRERIA	Tutti
25	Via	CASSIAN BON	Tutti
26	Via	DON GIOVANNI BOSCO	Tutti
27	Via	SANDRO BOTTICELLI	Tutti
28	Piazza	LUIGI BRICCIALDI	Tutti
29	Viale	BENEDETTO BRIN	Dis 1 ÷ 53A / Pari 2 ÷ 28

30	Piazza	BRUNO BUOZZI	Tutti 1 ÷ 9
31	Via	FRATELLI CAIROLI	Tutti
32	Via	CALATAFIMI	Tutti
33	Via dei	CAMPOREALI	Tutti
34	Vico	CANALE	Tutti
35	Via	STANISLAO CANNIZZARO	Tutti
36	Via	MEZENZIO CARBONARIO	Tutti
37	Via	GIROLAMO CARDANO	Tutti
38	Via	CARRARA	Tutti
39	Piazza dei	CARRARA	Tutti
40	Via della	CASERMA	Tutti
41	Viale del	CASSERO	Dispari 5 ÷ 7
42	Via dei	CASTELLI	Tutti
43	Via	CASTELLO	Tutti
44	Via	CATALOCHINO	Tutti
45	Vico	CATINA	Tutti
46	Via	CAVOUR	Tutti
47	Via	GIUSEPPE CERQUETELLI	Tutti
48	Via	FEDERICO CESI	Tutti
49	Via	DAMIANO CHIESA	Tutti
50	Via	EUGENIO CHIESA	Disp 1 ÷ 27 / Pari 2 ÷ 6
51	Via dei	CHIODAIOLI	Tutti
52	Lungonera	GERMINAL CIMARELLI	Dispari tutti
53	Piazza	CLAI	Tutti
54	Via	CRISTOFORO COLOMBO	Tutti
55	Via del	COMUNE VECCHIO	Tutti
56	Via delle	CONCE	Tutti
57	Via	CORONA	Tutti
58	Via	ANDREA COSTA	Tutti
59	Viale	CURIO DENTATO	Tutti
60	Via	LEONARDO DA VINCI	Tutti

61	Piazza	DALMAZIA	Tutti
62	Via	ANASTASIO DE FILIS	Tutti
63	Via	DESSIO MASSIMO	Tutti
64	Piazza	DUOMO	Tutti
65	Piazza	EUROPA	Tutti
66	Via	NICOLA FABRIZI	Tutti
67	Largo	STANISLAO FALCHI	Tutti
68	Via	BENEDETTO FAUSTINI	Tutti
69	Piazza	ENRICO FERMI	Tutti
70	Via	GALILEO FERRARIS	Tutti
71	Via	FABIO FILZI	Tutti
72	Vico della	FONTANELLA	Tutti
73	Vico delle	FORNACI	Tutti
74	Vico del	FORNO	Tutti
75	Via	FEDERICO FRATINI	Tutti
76	Viale	ANTONIO FRATTI	Tutti
77	Via	GALILEO GALILEI	Tutti
78		GALLERIA DEL CORSO	Tutti
79		GALLERIA NUOVA	Tutti
80	Via	LUIGI GALVANI	Tutti
81	Via	GIUSEPPE GARIBALDI	Tutti
82	Via	PAOLO GAROFOLI	Tutti
83	Viale	DOMENICO GIANNELLI	Tutti
84	Via	GIORDANO BRUNO	Tutti
85	Via	CARLO GOLDONI	Tutti
86	Via	PIETRO GORI	Tutti
87	Viale	CARLO GUGLIELMI	Tutti
88	Via	ISTRIA	Tutti
89	Via	LUIGI LANZI	Tutti
90	Via	ENRICO LATTES	Tutti
91	Via del	LEONE	Tutti

92	Largo	LIBEROTTO LIBEROTTI	Tutti
93	Vico	LUNGO	Tutti
94	Via	BARNABA MANASSEI	Tutti
95	Via	FRANCESCO MANCINI	Tutti
96	Vico dei	MANISCALCHI	Tutti
97	Largo	PIETRO MANNI	Tutti
98	Via	MARCO CLAUDIO	Tutti
99	Viale dei	MARTIRI DELLA LIBERTA'	Tutti
100	Via	MASACCIO	Tutti
101	Via	DOMENICO MASCIO	Tutti
102	Via	ALCEO MASSARUCCI	Tutti
103	Via	VINCENZO MAURI	Tutti
104	Viale	GIUSEPPE MAZZINI	Tutti
105	Piazza del	MERCATO	Tutti
106	Via del	MERCATO VECCHIO	Tutti
107	Via	ANTONIO MEUCCI	Tutti
108	Largo	FILIPPO MICHELI	Tutti
109	Largo	DON GIOVANNI MINZONI	Tutti
110	Giardini	FURIO MISELLI	Tutti
111	Largo delle	MORE	Tutti
112	Via	FRATELLI MORETTI	Tutti
113	Via delle	MURA	Tutti
114	Via	LUIGI NOBILI	Tutti
115	Viale	TITO ORO NOBILI	Pari tutti
116	Via	ORAZIO NUCOLA	Tutti
117	Viale	GUGLIELMO OBERDAN	Tutti
118	Vico dell'	OLMO	Tutti
119	Piazza dell'	OLMO	Tutti
120	Via dell'	OSPEDALE	Tutti
121	Largo	EZIO OTTAVIANI	Tutti
122	Via	SERTORIO PACIFICI	Tutti

123	Via	ANTONIO PACINOTTI	Tutti
124	Via	PARADISI	Tutti
125	Via	FERDINANDO PARRABBI	Tutti
126	Via	FILIPPO PAZZAGLIA	Tutti
127	Via	GIUSEPPE PETRONI	Tutti
128	Via	GIUSEPPE PETRUCCI	Tutti
129	Via	PIERO DELLA FRANCESCA	Tutti
130	Via del	PLEBISCITO	Tutti
131	Via	PLINIO IL GIOVANE	Tutti
132	Vico	POLITEAMA	Tutti
133	Corso del	POPOLO	Disp 7 ÷ 111 / Pari tutti
134	Via di	PORTA SAN GIOVANNI	Disp 1 ÷ 47 / Pari 2 ÷ 42C
135	Viale di	PORTA SANT'ANGELO	Disp 1 ÷ 9
136	Via delle	PORTELLE	Tutti
137	Vico	POSSENTI	Tutti
138	Via del	POZZO	Tutti
139	Via	PRIMO MAGGIO	Tutti
140	Via dei	PRIORI	Tutti
141	Piazza della	REPUBBLICA	Tutti
142	Via	GIUSEPPE RICCARDI	Tutti
143	Viale della	RINASCITA	Tutti
144	Via	FRANCESCO RISMONDO	Tutti
145	Via	ROMA	Tutti
146	Largo	ELIA ROSSI PASSAVANTI	Tutti
147	Via	AURELIO SAFFI	Tutti
148	Vicolo	SAN FILIPPO	Tutti
149	Piazza	SAN FRANCESCO	Tutti
150	Piazza	SAN GIOVANNI DECOLLATO	Tutti
151	Vico	SAN GIOVANNINO	Tutti
152	Vico	SAN GIUSEPPE	Tutti
153	Vico	SAN LORENZO	Tutti

154	Via	SAN MARCO	Tutti
155	Via	SAN NICANDRO	Tutti
156	Piazza	SAN PIETRO	Tutti
157	Vico	SAN PROCOLO	Tutti
158	Largo	SAN SALVATORE	Tutti
159	Vico	SAN SALVATORE	Tutti
160	Via	SAN TOMMASO	Tutti
161	Via	SAN VINCENZO	Tutti
162	Vico	SANTA CHIARA	Tutti
163	Via	SANTA CROCE	Tutti
164	Vico	SANTA LUCIA	Tutti
165	Vico	SANT'AGAPE	Tutti
166	Via	SANT'ALO'	Tutti
167	Via	SANT'ANDREA	Tutti
168	Via	SANT'ANGELO DA FLUMINE	Tutti
169	Via	SANT'ANTONIO	Tutti
170	Via	NAZARIO SAURO	Tutti
171	Via del	SERPENTE	Tutti
172	Via del	SERRA	Tutti
173	Via	LODOVICO SILVESTRI	Tutti
174	Via	FRANCESCO SIMONETTI	Tutti
175	Piazza	SOLFERINO	Tutti
176	Viale della	STAZIONE	Tutti
177	Via della	STELLA	Tutti
178	Piazza	CORNELIO TACITO	Tutti
179	Corso	CORNELIO TACITO	Tutti
180	Vico del	TEATRO	Tutti
181	Via del	TEATRO ROMANO	Tutti
182	Vico	TEMPIO DEL SOLE	Tutti
183	Via	TIACCI	Tutti
184	Vico dei	TINTORI	Tutti

185	Via	ALESSANDRO TOMASSONI	Tutti
186	Via	EVANGELISTA TORRICELLI	Tutti
187	Via	TRE ARCHI	Tutti
188	Via	TRE COLONNE	Tutti
189	Piazza	TRE MONUMENTI	Tutti
190	Via	TRE MONUMENTI	Tutti
191	Vico del	TRIBUNALE	Tutti
192	Via del	TRIBUNALE	Tutti
193	Via	UNDICI FEBBRAIO	Tutti
194	Corso	VECCHIO	Tutti
195	Via del	VESCOVADO	Tutti
196	Largo	VILLA GLORI	Tutti
197	Via	STEFANO VISCOTTI	Tutti
198	Via della	VITTORIA	Tutti
199	Via	ALESSANDRO VOLTA	Tutti
200	Via	VOLTURNO	Tutti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 e s.m.i., "Testo Unico in materia di commercio", di seguito definita *legge regionale*, degli articoli 27 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", di seguito definito *decreto*, oltreché di qualsiasi ulteriore disposizione vigente al riguardo.
2. Con il termine *Intesa* si intende l'atto del 5 luglio 2012, rep. atti n. 83/CU, adottato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, pubblicato sulla G.U. *Serie Generale n. 79 del 4/4/2013*.
3. Con il termine *Documento 2012* si intende quello unitariamente adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 5.7.2012, recepita con *deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 04.03.2013*.
4. Con il termine *Documento 2016* si intende quello unitariamente adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 3 agosto 2016 e fatto proprio con *deliberazione di Giunta Regionale n. 957 del 29.8.2016, pubblicata sul BUR Umbria n. 45 del 21.09.2016*.
5. Il presente regolamento si applica altresì ai produttori agricoli, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della *legge regionale* e comunque per quanto attiene le procedure di rilascio o riassegnazione incluse le scadenze delle concessioni abilitanti all'occupazione di suolo pubblico, nei termini precisati dal Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 282683 del 7.9.2016, oltreché a qualsiasi altro esercente l'attività di commercializzazione al dettaglio di prodotti su aree pubbliche, quali in particolare gli artigiani e gli hobbisti.
6. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli mercati o a norma delle statuizioni che seguono, le disposizioni a disciplina del corretto svolgimento dei mercati, delle fiere e di ogni ulteriore forma di commercio su aree pubbliche, sono contenute nell'allegato A costituente parte integrante del presente regolamento.

TITOLO II - MERCATI

Art. 2 - (Mercati quotidiani e settimanali)

1. E' confermata l'istituzione dei sottoindicati mercati, il cui svolgimento è previsto durante tutto l'anno ed in tutti i giorni della settimana, del caso secondo specifiche disposizioni:
 - a) Mercato Comune di Largo Manni;
 - b) Mercato Cimitero Centrale;
 - c) Mercato Rionale Strada Le Grazie;
 - d) Mercato Rionale Cesure;
 - e) Mercato Rionale Campitelli;
 - f) Mercato Cascata Belvedere inferiore (Tourist Shop);
 - g) Mercato Cascata Belvedere superiore;
 - h) Mercato di Via Caioli.
2. E' altresì confermata l'istituzione del Mercato settimanale di San Martino, presso il quale possono essere commercializzati prodotti del settore merceologico alimentare, non alimentare e misto oltre alle produzioni agricole.
3. E' altresì previsto lo svolgimento del Mercato di Natale e del Mercatino delle Anticherie con la possibilità di commercializzare i soli prodotti previsti dalle specifiche disposizioni di riferimento.

Art. 3 - (Assegnazione di posteggi/box liberi nei mercati o fuori mercato)

1. L'assegnazione di posteggi/box liberi nei singoli mercati o fuori mercato avviene, del caso previo esperimento della procedura di migioria prevista dalla *legge regionale*, all'esito di bando di concorso approvato con specifico atto di Giunta Comunale, secondo la procedura di cui, in particolare, all'art. 40 della *legge regionale*.
2. Per posteggi/box liberi si intendono quelli o di nuova istituzione oppure quelli non condotti da precedente concessionario.
3. Fatte salve eventuali diverse o ulteriori disposizioni o provvedimenti in materia che dovessero

successivamente intervenire, ai fini della definizione del bando di pubblico concorso per l'assegnazione dei box/posteggi liberi, viene redatta una graduatoria secondo i seguenti punteggi:

Prog.	Criterio	Punt.	Note
1	Maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio su aree pubbliche o dell'artigianato	fino 5 anni: 10 p. da 6 a 10 anni: 15 p. oltre 10 anni: 20 p.	Coincide con l'anzianità d'impresa e quindi con la durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, oppure, nel caso di attività artigianali, all'Albo delle Imprese Artigiane. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla procedura sommata a quella dell'eventuale diretto dante causa. Non possono essere sommati i periodi riferiti a diverse iscrizioni (ad esempio non può essere sommata l'anzianità riferita all'iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche assieme a quella dell'Albo delle Imprese artigiane) – qualora vengano entrambe indicate si conteggia solo quella che comporta un punteggio inferiore.
2	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di prodotti di produzione biologica almeno sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Si intendono quelli prodotti con l'impiego dei metodi indicati dal Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28.06.2007 in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione. Applicabile solo per la vendita/utilizzo di prodotti alimentari.
3	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di prodotti classificati e riconosciuti DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT , almeno sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Per prodotti a denominazione protetta vedi normativa comunitaria e l'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. n. 1/2011. Applicabile solo per la vendita/utilizzo di prodotti alimentari.
4	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di prodotti a filiera corta sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Per prodotti di filiera corta vedi in particolare art. 3, comma 1, sub. lett. b), L.R. n. 1/2011. Applicabile solo per la vendita/utilizzo di prodotti alimentari.
5	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di prodotti a Km. 0 sul 50% della superficie complessiva del	5 p.	Per prodotti a km. 0 vedi in particolare art. 3, comma 1, sub. lett. c), L.R. n. 1/2011. Applicabile solo per la vendita/utilizzo di prodotti alimentari.

	posteggio.		
6	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di alimenti destinati a persone celiache o con intolleranze alimentari sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	
7	Impegno alla vendita (nel caso di commercio su aree pubbliche) o utilizzo (nel caso di attività artigianali) di prodotti alimentari tipici umbri almeno sul 50% della superficie complessiva del posteggio.	5 p.	Per la definizione di prodotto tipico umbro vedi pagine 81 e 82 della 14° revisione dei prodotti agroalimentari tradizionali, adottata con Decreto Direttoriale prot. n. 44831 del 5.6.2014 e pubblicata in G.U., disponibile sul sito: www.politicheagricole.it Sono comunque prodotti tipici umbri quelli classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria
8	Impegno alla consegna a domicilio dei prodotti commercializzati.	5 p.	
9	Attestazione di invalidità non inferiore all'80% rilasciata dalla competente Azienda USL.	10 p.	Riconoscibile alle seguenti condizioni: - per le imprese individuali: che l'invalidità non inferiore all'80% ricorra in capo al titolare - per le società cooperative e quelle di persone: che risultino costituite in misura non inferiore al 60% da persone riconosciute invalide all'80%; - per le società di capitali: che le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a persone riconosciute invalide all'80% ed i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da persone riconosciute invalide all'80%.
10	Imprenditoria femminile	10 p.	Riconoscibile alle seguenti condizioni: - per le imprese individuali: che il titolare sia una donna; - per le società cooperative e quelle di persone: che risultino costituite in misura non inferiore al 60% da donne; - per le società di capitali: che le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.
11	Imprenditoria giovanile	20 p.	Per la valutazione si terrà conto dei seguenti requisiti: - per le imprese individuali: che il titolare abbia una età compresa tra i 18 e i 32 anni; - per le società: che i soci di età compresa tra i 18 e i 32 anni rappresentino almeno il 50% del totale dei soci medesimi e siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del capitale sociale (riferito al capitale sociale posseduto dai soci lavoratori nel caso di soc. coop.).
12	Commercio equo e solidale	5 p.	Per la definizione di commercio equo e solidale vedi L.R. Umbria 3/2007 e Regolamento Regione Umbria n. 1/2008 - Riconoscibile agli operatori iscritti nel relativo registro regionale a condizione che gli stessi riportino in domanda i conseguenti estremi di iscrizione.
N.B.:			

- a parità di punteggio viene data priorità alla richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario - si terrà conto solo dei dati di invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale)/permanendo ulteriormente la parità si procede a sorteggio;
- qualora vengano assunti impegni tra loro oggettivamente non cumulabili si computa/computano soltanto quello/i che comporta/no un punteggio inferiore.

4. Rimane ferma la possibilità per la Giunta Comunale, in sede di approvazione del bando di concorso di cui al precedente comma 1, di individuare eventuali priorità integrative, del caso rivedendo i singoli punteggi di cui sopra, come previsto dall'art. 51, comma 1, sub lett. d) della *legge regionale*.
5. La durata delle concessioni rilasciate all'esito del bando di concorso di cui al precedente comma 1 è individuata in anni 10.
6. Per l'assegnazione dei box/posteggi liberi a favore di altre categorie assimilabili ed in particolare a favore degli imprenditori agricoli si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni che precedono sul previo esperimento di una specifica procedura di bando, incluse quelle citate per rinvio ed in ordine alla durata decennale delle concessioni.
7. L'assegnazione temporanea di posteggi non attrezzati con strutture fisse occasionalmente liberi o non ancora assegnati all'interno dei mercati giornalieri, può avvenire in base alle caratteristiche di tipologia merceologica, di specializzazione e di categoria dell'operatore rispetto alle quali è prevista l'utilizzazione del posteggio, per la sola giornata di svolgimento dello stesso, in conformità a quanto previsto al punto 6. dell'*Intesa* e pertanto sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 1. maggiore anzianità di presenza effettiva o di spunta (indipendentemente dall'effettivo utilizzo) riferita al mercato ove è ubicato il posteggio del quale si richiede l'assegnazione temporanea; il numero delle presenze maturate è quello risultante agli atti del Comune.
 1. maggiore anzianità quale impresa attiva nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del caso sommata a quella dell'eventuale diretto dante causa; chi intenda far valere tale criterio dovrà esibire al personale incaricato la copia della visura camerale da cui si possa evincere detta anzianità oppure, in alternativa, dovrà produrre al medesimo personale conseguente formale autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
 1. sorteggio.
8. L'assegnazione temporanea di posteggi fuori mercato non attrezzati con strutture fisse occasionalmente liberi o non ancora assegnati, può avvenire, in base alle caratteristiche di tipologia merceologica, di specializzazione e di categoria dell'operatore rispetto alle quali è prevista l'utilizzazione del posteggio, per la sola giornata di esercizio, a favore del primo richiedente regolarmente legittimato. In caso di operatori concorrenti la priorità viene riconosciuta a favore di colui il quale, nell'ordine, abbia maturato la maggiore anzianità di presenza effettiva o di spunta riferita al posteggio richiesto, o, in ulteriore subordine, applicando gli stessi criteri di cui al precedente comma 7.
9. Nelle ipotesi di cui alle precedenti commi 7 e 8, l'occupazione è consentita a condizione che gli operatori:
 - a) risultino in regola con tutte le specifiche disposizioni di riferimento;
 - b) provvedano entro le ore 09,00 della giornata di esercizio ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a seguito dell'occupazione;
 - c) comunichino l'occupazione all'Amministrazione Comunale o formalmente o via telefono.Il pagamento potrà avvenire a mani del soggetto che opera il controllo del mercato qualora rivesta la qualifica di agente contabile, ovvero a mezzo bollettino di c/c postale od altro mezzo idoneo. In presenza di oggettive difficoltà è ammesso il pagamento anche successivamente, salvo l'obbligo di produrre la ricevuta di avvenuto versamento entro sette giorni.

Gli agenti accertatori hanno la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dal posteggio dell'operatore che violi le surriportate disposizioni.
10. E' comunque vietata l'occupazione di posteggi liberi nei mercati o fuori mercato da parte di soggetti che non risultino in regola con i pagamenti di qualsiasi somma dovuta al Comune in conseguenza di pregresse analoghe occupazioni.
11. L'assegnazione di eventuali posteggi liberi destinati ai soggetti disagiati di cui all'art. 40, comma 10, lettera b), della *legge regionale*, avviene previa approvazione, da parte della Giunta Comunale, di un apposito avviso, contenente tra l'altro i relativi criteri di graduatoria e che dovranno comunque prevedere la priorità:

- a) nel caso di soggetti disagiati ex [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), a favore di quelli riconosciuti con invalidità grave;
- b) nel caso di associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro, a favore di quelle che risultino vantare una maggiore anzianità di riconoscimento;
12. Oltre a quanto previsto ai sensi del precedente comma, per l'assegnazione dei posteggi nei mercati destinati a favore dei soggetti disagiati, di cui all'art. 40, comma 10, lettera b), della *legge regionale*, si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni che precedono incluse quelle citate per rinvio ed in ordine alla durata decennale delle concessioni.
13. Nel caso in cui i posteggi nei mercati destinati a favore delle categorie disagiate non risultino assegnati in concessione, gli stessi possono essere assegnati, per la singola giornata di esercizio, con priorità a persone riconosciute disagiate ai sensi della L. 104/1992. In caso di operatori concorrenti si applica il criterio dell'invalidità grave ex L. 104/1992, oppure, in ordine ulteriormente gradato, l'ordine cronologico di arrivo. Laddove il posteggio risulti ancora libero, lo stesso potrà essere occupato, sempre per la sola giornata di esercizio, da operatori appartenenti ad altre categorie purchè in regola con ogni disposizione di riferimento.
14. In tutti i bandi e/o gli avvisi pubblici disciplinati dal presente articolo andrà comunque prevista la condizione che il subingresso rispetto a titoli rilasciati all'esito della procedura sarà tra l'altro concedibile a condizione che:
- a) l'attività di vendita su aree pubbliche sia stata effettivamente e continuativamente condotta per almeno due anni da parte dell'aggiudicatario, circostanza da comprovare con apposita asseverazione a firma di tecnico abilitato di parte iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri;
- b) nel caso in cui con la domanda di partecipazione al bando il dante causa abbia assunto qualsiasi tipo di impegno, il subentrante si impegni a sua volta ad osservarlo incondizionatamente.

Art. 4

(Riassegnazione dei posteggi/box nei mercati e fuori mercato con concessioni in scadenza al 31.12.2018)

- La riassegnazione dei box/posteggi individuati nei mercati e fuori mercato, inclusi quelli destinati ad attività artigianali o di pubblico esercizio o dei produttori agricoli e le cui concessioni risultino in scadenza a decorrere dal 31.12.2018, avviene all'esito di bando di concorso approvato con specifico atto di Giunta Comunale, secondo la procedura di cui, in particolare, all'art. 40 della *legge regionale*.
- In coincidenza con il presumibile periodo di ammortamento degli investimenti citato al punto 1. dell'*Intesa*, la durata delle concessioni da rilasciare all'esito della precitata procedura di bando è fissata in anni 10. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bando, può rideterminare in diminuzione tale durata decennale nel caso in cui, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovessero intervenire conseguenti modifiche alle disposizioni di riferimento.
- Fatte salve eventuali diverse o ulteriori disposizioni o provvedimenti in materia che dovessero successivamente intervenire ed esclusivamente per il precitato periodo di ammortamento, ai fini della definizione dello stesso bando di pubblico concorso per l'assegnazione dei box/posteggi in questione viene redatta una graduatoria secondo i seguenti punteggi:

Prog.	Criterio	Punt.	Note
1	Anzianità acquisita sul box/posteggio già condotto in concessione	40 p.	Non riconoscibile a favore di precedenti concessionari che abbiano ceduto a titolo definitivo l'azienda esercitata sul box/posteggio interessato alla procedura
2	Maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio su aree pubbliche o della specifica attività	Professionalità maturata pari o inferiore a 5 anni: 2 punti per ciascun trimestre di anzianità, fino ad un massimo di 40 punti. Professionalità maturata compresa tra 5 e 10 anni: 40 punti per i primi cinque anni di anzianità, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività	Coincide con l'anzianità d'impresa e quindi con la durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, oppure, nel caso di altra attività, nel relativo Albo. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla procedura sommata a quella dell'eventuale diretto dante causa. Non possono essere sommati i periodi riferiti a diverse iscrizioni (ad esempio non può essere sommata l'anzianità riferita all'iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche assieme a quella di altro Albo) – qualora vengano entrambe indicate si conteggia solo quella che comporta un punteggio inferiore. L'ultimo trimestre in termini temporali è conteggiato anche se in esso l'anzianità dell'esercizio dell'impresa è parziale.

		<p>successivo, fino ad un massimo di 50 punti in totale.</p> <p>Professionalità maturata superiore a 10 anni: 50 punti per i primi dieci anni, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 60 punti in totale.</p>	
<p>In caso di parità si terrà conto delle seguenti priorità in ordine decrescente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della data di iscrizione dell'operatore partecipante alla selezione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per il commercio su aree pubbliche; - richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario – si terrà conto solo dei dati di invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale); - sorteggio; 			
<ol style="list-style-type: none"> i. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bando, adotta specifiche disposizioni a disciplina delle formalità di presentazione delle relative domande, anche nel caso di attività condotte in forza di contratto di affitto d'azienda in essere tra le parti alla data di scadenza della concessione. ii. Il concessionario può proseguire la propria attività sul box/posteggio anche successivamente al decorso del termine di scadenza della concessione per l'eventuale tempo necessario per la definizione delle graduatorie a condizione che: <ol style="list-style-type: none"> I) abbia richiesto di partecipare al bando per il medesimo box/posteggio; II) rispetti ogni conseguente previsione, prescrizione, limite o cautela di legge o di regolamento; III) provveda al pagamento di ogni conseguente onere. 6. Laddove l'operatore vincitore del bando risulti diverso da quello in precedenza concessionario: <ol style="list-style-type: none"> I) nel caso di area non attrezzata, l'occupazione da parte del vincitore è consentita dal giorno successivo di rilascio della concessione; II) analogamente, nel caso di area attrezzata di proprietà del Comune, dal giorno successivo di rilascio della concessione, precisando a tal riguardo che il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il precedente concessionario non provveda alla riconsegna delle chiavi; in tale ipotesi il Comune intima a quest'ultimo di procedere a tale riconsegna; permanendo l'inadempimento, la procedura giurisdizionale di legge finalizzata alla liberazione dell'immobile ed alla riconsegna delle chiavi dovrà essere promossa e definita dal vincitore del bando a propria cura, spese e responsabilità; III) nel caso di area di proprietà del Comune successivamente attrezzata da parte del precedente concessionario o da altro soggetto in diritto di superficie, questo/i ultimo/i saranno tenuti nel termine di mesi 3 decorrenti dalla data di rilascio del nuovo titolo a liberare l'area, restituendola al Comune nella precedente situazione di fatto e comunque pienamente fruibile nel rispetto di ogni procedura di legge. Permanendo l'inadempimento, la procedura giurisdizionale di legge finalizzata alla liberazione dell'area dovrà essere promossa e definita dal vincitore del bando a propria cura, spese e responsabilità. Sono comunque consentiti accordi tra i privati riferiti a tale diritto di superficie. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree private messe a disposizione del Comune in forza della procedura di cui all'oggi abrogato art. 19, L.R. Umbria n. 6/2000 od altre analoghe precedenti, ai fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche; è fatta salva in tale ipotesi la facoltà per il proprietario dell'area di recedere dalle intese pattuite con il Comune di Terni nel caso in cui il medesimo non risulti il vincitore del bando, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione del soggetto vincitore del bando stesso. 8. Per la riassegnazione dei box/posteggi a favore di altre categorie assimilabili ed in particolare a favore degli esercenti l'attività di pubblico esercizio all'interno di mercati si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni che precedono sul previo esperimento di una specifica procedura di bando, incluse quelle citate per rinvio ed in ordine alla durata decennale delle concessioni. 			
<p>TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIFERITE AI MERCATI</p>			

Art. 5 (Mercato di Natale)

1. Il presente articolo reca specifiche disposizioni riferite al Mercato di Natale, al quale possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che abbiano prodotto domanda nei termini di cui alla successivo comma 8 e che risultino ammessi sulla base delle graduatorie conseguentemente stilate.
2. All'interno del mercato è esclusivamente consentita la commercializzazione di prodotti ricompresi all'interno delle seguenti voci merceologiche, a ciascuna delle quali sarà destinato un numero di posteggi che verrà individuato con specifico atto di Giunta Comunale all'esito delle procedure illustrate ai sensi del successivo comma 4:

VOCE MERCEOLOGICA
Biancheria in confezione natalizia - pigiami e vestaglie natalizie.
Libri, discografie, musicassette e compact disc
Frutta secca e/o dolciumi anche in confezione regalo caratteristica del Natale e/o della Befana.
Giocattoli e addobbi natalizi
Sciarpe, guanti e cappelli; ombrelli; articoli di alta bigiotteria anche di produzione artigianale purchè di elevato livello qualitativo.
Fiori secchi e piante in confezione regalo; ceramiche; oggettistica in resina (quali angeli gnomi, gufi ecc); gadgets personalizzati con nome (accendini, portachiavi, targhette, penne, ecc) purchè riferibili al Natale o all'Epifania, in tutti i casi esclusi articoli recanti il marchio Walt Disney o Hello Kitty oppure riferibili ai rispettivi personaggi.
Oggettistica in legno, vimini, latta, resina, bambù o metallo; candele e incensi; quadri, saponette profumate, purpurry e anticherie; stampe e cornici; cestini; scatole per il cucito; decorazioni in pannolenci come alberi, sfere e cuori; fermaporte e paraspifferi in tessuto con coordinato cuscino per sedia e tappeto; cuori in tessuto e vimini, stelle in stoffa e oggetti in lana esclusi i capi di vestiario.
Articoli in vetro e oggettistica in porcellana resina e coccio; oggettistica in legno o metallo (quali angeli gnomi, gufi ecc); targhette in legno o metallo, anche personalizzati, con personaggi riferibili al Natale o all'Epifania, in tutti i casi esclusi articoli recanti il marchio Walt Disney o Hello Kitty oppure riferibili ai rispettivi personaggi; articoli orientali; articoli di alta bigiotteria anche di produzione artigianale purchè di elevato livello qualitativo.
Anticherie, stampe e cornici
Prodotti di enoteca, prodotti tipici umbri ed altri prodotti alimentari esclusi i dolci e la porchetta
Oggettistica per l'ornamento e l'arredo per la casa; pantofole tipo "moppine".
Bigiotteria, articoli orientali e bambole di porcellana; articoli fantasy in qualsiasi materiale (fate, draghi, gnomi, manga, personaggi mitologici e di fantasia) in tutti i casi esclusi articoli recanti il marchio Walt Disney o Hello Kitty oppure riferibili ai rispettivi personaggi.
Accessori in pelle, quali borse, portafogli, portachiavi, cinture, portacellulari, svuota tasche esclusi in ogni caso guanti e cappelli; ferma soldi, fermacravatte e ombrelli.

3. Ogni operatore ammesso alla partecipazione esclusivamente con riferimento a merceologie ricomprendenti prodotti alimentari, ha la facoltà, nel rispetto di ogni vigente normativa prevista al riguardo ed in particolare di quelle in materia di sicurezza (antincendio, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, eccetera) e di igienicità degli alimenti, di vendere anche castagne, vin brulè, mele candite, cioccolata calda e zucchero filato preparate in loco, precisando a tal riguardo che:
 - a) la preparazione e la vendita di tali prodotti dovrà avvenire senza determinare alcun genere di emissione di fumi o esalazioni maleodoranti;
 - b) la vendita del vin brulè potrà avvenire soltanto dalle ore 12.00 di ogni giorno di esercizio sino alla chiusura serale del mercato, rispettando rigorosamente ogni vigente disposizione in materia di commercializzazione di bevande alcoliche ed in particolare i divieti esistenti al riguardo per quanto concerne la cessione di tali sostanze ai minorenni;
 - c) ai fini della vendita di castagne, vin brulè, mele candite, cioccolata calda e zucchero filato, su richiesta dei singoli operatori possono essere autorizzate, laddove possibile, occupazioni di suolo pubblico riferite a spazi prospicienti ai rispettivi posteggi.

4. Il numero complessivo dei posteggi e, di conseguenza, il numero dei posteggi destinati a ciascuna delle voci merceologiche ammesse, verrà individuato dalla Giunta Comunale sulla base di specifico rilievo planimetrico, predisposto dai competenti uffici della Direzione Mobilità e Trasporti, sentito al riguardo l'ufficio commercio, i quali dovranno al riguardo tenere conto dell'indirizzo di prevedere:
 - a) in via di principio lo svolgimento della manifestazione in Piazza Solferino e Piazza Europa in quest'ultimo caso unicamente sul lato dinanzi al palazzo "ex INA", fatte salve eventuali diverse determinazioni da parte della Giunta Comunale;
 - b) dimensioni in via di principio di m. 4 x 4 degli stand tramite cui effettuare le occupazioni, fatte salve eventuali diverse determinazioni da parte della Giunta Comunale;
 - c) eventuali spazi comuni destinati ad iniziative di richiamo e di vivacizzazione del contesto cittadino interessato.
5. Le voci merceologiche di cui alla precedente comma 2 potranno essere modificate, anche con eventuali limitazioni, con apposito atto di Giunta Comunale, la quale potrà altresì disporre ogni ulteriore disciplina di dettaglio relativa alle specifiche modalità di funzionamento del Mercato di Natale.
6. La gamma dei prodotti posti in vendita da ciascun operatore deve essere rappresentativa di almeno l'80% dell'intera voce merceologica per la quale l'operatore stesso viene autorizzato.
7. Nessuna delle voci merceologiche ammesse in occasione del tradizionale Mercato di Natale consente di friggere in loco i prodotti posti in vendita.
8. Le domande di partecipazione, in regola con gli oneri di bollo, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, nel periodo ricompreso tra il 15 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno. Qualora quest'ultima data coincida con una giornata festiva il termine ultimo è quello del primo giorno feriale immediatamente successivo. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite entro i suddetti termini; in tal caso fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale.
9. Le domande di partecipazione devono tra l'altro contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati completi dell'operatore ivi inclusi quelli fiscali;
 - b) gli estremi del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. quale impresa attiva per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - d) la merceologia prescelta tra quelle di cui al precedente comma 2;
 - e) la sottoscrizione autografa;
 - f) in allegato la copia di un documento d'identità in corso di validità.
10. Sulla scorta delle domande regolarmente avanzate il competente Ufficio redige, nell'ambito di ciascuna voce merceologica, la relativa graduatoria valida per la singola edizione, tenendo conto degli stessi criteri e punteggi previsti dal presente regolamento in merito alle fiere, precisando al riguardo che il prog. 1 del successivo art. 13, comma 3 deve intendersi riferito al numero pregresso di presenze maturate nelle edizioni precedenti per la stessa o corrispondente voce merceologica; qualora occorra procedere a determinare la corrispondenza tra diverse merceologie, si tiene conto delle presenze pregresse relative ai prodotti riportati nell'autorizzazione con la quale l'operatore è stato ammesso alla partecipazione alle edizioni precedenti, a far data da quella dell'edizione 1992/1993.
11. L'eventuale rinuncia espressa alla partecipazione dovrà essere formalizzata improrogabilmente entro il 31 ottobre di ciascun anno, successivamente al quale l'operatore rinunciatario sarà comunque tenuto al pagamento di ogni onere conseguente alla concessione del posteggio, fatte salve situazioni eccezionali debitamente documentate.
12. Ai fini dell'ordine di scelta dei posteggi si tiene conto dei criteri generali di cui sopra e non tanto delle singole graduatorie merceologiche.
13. Non è previsto il rilascio di concessioni pluriennali riferite al Mercato di Natale.
14. Non sono ammissibili le richieste di partecipazione per la vendita di merceologie diverse da quelle riportate al precedente comma 2.
15. Gli operatori devono reperire a proprie spese ed utilizzare stand aventi uguali dimensioni, caratteristiche e colore e le cui caratteristiche, incluse quelle estetiche, andranno previamente concordate con l'Amministrazione Comunale.
16. L'eventuale arredo della piazza, a totale carico degli operatori, dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.
17. La piazza dovrà essere liberata dall'ingombro degli stand entro il secondo giorno successivo al termine della manifestazione.
18. Spetta agli operatori provvedere all'eventuale servizio di vigilanza degli stand durante l'orario di chiusura.

19. L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia valutazione circa la possibilità di adottare al riguardo del Mercato di Natale uno dei provvedimenti contemplati dall'art. 49 della *Legge Regionale*.

Art. 6 – Mercatino delle Anticherie

- 1. *Il Mercatino delle Anticherie si tiene la seconda domenica di ogni mese ed il sabato ad essa precedente presso l'area individuata di Largo Ottaviani e di Largo Micheli, esclusi i mesi di luglio ed agosto, oltreché in coincidenza con eventuali edizioni straordinarie che la Giunta Comunale ritenga di ammettere.***
2. Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente, purchè in possesso di ogni ulteriore requisito di legge:
 - a) gli operatori il commercio su aree pubbliche regolarmente legittimati all'esercizio;
 - b) gli artigiani purchè in possesso di titolo legittimante al commercio su aree pubbliche;
 - c) gli hobbisti in possesso della relativa tessera di cui all'art. 44 della *legge regionale*;
 - d) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
 - b) Nel mercatino possono essere commercializzati esclusivamente articoli di antiquariato, modernariato, collezionismo, discografie in vinile, fumetti e libri aventi carattere storico-artistico o da collezione, le stampe, oltreché gli oggetti di artigianato artistico e le opere di cui al precedente comma 2., sub lett. d), mentre sono in ogni caso esclusi gli articoli di abbigliamento
 - c) L'ammissione degli operatori avviene sulla base dell'ordine di presentazione in loco e non è previsto il rilascio di concessioni pluriennali.
 - d) Ciascun operatore potrà occupare uno spazio in via di principio non superiore a m. 3 x 2 e ciò nel rispetto di ogni vigente prescrizione, vincolo o cautela in materia di sicurezza, inclusa quella impiantistica e di prevenzione incendi, evitando di occupare lo spazio destinato al transito del pubblico partecipante.
 - e) Sulla scorta del precitato indirizzo relativo alle dimensioni dei posteggi, la Giunta Comunale provvederà ad individuare il loro numero complessivo sulla base di specifico rilievo planimetrico, predisposto dai competenti uffici del Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, sentito al riguardo l'ufficio commercio; nelle more dell'approvazione di tale rilievo planimetrico continuano a seguirsi le procedure già in uso.
 - f) Prima dell'inizio della singola occupazione e comunque cumulativamente quantomeno una volta per ogni anno solare, gli operatori, del caso per il tramite di soggetto rappresentativo dei medesimi, dovranno comunicare il loro intendimento di partecipare al mercatino indicando:
 - a) I propri dati anagrafici completi inclusi quelli fiscali;
 - b) la qualifica legittimante all'esercizio tra quelle ricomprese al precedente comma 2;
 - c) il dimensionamento degli spazi (o il numero progressivo del posteggio laddove individuato) che si intende/intendono occupare e il conseguente impegno ad effettuare il pagamento di ogni relativo onere;
 - d) che non ricorrono nei propri confronti cause preclusive all'esercizio riferite ai requisiti morali di legge, inclusi quelli di cui alla cd. normativa antimafia;
 - e) l'impegno a rispettare rigorosamente ogni previsione, prescrizione, limite o cautela di legge o di regolamento, incluso il presente;
 - g) I veicoli degli operatori non potranno in nessun caso circolare e/o sostare sull'intera area interessata dalla manifestazione, ad esclusione delle operazioni di carico e scarico; è assolutamente vietato occupare con banchi o merci le eventuali griglie di aerazione presenti nella zona interessata.
 - h) L'eventuale arredo, a totale carico degli operatori, dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale.
 - i) Sono comunque applicabili, per quanto compatibili, tutte le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento.
 - j) In conformità con l'art. 49, comma 6., della *legge regionale*, ai fini della valorizzazione e della promozione del Mercatino delle Anticherie, la Giunta Comunale può autorizzare la stipula di convenzioni con uno dei soggetti indicati in tale disposizione, anche prevedendo l'affidamento di fasi organizzative e di gestione.

Art. 7 - (Mercato ed altri posteggi presso il Belvedere Inferiore della Cascata delle Marmore)

1. Al fine di salvaguardare la vocazione turistica del belvedere inferiore della Cascata delle Marmore,

presso la struttura mercatale denominata Tourist Shop è consentito commercializzare da parte degli operatori concessionari:

- a) gli articoli da ricordo che recano impresse raffigurazioni caratteristiche del patrimonio urbano, storico, artistico, ambientale e paesaggistico umbro;
 - b) i prodotti artigianali consistenti in passamaneria, in articoli tessili per l'arredamento della casa, in capi di abbigliamento, esclusa in ogni caso la biancheria intima o i costumi da bagno, e in articoli in vetro o ceramica;
 - c) i prodotti alimentari tipici dell'Umbria in confezione sigillata.
2. E' comunque consentito agli operatori di cui al precedente comma 1 di proseguire nella vendita dei prodotti già commercializzati precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale facoltà si estende con gli stessi limiti ai propri eventuali aventi causa e successivi. Al fine di consentire le conseguenti verifiche, i suddetti operatori, a richiesta delle autorità preposte ai controlli, ovvero di quella amministrativa, devono presentare la relativa documentazione contabile a riprova.
 3. Presso il Belvedere inferiore della Cascata delle Marmore in Piazzale Vasi è consentito il rilascio, da parte del competente Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, di non più di 4 concessioni di occupazione di suolo pubblico a favore di coloro i quali pongano in vendita opere del proprio ingegno. L'esatta individuazione di tali posteggi, comunque da prevedere in contiguità alle nuove localizzazioni degli operatori su aree pubbliche presso il nuovo sito prospiciente alla struttura già esistente in zona denominata " Tourist Shop ", è demandata allo stesso Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio. Anche coloro i quali pongano in vendita opere del proprio ingegno dovranno utilizzare banchi e arredi di tipo uniforme secondo le prescrizioni che verranno loro impartite dal Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio d'intesa con il competente servizio Arredo Urbano.
 4. Fuori dai casi che precedono, oltreché fuori dai casi di autorizzazioni-concessioni già rilasciate con riferimento all'area turistico escursionistica della Cascata delle Marmore, nessuna ulteriore occupazione di suolo pubblico può essere assentita presso tale area per la vendita al dettaglio di prodotti di qualsiasi settore merceologico da chiunque effettuata, inclusi non solo i commercianti su aree pubbliche ma altresì gli artigiani, i produttori agricoli e gli esercenti la vendita di prodotti del proprio ingegno.
 5. I titolari di concessione di posteggi non attrezzati presso il Belvedere Inferiore della Cascata delle Marmore in Piazzale Felice Fatati sono tenuti ad utilizzare arredi e banchi espositivi di identiche caratteristiche e colore secondo le indicazioni che verranno impartite da parte della Direzione Urbanistica del Comune di Terni.
 6. Per le finalità di cui al precedente comma la predetta Direzione Comunale provvederà a determinare dette indicazioni contemperando d'un lato l'esigenza di minimizzare l'impatto di tali attività rispetto al pregio ed all'importanza turistico-naturalistica dell'area, in modo da individuare i precitati arredi e banchi espositivi privilegiando il loro aspetto estetico e la loro qualità architettonica, e dall'altro lato le necessità degli operatori di poter utilizzare strutture agevolmente installabili possibilmente limitandone i costi di acquisizione, prevedendo specifiche disposizioni anche nel caso in cui i posteggi vengano occupati con l'utilizzo di veicolo.
 7. Le disposizioni che precedono si applicano anche con riferimento ad eventuali operatori spuntisti.
 8. Le indicazioni tecniche cui rinvia il presente articolo dovranno essere adottate con specifica determinazione dirigenziale da parte della Direzione Urbanistica del Comune di Terni da notificare ai singoli operatori concessionari e da pubblicizzare altresì con conseguente cartellonistica da installare in loco. Le stesse entrano in vigore decorsi gg. 60 dalla data della loro comunicazione ai predetti operatori concessionari.
 9. Non è consentita l'occupazione dei posteggi in questione in violazione anche parziale delle indicazioni tecniche cui rinvia il presente articolo. In caso di loro violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma pari a € 160,00. Gli agenti accertatori hanno la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dal posteggio del contravventore. Nel caso in cui venga reiterata la violazione in questione da parte di operatore concessionario, il competente ufficio comunale ha la facoltà di disporre la sospensione del relativo titolo sino a gg. 20 ed in caso di ulteriore violazione di disporre la decadenza dal medesimo.
 10. Presso tutta l'area turistico escursionistica della Cascata delle Marmore e più precisamente presso i seguenti toponimi:
 - Via della Cascata (tutti i civici);
 - Via Conti Menotti (tutti i civici);
 - P.le Byron (tutti i civici);
 - Via Vasi (tutti i civici);

- P.le Fatati (tutti i civici);
- Via Valnerina (dal n. 4 al n. 102 inclusi e dal n. 5 al n. 155 inclusi);
- Via ex Carbuco (tutti i civici);
- Via Molino di Cocchi (tutti i civici);
- Belvedere Gmelin Guglielmo Federico (tutti i civici);
- Via Ponte del Toro (tutti i civici),

è fatto divieto di esporre o porre in vendita uno o più dei seguenti prodotti anche se già in precedenza commercializzati:

- a) mazze da baseball, manganelli o analoghi articoli;
- b) articoli di qualsiasi natura recanti simboli o riferimenti politici o immagini di politici;
- c) gli articoli di qualsiasi natura contrari alla pubblica decenza o al comune senso del pudore e ciò con particolare riferimento a quelli abitualmente commercializzati presso i sexy shop.

11. Il divieto di cui al precedente comma si estende a tutte le attività di vendita condotte o su aree pubbliche o in sede fissa od accessorie ad altre.

12. Quanto stabilito ai sensi del presente articolo viene altresì disposto a norma dell'art. 51, comma 1, sub lett. i), della *legge regionale*, al fine di tutelare l'area ambientale in questione.

Art. 8 - (Mercato di Largo Cairoli)

1. In conformità alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 311 del 13.07.2015, il trasferimento degli operatori il commercio su aree pubbliche del Mercato di Largo Cairoli avverrà previa individuazione, da parte dell'Assessorato all'Urbanistica sentito al riguardo l'Assessorato al Commercio, della localizzazione di destinazione.

Art. 9 (Mercato Comune di Largo Manni)

1. Al Mercato Comune di Largo Manni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 20.11.2011 e s.m.i. e, per quanto compatibili, quelle di cui al presente atto e relativi allegati.

Art. 10 (Mercato settimanale di San Martino)

1. Lo svolgimento del Mercato settimanale di San Martino è previsto in coincidenza di ogni mercoledì nel corso dell'anno. Qualora la data del mercoledì coincida con un giorno festivo il Mercatino si tiene il primo giorno feriale immediatamente precedente.
2. La surriportata data di svolgimento del mercoledì potrà altresì essere modificata con specifica Ordinanza Sindacale laddove le competenti Autorità ne segnalino l'opportunità in conseguenza dello svolgimento di partite interne della Ternana Calcio
3. L'esatta localizzazione di tale Mercatino potrà essere rivalutata anche tramite trasferimento ad altra sede nel caso in cui l'Amministrazione intenda disporre la complessiva riqualificazione urbanistica dell'area interessata.

Art. 11 (Attività di somministrazione nei mercati comunali)

1. *Con la sola eccezione di quanto previsto al successivo comma 9 del presente articolo, in ciascuno dei mercati di Cesure e Campitelli può essere consentito destinare non più di un box alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*
2. *Gli interessati, già in possesso di autorizzazione-concessione abilitante al commercio su aree pubbliche, dovranno presentare conseguente domanda di cambio di destinazione d'uso e successivamente, in caso di accoglimento, formalizzare segnalazione certificata di inizio attività, ed a tal fine dovranno risultare, alla data della domanda ed a pena di inammissibilità, in possesso di tutti i requisiti morali, professionali e di idoneità dei locali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di somministrazione*
3. *Sono considerate concorrenti le domande di cui al precedente comma presentate al Comune di Terni nel medesimo mese solare ed a tal riguardo si tiene conto degli stessi principi di cui alla successiva lettera c. In tal caso la conseguente graduatoria sarà redatta secondo l'ordine delle seguenti priorità:*
 - a) *maggiore anzianità di concessione nel mercato;*
 - b) *maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche;*
 - c) *data di spedizione dell'istanza al Comune di Terni così come comprovata o dalla relativa PEC, ovvero dal timbro apposto dal personale comunale addetto alla ricezione della corrispondenza; nel caso di invio via posta fa fede il timbro dell'ufficio postale*

accettante nel solo caso di raccomandata A/R, mentre negli altri casi fa fede esclusivamente il timbro apposto dall'ufficio protocollo comunale e pertanto l'inoltro avviene ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.

- 4. Verrà disposto il divieto di prosecuzione attività/la decadenza e/o il ritiro comunque denominato del titolo abilitante l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltreché ricorrendo le specifiche condizioni di legge o di regolamento in materia, anche laddove venga meno la concessione d'uso del box inclusi i casi di sua revoca, dichiarazione di decadenza o di ritiro a qualsiasi titolo disposto, ovvero di trasferimento, rilocalizzazione, cessazione, eccetera, del mercato per qualsiasi motivo di pubblico interesse o forza maggiore.*
- 5. Il rinnovo della concessione relativa ai locali d'esercizio ed il subentro a qualsiasi titolo nell'attività di somministrazione cui al presente articolo è consentita, oltreché nel rispetto di ogni vigente disposizione in materia, soltanto laddove ricorrano le condizioni di cui al presente regolamento incluse quelle riferite alle procedure di bando ed alla regolarità tributaria della posizione del cedente e/o del subentrante.*
- 6. Le attività di somministrazione autorizzate ai sensi del presente articolo si conformano agli orari delle attività di vendita nel mercato laddove previsti. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autorizzare l'estensione dell'orario di esercizio successivamente alla chiusura delle attività commerciali a condizione che non osti alcun motivo di pubblico interesse.*
- 7. Agli esercenti l'attività di somministrazione in questione è fatto divieto di tenere trattenimenti danzanti ex art. 68 T.U.L.P.S presso il mercato medesimo.*
- 8. Tutti gli esercenti le attività di commercio su aree pubbliche del solo settore alimentare regolarmente condotte con concessione di box/posteggio presso l'area del belvedere superiore della Cascata delle Marmore hanno la possibilità di estendere la medesima anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che ricorrano tutti i presupposti di legge e/o di regolamento (incluse quelle ai fini DURC e di regolarità rispetto al pagamento di Tosap, Tari e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali) e che venga preventivamente formalizzata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività di cui alle vigenti disposizioni in materia. Si applicano al riguardo ed in ogni caso i precedenti commi 4, 5, 6, e 7 del presente articolo. L'attività di pubblico esercizio può essere svolta esclusivamente in coincidenza con le giornate in cui è prevista l'apertura della Cascata delle Marmore, in occasione delle quali sono disponibili i servizi igienici esistenti in zona.*
- 9. Presso tutti gli ulteriori mercati cittadini diversi da quello di cui al precedente comma 8. e comunque esclusi il mercato Comune di Largo Manni, il Civico Cimitero Centrale ed il Mercato di Largo Cairoli presso l'attuale ubicazione, gli esercenti le attività di commercio su aree pubbliche del solo settore alimentare, regolarmente condotte con concessione di box, hanno la possibilità di estendere la medesima anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel limite del 30% della superficie del rispettivo box/posteggio, a condizione che ricorrano tutte le condizioni di legge e/o di regolamento (incluse quelle ai fini DURC e di regolarità rispetto al pagamento di Tosap, Tari e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali) e che venga preventivamente formalizzata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività di cui alle vigenti disposizioni in materia. Si applicano al riguardo ed in ogni caso i precedenti commi 4, 5, 6, e 7 del presente articolo. Inoltre e per quanto concerne il Mercato presso il belvedere inferiore della Cascata delle Marmore l'attività di pubblico esercizio può essere svolta esclusivamente in coincidenza con le giornate in cui è prevista l'apertura della Cascata delle Marmore, in occasione delle quali sono disponibili i servizi igienici esistenti in zona;*
- 10. Per le finalità di cui al presente articolo:
 - a) la destinazione esclusiva o l'estensione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti sopra riportati, è consentita esclusivamente laddove ricorrano tutte le conseguenti condizioni di idoneità dei locali; gli eventuali adeguamenti dovranno avvenire ad integrale cura, spese e responsabilità dei concessionari, previo esperimento**

delle inerenti procedure del caso necessarie e comunque di quelle di assenso preventivo; le migliorie eventualmente realizzate rimangono di proprietà comunale al termine a qualsiasi titolo della concessione;

- b) l'attività di somministrazione e gli eventuali adeguamenti sopra riportati, non dovranno comunque determinare qualsiasi genere di pregiudizio alla proprietà comunale, né emissioni eccedenti la normale tollerabilità;
- c) l'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di adottare provvedimenti in merito alle attività in questione per qualsiasi motivo di pubblico interesse e ciò con particolare riferimento all'esigenza di salvaguardia dell'area naturalistica della Cascata delle Marmore;
- d) i servizi igienici comuni alle strutture mercatali potranno essere utilizzati solamente se idonei avuto riguardo all'attività di somministrazione; qualsiasi intervento di adeguamento dei medesimi è ad integrale cura, spese e responsabilità dei concessionari;
- e) ai fini dell'estensione all'attività di somministrazione di cui ai precedenti commi 8 e 9, i concessionari dovranno richiedere all'Amministrazione un preventivo assenso, indicando i vari interventi che si intendono conseguentemente effettuare sui locali e comunque producendo l'autodichiarazione sulla regolarità rispetto al pagamento di Tosap, Tari e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali, meglio illustrata al successivo art. 19, comma 1., sub lett. a)-I); tale articolo 19 si applica altresì per ogni eventuale ulteriore dettaglio;
- f) i box per i quali si intende effettuare o già si conduce l'attività di somministrazione non possono in nessun caso essere accorpate con altri presenti nel mercato.

NB testo modificato con D.C.C. n. 309/2019

TITOLO IV - FIERE

Art. 12 - (Fiere)

1. E' confermato lo svolgimento delle seguenti fiere:
 - a) Fiera di San Valentino;
 - b) Fiera di San Matteo;
 - c) Fiera del Cassero;
 - d) Fiera di Santa Lucia.
2. Nelle fiere devono essere previsti posteggi riservati a persone riconosciute disagiate ai sensi della L. 104/1992 nella stessa misura di cui alle precedenti edizioni.
3. Le disposizioni a disciplina del corretto svolgimento delle fiere sono contenute nell'allegato A costituente parte integrante del presente regolamento.

Art. 13 (Assegnazione di posteggi nelle fiere)

1. ***La concessione dei posteggi nelle fiere di cui al precedente art. 12 avviene sulla base di graduatorie aventi validità per la sola annualità della manifestazione di riferimento e ciò sino all'adozione di specifico atto di Giunta Comunale con il quale la medesima potrà disporre ogni aspetto connesso al rilascio di concessioni aventi durata settennale, redatte sulla scorta degli stessi criteri di cui al presente articolo.***
2. Nei casi di cui al precedente comma 1:
 - a) la domanda di partecipazione deve essere inoltrata, a pena di irricevibilità, nel periodo compreso tra il 60° ed il 180° giorno precedente la manifestazione;
 - b) nel rispetto dei termini di cui alla precedente lettera a), può essere avanzata una domanda per più fiere a condizione che le stesse ricadano nello stesso anno solare;
 - c) a pena di inammissibilità le domande di cui sopra devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - I) le generalità del richiedente compresi i dati fiscali;
 - II) la qualifica (operatore su area pubblica, produttore agricolo, artigiano);
 - III) l'indicazione della fiera o delle fiere a cui si intende partecipare;
 - IV) nel caso di commerciante su area pubblica o di artigiano, gli estremi completi inclusi quelli del relativo Comune del titolo abilitante al commercio su aree pubbliche con il quale si intende

- partecipare alla fiera o alle fiere;
- V) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese o a sue sezioni speciali laddove trattasi di artigiani o di produttori agricoli;
- VI) la copia di un documento di identità in corso di validità;
- d) contestualmente alle domande in questione gli interessati possono altresì autodichiarare eventuali priorità che i medesimi intendano far valere tra quelle ammissibili ai sensi del presente articolo ed in primis l'eventuale anzianità quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche oppure, nel caso di diversa attività, nel relativo Albo, eventualmente cumulata con quella dell'eventuale diretto dante causa; in caso contrario nulla viene conteggiato al riguardo così come nulla viene conteggiato nel caso in cui venga indicato il rinvio ad altri atti in possesso dell'Amministrazione Comunale. Il computo dell'anzianità di esercizio nella fiera viene effettuato d'ufficio sulla scorta delle risultanze ufficiali agli atti.

3. Successivamente **a quanto previsto dall'atto di Giunta Comunale richiamato al precedente comma 1**, la concessione dei posteggi in tali fiere avviene all'esito della procedura di bando prevista dall'art. 40 della *legge regionale*, da approvare da parte della Giunta Comunale anche sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali diverse determinazioni adottate dalla Giunta stessa, anche a protrazione delle procedure di assegnazione annuale descritte al precedente comma 1. da adottare in presenza di problematiche organizzative non altrimenti risolvibili.
4. In coincidenza con il presumibile periodo di ammortamento degli investimenti citato al punto 3. dell'*Intesa*, la durata delle concessioni concedibili all'esito della precitata procedura di bando relativa alle fiere è fissata in anni 7. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del bando, può rideterminare in diminuzione tale durata settennale nel caso in cui, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovessero intervenire conseguenti modifiche alle disposizioni di riferimento.
5. La precitata procedura di bando:
- a) dovrà prevedere un numero di concessioni per ciascuna fiera possibilmente corrispondente a quello previsto in occasione dell'ultima edizione, con un dimensionamento di ciascun posteggio di 32 mq. ovvero con uno diverso stante modifiche allo stato di luoghi, la necessità di salvaguardare i centri storici o per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse;
- b) Fatte salve eventuali diverse o ulteriori disposizioni o provvedimenti in materia che dovessero successivamente intervenire, esclusivamente per il precitato periodo di ammortamento verrà definita sulla base dei seguenti criteri e conseguenti punteggi:

Prog.	Criterio	Punt.	Note
1	Anzianità di esercizio nella fiera	2 punti per ogni anno di partecipazione fino ad un massimo di 40 punti	Coincide con il numero di presenze maturate nella fiera come da vigenti disposizioni in materia – conteggiabile a far data dall'edizione della fiera di riferimento dell'anno 1994
2	Maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio su aree pubbliche o dell'artigianato	Professionalità maturata pari o inferiore a 5 anni: 2 punti per ciascun trimestre di anzianità, fino ad un massimo di 40 punti. Professionalità maturata compresa tra 5 e 10 anni: 40 punti per i primi cinque anni di anzianità, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività	Coincide con l'anzianità d'impresa e quindi con la durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, oppure, nel caso di diversa attività nel relativo Albo. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla procedura sommata a quella dell'eventuale diretto dante causa. Non possono essere sommati i periodi riferiti a diverse iscrizioni (ad esempio non può essere sommata l'anzianità riferita all'iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche assieme a quella di altro Albo) – qualora vengano entrambe indicate si conteggia solo quella che comporta un punteggio inferiore. L'ultimo trimestre in termini temporali è conteggiato

		<p>successivo, fino ad un massimo di 50 punti in totale.</p> <p>Professionalità maturata superiore a 10 anni: 50 punti per i primi dieci anni, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 60 punti in totale.</p>	<p>anche se in esso l'anzianità dell'esercizio dell'impresa è parziale.</p>
<p>In caso di parità si terrà conto delle seguenti priorità in ordine decrescente:</p> <p>a) del maggior numero di presenze alla fiera maturate dall'anno 1994;</p> <p>b) della data di iscrizione dell'operatore partecipante alla selezione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per il commercio su aree pubbliche;</p> <p>c) richiesta temporalmente precedente (per data ed eventualmente per orario – si terrà conto solo dei dati di invio certi ed in caso contrario della sola data di protocollazione generale);</p> <p>d) sorteggio.</p>			
<p>6. Le concessioni rilasciate a seguito della procedura di bando in questione:</p> <p>a) consentiranno l'effettiva occupazione soltanto nel caso in cui, durante il relativo periodo di vigenza, non sopravvenga - oltre ai casi di legge o di regolamento che prevedono atti di ritiro comunque denominati quali sospensione, decadenza o analoghi- qualsiasi motivo di pubblico interesse o di forza maggiore che imponga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la soppressione, provvisoria o definitiva, del posteggio assegnato; in tale ipotesi non si procede in alcun caso alla rideterminazione dell'ordine di graduatoria e comunque all'operatore è accordata priorità nella spunta secondo la graduatoria conseguente al bando; – il trasferimento ad altra localizzazione della fiera anche con una diminuzione dei posteggi in precedenza previsti; in tale ipotesi si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi sulla base della stessa graduatoria già redatta senza aggiornamenti con altri punteggi del caso medio tempore maturati; – la soppressione definitiva della fiera nel suo complesso intesa ovvero la sua sospensione per una o più annualità; <p>b) per le finalità di cui al precedente punto si intendono, a titolo esemplificativo, motivi di pubblico interesse o di forza maggiore quelli connessi alla ricorrenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di problematiche di ordine o di sicurezza pubblica; – di problematiche di viabilità e/o di traffico; – di problematiche di sanità pubblica o comunque di pubblica incolumità; – di problematiche connesse all'organizzazione dei servizi di vigilanza, di pronto intervento e di decoro, oltreché per qualsiasi altra problematica sempre di natura organizzativa; – di coincidenza con altri eventi, iniziative, manifestazioni o situazioni che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, debbano essere ritenuti prioritari rispetto allo svolgimento della fiera; – di danni alla pavimentazione stradale tale da non rendere sicuro lo svolgimento della fiera o laddove ricorra la concomitanza con lavori di ripristino, di rifacimento, di manutenzione o simili dell'area interessata. <p>c) In ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non è prevista la commisurazione di alcun indennizzo a favore dei concessionari; – i provvedimenti conseguentemente adottati potranno essere rese noti agli interessati nelle forme di legge, del caso tramite la sola pubblicazione di avviso sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale laddove la comunicazione personale non appaia praticabile per qualsiasi motivo. 			
<p style="text-align: center;">Art. 14 - (Luoghi e date di svolgimento delle fiere)</p> <p>1. I luoghi di svolgimento delle fiere vengono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale.</p> <p>2. Le date delle fiere vengono individuate dalla Giunta Comunale in coincidenza con le giornate festive il</p>			

più possibile prossime a quella di tradizionale svolgimento, tenendo conto al riguardo degli altri interessi pubblici a qualsiasi titolo coinvolti.

TITOLO V - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 15 - (Posteggi fuori mercato)

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, della *legge regionale*, sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato:
 - a) Villa Valle (1 posteggio);
 - b) Stadio Liberati (totale n. 7 posteggi);
 - c) P.le Senio (totale n. 7 di cui 2 occupati da box, un posteggio destinato al commercio su aree pubbliche e 4 destinati ai produttori agricoli);
 - d) Via di Vittorio (totale n 5 di cui 3 occupati da box oltre a 2 posteggi);
 - e) Via Narni (totale n.3);
 - f) Via Romagna (totale n.1);
 - g) Carsulae (totale n.3);
 - h) Collescipoli – Via Granati (totale n.1);
 - i) Loc. Collestatte (totale n.1);
 - j) Piazza D. Fontana (totale n.1);
 - k) Piazza Tacito (totale n. 1 occupato da box);
 - l) Piediluco Via Noceta (totale n. 5);
 - m) Belvedere superiore Cascata – Via Conti Menotti (totale n. 2);
 - n) Civico Cimitero Centrale (totale n. 12 di cui 9 destinati al commercio su aree pubbliche occupati da box e 3 destinati ai produttori agricoli);
 - o) Cimitero di Cesi (totale n. 1 occupato da box);
 - p) Cimitero di Papigno (totale n. 2 occupati da box);
 - q) Cimitero di Collescipoli (totale n. 1 occupato da box).
2. La concessione dei posteggi fuori mercato che dovessero rendersi liberi avviene all'esito della procedura di bando prevista dall'art. 40 della *legge regionale*, anche sulla base delle disposizioni che precedono incluse quelle sui criteri di cui al precedente art. 3, quelle citate per rinvio oltrechè quelle recanti limiti e divieti, in ogni caso fatte salve eventuali diverse o ulteriori disposizioni o provvedimenti in materia che dovessero successivamente intervenire. Per quanto concerne la riassegnazione delle concessioni si rinvia al precedente art. 4.
3. Anche nel caso dei posteggi fuori mercato, la durata delle concessioni concedibili all'esito della precitata procedura di bando è fissata in anni 10.
4. I posteggi già occupati da box in Via del Cassero sono comunque aboliti. Sono altresì aboliti il secondo posteggio già esistente presso il Cimitero di Collescipoli e quello già esistente in loc. Ponte d'Oro.

Art. 16 - (Ulteriori concessioni temporanee di posteggio)

1. *In occasione di eventi quali feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Comune può rilasciare fino ad un massimo di 5 concessioni temporanee di posteggio, anche eventualmente vincolate alla vendita di prodotti specifici, ad operatori del commercio su aree pubbliche. Il Comune può altresì rilasciare non più di una 1 concessione temporanea di posteggio, anche eventualmente vincolata alla vendita di prodotti specifici, ad operatori del commercio su aree pubbliche, nell'ambito delle iniziative particolari congiunte con operatori (commerciali inclusi i pubblici esercizi od artigianali o di servizio) in sede fissa, così come meglio descritto al successivo art. 28 comma 4 e ciò nel rispetto di tutte le altre condizioni o limitazioni stabilite da tale ultima disposizione.*
2. Le manifestazioni ricorrenti di consolidata tradizione, per le quali è possibile derogare al numero

massimo di concessioni di cui al precedente comma, sono le seguenti:

- a) Carnevale;
 - b) Cantamaggio;
 - c) Commemorazione dei defunti.
3. Le richieste di concessione in occasione di manifestazioni di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima di ciascuna manifestazione, salvo il caso di quelle aventi carattere estemporaneo per le quali il predetto termine si riduce ad almeno 10 giorni. In caso di domande concorrenti, viene redatta una graduatoria sulla base dei criteri di cui al precedente art. 13, comma 5, sub lett. b), fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia che dovessero successivamente intervenire.
 4. Ai fini della redazione delle graduatorie di cui al precedente comma, si tiene conto delle risultanze degli atti d'ufficio per quanto concerne la fattispecie di cui al prog. 1 riportata nella tabella di cui al precedente art. 13, comma 5, sub lett. b), mentre la fattispecie di cui al prog. 2 potrà essere valutata solo se autodichiarata in istanza.
 5. Non è previsto il rilascio di concessioni pluriennali di posteggio per quanto concerne le fattispecie disciplinate dal presente articolo.
 6. Nel caso di manifestazioni aventi durata superiore ad un giorno è possibile ottenere autorizzazioni-concessioni temporanee limitate ad uno o più giorni. La presenza in questo caso viene riconosciuta solo nel caso di effettiva partecipazione per tutti i giorni prescelti.
 7. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, sub lettera g) della *legge regionale*, la possibilità di concedere concessioni di posteggio alle associazioni sportive, di volontariato o pro-loco per l'esercizio di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano, è consentita, laddove ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge e di regolamento e comunque esclusa qualsiasi finalità imprenditoriale dell'iniziativa, anche in assenza di titolo abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sempreché ricorrano tutti gli eventuali ulteriori atti d'assenso e/o l'osservanza delle prescrizioni o delle cautele a tal fine necessarie e ciò con particolare riferimento a quelle di carattere igienico sanitario e di sicurezza.
 8. E' consentito il rilascio di autorizzazioni – concessioni abilitanti al commercio su aree pubbliche, comunque esclusi eventuali laboratori di produzione, a favore di operatori (al dettaglio in sede fissa, artigiani, di pubblico esercizio o analoghi) regolarmente abilitati all'esercizio della rispettiva attività all'interno di locali privati, nel caso in cui questi ultimi risultino interessati da lavori di ristrutturazione.
 9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8 il rilascio può avvenire su domanda di parte, per un periodo massimo di gg. 60 ed anche in deroga ai divieti di cui al presente regolamento ed in particolare di cui al successivo art. 28, sempre che ricorra ogni ulteriore condizione di legge o di regolamento e che comunque:
 - a) gli spazi pubblici da occupare risultino nelle immediate adiacenze dei locali privati di esercizio oggetto di ristrutturazione; tali spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio sono concedibili previo assenso scritto dei titolari degli esercizi confinanti con quello interessato; l'assenso non è necessario nel caso in cui la struttura sia collocata ad almeno 3 metri dal filo della facciata dell'edificio dove è situato l'esercizio cui la struttura è connessa e dalle facciate degli edifici circostanti;
 - b) le strutture temporanee da utilizzare risultino conformi ad ogni vigente normativa in materia, in particolare in materia di sicurezza sotto qualsiasi profilo considerata e comunque compatibili con qualunque disposizione, incluse quelle sulla qualità estetica dei dehors come da vigente piano per l'arredo urbano;
 - c) non ricorra alcuna causa preclusiva ai sensi del Codice della Strada per ragioni di viabilità e di traffico ed in ogni caso nessun'altra situazione di pubblico interesse tale da non consentire il posizionamento (soprattutto per ragioni di sicurezza inclusa quella pubblica, igiene, sanità, pubblica incolumità, protezione civile, tutela dell'ambiente o del patrimonio storico, artistico o naturalistico o comunque altre anche non analoghe);
 - d) dalla struttura temporanea non provengano emissioni di fumo, calore, odore, rumore o altre eccedenti la normale tollerabilità.
 10. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 8 e 9 e laddove ricorrano domande concorrenti, la priorità viene accordata al primo operatore che abbia presentato la conseguente richiesta.
 11. Alle domande di cui ai precedenti commi 8 e 9 deve essere acclusa una dichiarazione di tecnico abilitato di parte da cui si evinca che il posizionamento della struttura temporanea avviene nel rispetto di ogni disposizione di riferimento e dei limiti, cautele e prescrizioni sopra riportati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 - (Orari)

1. In materia di orari vige il principio normativo della libertà di individuazione dei medesimi ad eccezione di quanto previsto dalle specifiche ordinanze a disciplina del funzionamento di singoli mercati ed altresì da provvedimenti del caso adottati nelle forme di legge in presenza della necessità di salvaguardare altri interessi pubblici quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica ovvero il riposo delle persone.

Art. 18 (Regolarizzazione dei pagamenti)

1. Nel solo caso in cui la posizione debitoria del partecipante ai bandi/procedure di cui sopra rispetto al pagamento di TOSAP, TARSUG e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune, ivi incluse quelle per spese condominiali, in conseguenza dell'occupazione di altro/i posteggio/box su aree pubbliche, risulti superiore ad € 5.000,00, lo stesso interessato potrà partecipare alla selezione allegando alla domanda documentazione a riprova del pagamento di almeno il 40% della somma dovuta, con contestuale impegno a versare il residuo con un piano di rientro di non oltre 24 rate mensili da versarsi nei successivi 2 anni.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma e laddove l'interessato risulti vincitore del bando, il titolo concessorio viene provvisoriamente rilasciato per la durata residuale del precitato piano di rientro; il rilascio definitivo del medesimo per l'ulteriore termine ammesso può avvenire, su domanda dell'interessato, soltanto nel caso di integrale pagamento delle suindicate somme. Tali circostanze dovranno risultare da una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario acquirente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da allegare alla predetta domanda.

Art. 19 (subingresso nelle concessioni)

1. Il subingresso e la conseguente voltura di concessioni di natura commerciale relative a posteggi, attrezzati o meno, rilasciate a favore di operatori il commercio su aree pubbliche ovvero di produttori agricoli, di attività di somministrazione od artigiani in possesso di titolo abilitante al commercio su aree pubbliche, con o senza contestuale autorizzazione abilitante all'esercizio, sono ammissibili, oltretutto nel rispetto delle procedure e dei presupposti di legge e/o di regolamento a tal fine previsti, a condizione che:
 - a) il concessionario cedente:
 - I) produca conseguente comunicazione, completa di ogni notizia a tal fine necessaria ivi inclusi gli estremi dell'atto ad effetti reali da cui deriva l'effettivo trasferimento dell'azienda ceduta, ed alla quale andrà comunque allegata una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario cedente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da cui si evinca la regolarità tributaria della posizione del cedente alla data dell'atto di cessione di azienda rispetto al pagamento di Tosap, Tarsug e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali;
 - II) garantisca formalmente il pieno adempimento da parte del subentrante dell'obbligo di pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto da quest'ultimo al Comune di Terni in conseguenza dell'occupazione, accollandosi in proprio i relativi oneri in caso di accertata morosità del subentrante stesso, situazione ricorrendo la quale non è peraltro successivamente consentita la voltura per reintestazione titolo a favore del cedente originario.
 - b) contestualmente l'acquirente produca domanda di voltura titolo completa di ogni notizia a tal fine necessaria ivi inclusi gli estremi dell'atto ad effetti reali da cui deriva l'effettivo trasferimento dell'azienda ceduta; tale domanda sarà comunque inammissibile nel caso in cui venga riscontrata, all'esito delle verifiche sul contenuto della surriportata autodichiarazione per il tramite della Direzione Comunale Attività Finanziarie e Tributi, l'irregolarità tributaria del cedente nei termini di cui sopra. In tal caso la competente Direzione comunale provvede a notificare al richiedente la voltura preavviso di rigetto, con contestuale assegnazione del termine di gg. 60 (sessanta) per la conseguente regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la richiesta viene definitivamente rigettata e si procede a ritirare la concessione. La prosecuzione dell'attività nelle more della surriportata regolarizzazione è consentita solamente nel caso in cui il richiedente la voltura si impegni a sanare integralmente la posizione debitoria del proprio dante causa entro e non oltre il precitato termine di gg. 60 (sessanta). In ogni caso si procede ad archiviare la richiesta di voltura titolo nel caso in cui la comunicazione di cui sopra del concessionario cedente non rechi in allegato la precitata autodichiarazione recante

attestazione di regolarità tributaria.

- c) a parziale deroga delle disposizioni che precedono, in tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, oppure il soggetto incaricato della riscossione per conto di quest'ultima, abbia consentito la rateizzazione di una o più delle predette somme a favore del cedente, il subingresso è ammesso a condizione che l'acquirente si impegni a sanare integralmente la posizione debitoria del proprio dante causa, rispettando il relativo piano di rientro;
- d) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), il titolo concessorio viene provvisoriamente rilasciato a favore dell'acquirente per la durata residuale del precitato piano di rientro; il rilascio definitivo del medesimo per l'ulteriore termine di legge può avvenire, su domanda dell'interessato, soltanto nel caso di integrale pagamento delle suindicate somme, oltreché di quelle direttamente a carico dell'acquirente stesso. Tali circostanze dovranno risultare da una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario acquirente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da allegare alla predetta domanda.

- 2. La disposizione di cui al precedente comma 1, sub a) – II, e riferita all'obbligo di garanzia in capo al cedente delle obbligazioni del subentrante, non si applicano alle domande in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 - (Presenze e assenze)

- 1. Con la sola eccezione degli operatori con posteggio non attrezzato con strutture fisse presso la Cascata delle Marmore e di quelli autorizzati in occasione di eventi di cui al precedente art. 16, i quali devono occupare il posteggio almeno un'ora prima rispettivamente dell'orario di apertura della Cascata, ovvero di inizio dell'evento, il titolare di concessione di posteggio in un mercato o fuori mercato è considerato assente qualora il posteggio medesimo non risulti occupato entro e non oltre le ore 08.00.
- 2. La presenza nei mercati:
 - a) è riconosciuta agli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio e che vi abbiano effettivamente esercitato, salvo documentate cause di forza maggiore, almeno sino alle ore 12.00;
 - b) è riconosciuta agli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio e non vi abbiano potuto partecipare per mancanza di posteggi disponibili;
 - c) non è riconosciuta agli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.
- 3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il computo delle presenze è effettuato mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa.
- 4. L'assegnatario di posteggio in una fiera è considerato assente qualora il posteggio medesimo non risulti occupato entro e non oltre le ore 08.00; nell'ipotesi di assenza di produttori e/o di artigiani i posteggi loro riservati possono essere attribuiti anche ad operatori del commercio su area pubblica nei termini di cui al presente regolamento.
- 5. Nell'ipotesi di fiere di durata superiore ad 1 giorno:
 - a) la presenza è riconosciuta solo nel caso di effettiva partecipazione per tutti i giorni di durata della manifestazione;
 - b) l'assegnatario di posteggio per graduatoria che risulta assente il giorno di inizio della manifestazione perde ogni diritto sul posteggio stesso anche per i giorni successivi;
 - c) il soggetto a cui viene temporaneamente assegnato, nel primo giorno di fiera, un posteggio vacante mantiene il diritto sul posteggio stesso per tutti i giorni di durata della manifestazione.

Art. 21 (Box/posteggi liberi successivamente alle procedure di bando)

- 1. Qualora all'esito delle procedure di bando per l'assegnazione o la riassegnazione di box/posteggi nei mercati o fuori mercato residuasse ancora la disponibilità di uno o più box/posteggi, gli stessi possono essere assegnati a domanda di parte, nel rispetto dei vincoli di destinazione e di tutti i principi e limiti di cui alle vigenti disposizioni comunali oltreché di legge, e comunque prescindendo dall'esperimento di un nuovo bando.
- 2. In tale ipotesi sono considerate concorrenti le domande pervenute nel medesimo mese solare finalizzate ad ottenere il rilascio della stessa concessione di posteggio, nel qual caso si procede a redigere apposita graduatoria nel rispetto dei criteri, punteggi e priorità di cui al bando di riferimento.

Art. 22 - (Rinvio ad altri atti)

- 1. Il numero e la destinazione dei posteggi nei singoli mercati o fuori mercato, inclusi quelli riservati ad alcune categorie di soggetti tra quelli previsti dalla *legge regionale* ed eventualmente quelli destinati ai produttori agricoli, alla vendita di opere del proprio ingegno, ad attività artigianali, alla somministrazione di alimenti e bevande ed all'erogazione di servizi, il numero dei posteggi fuori

<p>mercato, l'individuazione del loro numero d'ordine, della dimensione e della tipologia merceologica e/o del comparto, nonché la data di svolgimento di quelli periodici saranno determinati con apposito atto di Giunta Comunale, di cui costituiranno parte integrante le relative piantine planimetriche.</p> <p>2. Con apposito atto di Giunta Comunale, in ciascun mercato o aree fuori mercato:</p> <ol style="list-style-type: none"> si potrà aumentare, in presenza di adeguate condizioni, il numero dei posteggi esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; sarà determinato il numero dei posteggi assegnabili con bando; potrà comunque essere modificato l'elenco dei posteggi/box fuori mercato come riportato al precedente art. 15, comma 1; si potrà procedere per causa di forza maggiore, per motivi di interesse pubblico o di igiene e sanità, o per finalità di riconversione e riqualificazione, allo spostamento dei posteggi o alla loro totale o parziale soppressione. <p>3. Con apposito atto di Giunta Comunale si potrà procedere all'istituzione in via sperimentale, per il periodo massimo di un biennio, di nuove fiere o mercati. Successivamente la definitiva istituzione dovrà essere adottata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.</p> <p>4. Il numero dei posteggi previsti in ciascuna fiera, inclusi quelli riservati a favore di particolari categorie di soggetti di cui alla <i>legge regionale</i>, l'individuazione del numero d'ordine, della dimensione e della tipologia merceologica e altresì la formulazione della graduatoria, saranno determinati, salvo quanto previsto al successivo punto 5., con apposito atto dirigenziale.</p> <p>5. Alle modalità di funzionamento del Mercato di Natale (individuazione del numero dei posteggi, tipologie merceologiche, ecc.) si provvede con apposito atto di Giunta Comunale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 - (Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore)</p> <p>1. Qualora si verificano eventi imprevisti o altri casi di necessità o di forza maggiore, si può disporre anche a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggi fuori mercato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 - (Decadenza dalle concessioni)</p> <p>1. Oltretutto negli ulteriori casi di legge o di regolamento, le concessioni di box/posteggio possono essere dichiarate decadute ricorrendo qualsiasi situazione di pubblico interesse ed in ogni caso laddove:</p> <ol style="list-style-type: none"> ricorra una situazione di accertata morosità nel pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo al Comune di Terni in conseguenza dell'occupazione per somme pari o superiori ad almeno 6 mensilità ; per mancata ricostituzione del deposito cauzionale nei termini assegnati; ricorra la non utilizzazione dei posteggi attrezzati per più di 16 mesi. <p>2. In ogni caso si procederà alla soppressione dei posteggi non stabilmente attrezzati che si rendessero liberi per cessazione, rinuncia unilaterale, dichiarazione di revoca, di decadenza o analoghe, di titoli relativi ad ogni genere di attività di vendita dei fiori presso il Mercato del Cimitero Centrale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 - (Realizzazione di chioschi)</p> <p>1. La realizzazione di chioschi per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica o analoghe è subordinata al positivo espletamento di ogni conseguente procedura ed in particolare di quella edilizia.</p> <p>2. La realizzazione di tali chioschi avviene ad integrale spese, cura e responsabilità del concessionario.</p> <p>3. Nel caso di mancato rinnovo della concessione di suolo ovvero laddove la stessa risulti oggetto di atto di ritiro comunque denominato, il proprietario della struttura sarà tenuto a ripristinare l'area a proprie spese, cura e responsabilità secondo le procedure di legge e a restituire la medesima nelle originarie condizioni libera da ogni ingombro, fatti salvi gli eventuali accordi citati al precedente art. 4, comma 6, sub III – secondo cpv.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 - (Obblighi di esposizione)</p> <p>1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.</p> <p>2. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.</p> <p>3. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 - (Disposizioni merceologiche)</p> <p>1. In coincidenza con le manifestazioni e/o ricorrenze successivamente indicate, gli operatori su aree pubbliche conseguentemente autorizzati all'occupazione temporanea di posteggio potranno porre in vendita esclusivamente i seguenti prodotti:</p>

- a) periodo di carnevale: articoli attinenti la manifestazione comunque esclusi quelli proibiti per motivi di pubblica sicurezza, e frutta secca e/o dolciumi;
- b) cantamaggio ternano: prodotti dolciari, frutta secca e porchetta;
- c) ricorrenza dei Defunti: prodotti dolciari, fiori recisi e piante;

TITOLO VII - AMBITI DEL TERRITORIO INTERDETTI ALL'ATTIVITA' DI VENDITA

Art. 28 - (Zone vietate)

1. Non è consentito esercitare alcuna forma di commercio su aree pubbliche nelle seguenti vie e/o piazze cittadine:
 - Piazza Europa;
 - Piazza della Repubblica;
 - C.so Tacito;
 - L.go Villa Glori;
 - Piazza Tacito (limitatamente alla parte sovrastante il parcheggio).
2. In deroga al divieto di cui al precedente comma è consentita:
 - a) l'attività di vendita effettuata da parte di organizzazioni di volontariato, di cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 ed analoghi, a condizione che non ricorra alcuna finalità di lucro ovvero professionalità nell'attività;
 - b) la vendita di palloncini effettuata in forma itinerante durante il periodo di Carnevale ed in occasione della sfilata dei carri di maggio;
 - c) l'attività di commercio su aree pubbliche di operatori ammessi al tradizionale Mercatino di Natale effettuata, oltreché in Piazza Solferino, anche in Piazza Europa ed in Piazza della Repubblica;
 - d) l'attività di commercio su aree pubbliche di operatori ammessi durante il periodo di Carnevale ed in occasione della sfilata dei carri di maggio, sempre con divieto di posizionare veicoli e comunque limitatamente alla parte sovrastante il Parcheggio di Piazza Tacito e su Corso Tacito, esclusivamente sul lato destro dall'intersezione tra Piazza Tacito e Corso Tacito sino al termine del muro di cinta della palazzina "Ex Foresteria della Terni",
 - e) l'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di fiere previste con apposito atto di Giunta Comunale;
 - f) sempre con divieto di posizionare veicoli, l'attività di commercio su aree pubbliche sulla parte sovrastante il Parcheggio di Piazza Tacito, in coincidenza di eventi di particolare rilevanza quali fiere campionarie, mostre mercato, concerti, spettacoli in genere, iniziative sportive, eventi culturali e/o analoghi, comunque con il limite di massimo n. 2 autorizzazioni - concessioni rilasciabili;
3. Il divieto di cui al precedente comma 1. è esteso anche all'attività dei produttori agricoli, degli hobbisti e del commercio di prodotti del proprio ingegno, mentre non si applica ad iniziative diverse da quelle vietate ai sensi del presente articolo.
4. ***Nelle vie e/o piazze ricomprese nell'isola pedonale o nell'area pedonale urbana non è comunque consentito esercitare attività di vendita con utilizzo di veicolo. Il Comune può accordare eventuali deroghe connesse ad iniziative di street food, anche in deroga a quanto previsto al precedente comma 1:***
 - a) ***di carattere generale, sempre nel rispetto di tutti i limiti, i divieti, le cautele e le condizioni di cui alla successiva lett. b) per quanto applicabili;***
 - b) ***di carattere particolare a condizione che le stesse:***
 - ***vengano proposte congiuntamente ad operatori (commerciali inclusi i pubblici esercizi od artigianali o di servizio) in sede fissa, al fine di promuovere iniziative di richiamo, promozione o vivacizzazione del contesto urbanistico o delle rispettive attività di questi ultimi;***

- *vengano svolte nelle immediate adiacenze dei locali di esercizio dei predetti operatori in sede fissa;*
- *abbiano la durata di non più di 3 giorni necessariamente consecutivi, senza che le stesse possano essere riproposte decorsi almeno 2 mesi;*
- *non determinino alcun genere di emissione di fumo od odore in misura superiore alla normale tollerabilità;*
- *risultino in ogni caso compatibili con il contesto urbano interessato senza occludere o nascondere anche parzialmente la visibilità o l'accesso di altre simili attività in sede fissa, fatto salvo il nulla osta da parte dei rispettivi titolari;*
- *siano caratterizzate da veicoli attrezzati in modo esteticamente gradevole oltreché sicuri sotto ogni profilo di legge; la qualità estetica dei veicoli sarà soggetta al parere dell'ufficio competente in materia di arredo urbano, sulla base delle eventuali vigenti disposizioni in materia;*
- *non comportino modifiche o intralci di qualunque genere al regolare traffico veicolare;*
- *le relative domande pervengano almeno 30 gg. prima dello svolgimento dell'iniziativa; tali domande dovranno tra l'altro:*
 - *essere presentate, unitamente ad ogni indicazione di dettaglio (luoghi, date ed orari di svolgimento eccetera), da operatori commerciali su aree pubbliche regolarmente legittimati all'esercizio anche con riferimento ai profili igienico sanitari, con sottoscrizione altresì dell'operatore in sede fissa con il quale si intende svolgere l'iniziativa;*
 - *essere accompagnate da una dichiarazione sul rispetto di tutte le condizioni di sicurezza del veicolo ed in particolare di quelle impiantistiche, antincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro, oltreché delle condizioni di cui al presente articolato;*
 - *recare in allegato le fotografie del veicolo che si intende utilizzare, la planimetria quotata dell'occupazione richiesta e la copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari la richiesta;*
- *non risultino in contrasto con qualsiasi ulteriore elemento di interesse pubblico e comunque vengano svolte nel rispetto di qualunque ulteriore disposizione prevista al riguardo ed in particolare di quelle igienico sanitarie.*

Analoga deroga a quella prevista alla precedente lettera b) può essere ammessa in occasione di manifestazioni di carattere esclusivamente politico tenute durante il periodo di campagna elettorale, e ciò nel rispetto di tutte le precitate condizioni, limiti e cautele, con la sola eccezione di quella costituita dall'organizzazione congiunta con i precitati operatori in sede fissa e che quindi solo in tali ipotesi non è necessariamente richiesta.

5. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante:

- in tutto il Centro Storico, così come individuato con separata determinazione dirigenziale, con la sola eccezione della vendita di palloncini durante il periodo di Carnevale ed in occasione della sfilata dei carri di maggio;
- in luoghi posti ad una distanza inferiore a 300 m. lineari da quelli di svolgimento di fiere o mercati;
- nelle zone adiacenti gli incroci e gli assi di scorrimento;
- in luoghi nei quali lo svolgimento dell'attività crei intralcio al traffico e/o problemi di circolazione stradale.

6. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante di prodotti alimentari:

- nelle piazza e strade non asfaltate o non pavimentate;

- nelle immediate vicinanze di allevamenti, del mattatoio e di punti di commercializzazione di animali vivi.

TITOLO VIII – Ulteriori disposizioni, sanzioni ed abrogazioni

Art. 29 (ulteriori disposizioni)

1. L'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di accordare, agli operatori titolari di concessione di posteggio all'interno di mercati rilocalizzati presso altra sede, riduzioni del canone concessorio per un periodo predeterminato o contribuzioni che saranno valutate in relazione all'eventuale disagio sostenuto, derivante dalla rilocalizzazione medesima ed erogate con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.
2. Non si ritiene opportuno e pertanto non è consentito integrare l'elenco delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche con posteggi fuori mercato tramite il ricorso alla procedura di retrocessione prevista dalla *legge regionale*.
3. In tutti i bandi da emanarsi ai sensi del presente regolamento verranno previste le specifiche cause di inammissibilità delle relative richieste di partecipazione tra le quali dovranno comunque figurare:
 - I) la non ricorrenza di uno o più delle condizioni di legge o di regolamento previste ai fini del legittimo esercizio della specifica attività;
 - II) la non ricorrenza della regolarità tributaria del richiedente rispetto al pagamento di TOSAP, TARSUG e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune, ivi incluse quelle per spese condominiali, in conseguenza dell'occupazione di altro/i posteggio/box su aree pubbliche, fatta salva la procedura descritta al precedente comma 1. ed al precedente art. 18;
 - III) la non ricorrenza della regolarità delle posizioni ai fini DURC (solo nel caso di commercianti su aree pubbliche); inoltre nel bando dovranno essere predisposte specifiche disposizioni a disciplina delle varie conseguenze dell'irregolarità ai fini DURC riferite a casi specifici e ciò soprattutto laddove la domanda venga avanzata congiuntamente da dante ed avente causa di azienda condotta in affitto;
 - IV) la circostanza che il posteggio/box posto a bando venga richiesto per una destinazione diversa da quella fissata dall'Amministrazione.
4. Tutti i bandi da emanarsi ai sensi del presente regolamento dovranno altresì prevedere la condizione del versamento da parte del vincitore di un deposito cauzionale pari a 6 (sei) mensilità del canone vigente, anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del regolare pagamento del canone annuo di concessione e della eventuale quota relativa ai c.d. servizi accessori, oltreché di qualsiasi danno cagionato al patrimonio comunale.
5. L'assegnazione dei posteggi all'interno dei mercati avviene escludendo in ogni caso il ricorso alla rotazione tra gli operatori.
6. Nel caso in cui si determini qualsiasi genere di sovrapposizione tra concessioni rilasciate a diversi operatori, ed in particolare qualora ciò accada in conseguenza di partite di campionato e conseguenti anticipi, posticipi, recuperi, modifiche di orario, turni infrasettimanali di Coppa Italia o partite amichevoli della Ternana calcio, il Dirigente del Dipartimento Sviluppo adotta i conseguenti provvedimenti prioritariamente al fine, se possibile, di conciliare i diversi interessi anche tramite limitazioni dell'orario di esercizio, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, preferendo l'operatore che vanti una maggiore anzianità di concessione.
7. Sino all'approvazione da parte della Giunta Comunale di ogni atto cui rinvia il presente regolamento ed in particolare quello di cui al precedente art. 22, continuano ad applicarsi per quanto compatibili le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 442/2006 e s.m.i.
8. Nel caso in cui dovessero essere successivamente emanati atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui al presente regolamento, le prime si intenderanno immediatamente applicabili anche in assenza di atti formali di recepimento.
9. La Giunta Comunale può adottare atti in deroga a tutti i criteri e conseguenti punteggi e comunque alle altre disposizioni riportate nel presente regolamento nel caso in cui dovessero essere successivamente emanate risoluzioni ministeriali od altri provvedimenti di qualsiasi natura con esso incompatibili.

Art. 30 - (Vigilanza e sanzioni)

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali e del presente regolamento, spettano agli Organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatte salve diverse sanzioni amministrative e sempreché il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento incluse quelle di cui all'allegato A (disciplina dei mercati e

delle fiere e di ogni ulteriore forma di commercio su aree pubbliche) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00.

3. In conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 29, D. Lgs. 114/1998, in caso di particolare gravità o di recidiva nella violazione, potrà essere disposta la sospensione dell'attività di vendita in un mercato o fuori mercato sino a venti giorni, oppure l'esclusione dalla successiva edizione della fiera.
4. Restano ferme tutte le ulteriori sanzioni previste dal *decreto*, dalla *legge regionale* e da qualsiasi ulteriore disposizione di legge.

Art. 31 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e relativo allegato A ed in particolare quelle di cui:
 - a) alla disciplina approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2004 e s.m.i., fatta salva l'ultrattività delle relative disposizioni attuative citate al precedente art. 29, comma 6;
 - b) alle disposizioni relative al Mercato di Natale, incluse le deliberazioni di Giunta Comunale n. 474 del 2.10.2003, n. 448/2008, n. 109/2014 e n. 149/2014.

ALLEGATO A
(DISCIPLINA DEI MERCATI, DELLE FIERE E DI OGNI ULTERIORE FORMA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE)

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Oltre a quanto stabilito ai sensi di tutte le vigenti norme, le presenti disposizioni disciplinano il regolare svolgimento delle attività economiche esercenti nei mercati (inclusi quelli straordinari, settimanali, delle anticherie, di Natale, eccetera), nelle fiere, presso posteggi fuori mercato, o, per quanto compatibile o ammissibile in forma itinerante, e si applicano pertanto nei confronti di qualsiasi operatore legittimato ad ogni forma di vendita al dettaglio su aree pubbliche inclusi hobbisti, categorie protette, produttori agricoli, artigiani, eccetera.
2. Restano in ogni caso ferme tutte le ulteriori disposizioni in materia di:
 - a) requisiti, autorizzazioni e/o notifiche di inizio attività di carattere igienico sanitario in materia di commercio su aree pubbliche, in particolare per la commercializzazione di carne fresca o congelata, di prodotti ittici freschi o congelati, di pane, latte ed oli commestibili, di funghi spontanei epigei;
 - b) ulteriori autorizzazioni per la vendita di determinati prodotti;
 - c) pesi e misure, in particolare per quanto riguarda i contenitori e le bilance utilizzate;
 - d) tasse e servizi;
 - e) obbligo di esposizione dei prezzi di vendita ed ogni altra normativa a tutela del consumatore.

Art. 2 (Obblighi, prescrizioni e divieti)

1. Gli operatori devono provvedere a propria cura e spese:
 - a) agli allacci per la fornitura di energia elettrica, dotandosi di conseguente dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da esibire a richiesta degli organi addetti al controllo. Qualora vengano utilizzati gruppi elettrogeni, gli stessi dovranno risultare conformi a tutte le disposizioni in materia;
 - b) a dotarsi di dichiarazioni di corretto montaggio delle eventuali strutture mobili, da esibire a richiesta degli organi addetti al controllo;
 - c) alla stipula e pagamento di polizze assicurative per incendio e responsabilità civile verso terzi;
 - d) alla pulizia degli stands.
2. Gli operatori devono in ogni caso:
 - a) attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, dotandosi di tutti i necessari atti di assenso da parte delle Autorità Comunali e/o della locale Unità Sanitaria;
 - b) attenersi scrupolosamente agli eventuali orari di svolgimento, così come individuati con distinti Provvedimenti Sindacali;
 - c) conformarsi a tutte le disposizioni in materia di pesi e misure: in particolare gli strumenti di pesatura devono essere regolarmente verificati, puliti e disposti in modo da consentire la verifica da parte degli acquirenti;
 - d) dotarsi di almeno 1 estintore da detenere in perfetto stato di efficienza;
 - e) essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce in modo tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico;
 - f) usare modi garbati con il pubblico;
 - g) garantire la parità di trattamento tra i consumatori;
 - h) garantire la vendita di tutti i prodotti esistenti presso il box o il posteggio, ivi inclusi quelli eventualmente tenuti in disparte o comunque celati alla vista del pubblico;
 - i) esporre le merci senza alcun genere di artificio tale di indurre il pubblico in inganno;
 - j) collocare i prodotti alimentari su piani rialzati da terra ad un'altezza non inferiore a cm. 100 dal suolo ed avere banchi di esposizione facilmente lavabili, disinfettabili e muniti di idonei sistemi per proteggere le merci da contaminazioni esterne;

- k) collocare i prodotti ortofrutticoli ed i prodotti alimentari confezionati non deperibili ad un'altezza dal suolo inferiore a quella prevista alla lettera precedente, ma comunque non inferiore a 50 cm. dal suolo;
- l) qualora trattasi di venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere, avvisare il pubblico del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, gli stessi dovranno mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati;
- m) evitare che le merci vengano accatastate in modo comunque pericoloso;
- n) evitare l'emanazione di esalazioni sgradevoli delle merci eventualmente trattate;
- o) evitare di intralciare i luoghi di transito, i passaggi pedonali, ecc. anche nel corso delle operazioni di carico e scarico merci;
- p) gettare negli appositi cassonetti al di fuori delle strutture mercatali tutte le immondizie immediatamente dopo il termine dell'attività di vendita, seguendo le eventuali indicazioni in materia di raccolta differenziata;
- q) vestire camici bianchi puliti in occasione della vendita di prodotti alimentari;
- r) fornire agli agenti addetti ai controlli ed al personale deputato alla custodia le notizie relative all'attività esercitata;
- s) conformarsi a tutte le indicazioni impartite da parte del Personale del Corpo Polizia Municipale, della locale A.S.L., e/o da parte di quello addetto alla custodia.

3. Gli operatori devono altresì osservare le seguenti precauzioni e cautele:

- a) devono sempre e comunque essere adottate tutte le cautele necessarie al fine di evitare che vengano arrecati danni alla superficie o alle strutture;
- b) devono sempre e comunque essere adottate tutte le cautele necessarie al fine di evitare che vengano arrecati danni al pubblico e/o agli altri operatori, in particolare nel caso di trattamento di materiali infiammabili e/o comunque pericolosi per quanto ammissibili, oppure nel corso della lavorazione di generi alimentari;
- c) laddove trattasi di attività che utilizzano impianti di riscaldamento, di preparazione o di cottura di cibi, i medesimi dovranno risultare conformi ad ogni relativa prescrizione tecnica, con obbligo soprattutto di utilizzare apparecchiature a norma idonee allo specifico utilizzo e destinazione d'uso, mantenendo opportune distanze di sicurezza dagli avventori e da sostanze infiammabili secondo quanto previsto nei relativi manuali d'uso; inoltre eventuali contenitori di GPL possono configurare attività soggette alla prevenzione incendi per depositi superiori a 75 kg.

Gli operatori commerciali saranno in ogni caso ritenuti responsabili dei danni cagionati.

4. Agli operatori non è assolutamente consentito di:

- a) rifiutare le proprie prestazioni al pubblico, neanche se trattasi di richieste di merci e/o derrate in misura minima;
- b) occultare le merci;
- c) occupare spazio pubblico oltre a quello concesso;
- d) cedere o dividere con altri operatori lo spazio assegnato;
- e) effettuare ogni genere di modifica ai posteggi e/o ai box in mancanza di preventiva autorizzazione;
- f) con la sola eccezione dei normali usi commerciali, esporre alla vista del pubblico bestie macellate o parti di esse;
- g) utilizzare impianti di riproduzione musicale, salvo che per i commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva ed a condizione che il volume non rechi disturbo e che gli esercenti risultino in possesso di ogni eventuale atto d'assenso a tal fine necessario;
- h) sporcare il suolo pubblico con ogni genere di immondizia, derivato o scarto di lavorazione, ecc.
- i) gettare acqua o detersivi sui pavimenti;
- j) detenere materiale infiammabile o comunque estraneo al genere di commercio autorizzato;
- k) praticare fori sul pavimento;

- l) installare strutture mobili quali gazebo (diversi dagli stands), palchi e/o tribune in assenza di preventiva autorizzazione;
 - m) posizionare eventuali barriere laterali in modo tale da limitare o escludere la visibilità dei banchi contigui;
 - n) posizionare sedie o tavolini in assenza di preventiva autorizzazione;
 - o) porre in vendita merci deperite;
 - p) richiamare il pubblico con grida, con apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere o con insistenti offerte di merci;
 - q) effettuare contrattazioni all'ingrosso;
 - r) utilizzare bilance a stadera rette a mano;
 - s) utilizzare sistemi di illuminazione diversi da quelli elettrici, i quali dovranno comunque risultare conformi alle vigenti normative di settore e che potranno essere utilizzati solo conformemente alla loro destinazione come da relativo manuale d'uso;
 - t) utilizzare stufe alimentate con bombole di gas oppure a carbonella;
 - u) predisporre punti di preparazione, di riscaldamento o di cottura cibi che utilizzino apparecchiature diverse da quelle elettriche, le quali dovranno comunque risultare conformi alle vigenti normative di settore e che potranno essere utilizzati solo conformemente alla loro destinazione come da relativo manuale d'uso;
 - v) occludere in qualsiasi modo eventuali griglie di aerazione sottostanti.
5. In tutti i mercati, nelle fiere o presso i posteggi fuori mercato inclusi quelli temporanei è inoltre vietato a chiunque:
- a) salva espressa autorizzazione, tenere concertini dal vivo oppure esercitare le attività di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore simili, a condizione che simili iniziative abbiano la finalità di promuovere l'attrattività del mercato o della fiera intesa nel suo complesso;
 - b) l'esercizio dell'attività di mangiafuoco, cartomante o mestieri similari;
 - c) introdurre cani o altri animali (solo laddove trattasi di mercati e comunque esclusi i cani a servizio di persone cieche o ipovedenti), cicli e motocicli oppure veicoli di qualsiasi genere ad esclusione di quelli utilizzati per la vendita e per le operazioni di carico e scarico, da effettuarsi negli orari consentiti e mantenendo rigorosamente il motore spento;
 - d) accendere fuochi;
 - e) l'ingresso alle persone in stato di ebbrezza;
 - f) compiere qualunque atto che possa turbare o compromettere l'ordine, la sicurezza e la pulizia del mercato. In particolare è vietato ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazioni dei prezzi;
 - g) praticare aste pubbliche;
 - h) sopprimere animali;
 - i) vendere animali vivi in aree contigue ad altre presso le quali vengono commercializzati prodotti alimentari;
 - j) trattare in qualsiasi modo animali morti, salvo che nei laboratori regolarmente autorizzati.
- Restano comunque fermi gli eventuali ulteriori divieti stabiliti con diverse disposizioni.
6. Gli operatori possono utilizzare tende parasole e/o cartelli, munendosi di conseguente autorizzazione, a condizione che le stesse risultino compatibili con le disposizioni in materia di arredo urbano.
7. Gli operatori devono mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi all'interno degli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
8. In tutti i casi di cessazione dell'attività o di revoca/decadenza dalla autorizzazione/concessione, i box, i banchi e i posteggi, comprese le pertinenze, dovranno essere lasciati liberi da persone e/o cose nel termine che sarà fissato dalla competente Direzione comunale. In caso di inottemperanza si procederà

d'ufficio allo sgombero ed al ripristino dello stato dei luoghi imputando tutte le spese a carico dell'operatore inadempiente.

Art. 3 (Assegnazione di posteggio agli esercenti la vendita dei prodotti dei propri fondi)

1. L'assegnazione di posteggio agli esercenti la vendita dei prodotti dei propri fondi al Mercato Comune di largo Manni avviene tramite sorteggio, effettuato da parte del personale comunale addetto alla custodia, tra gli operatori che risultino presenti all'orario stabilito dalle specifiche disposizioni sindacali.
2. L'assegnazione di posteggio agli esercenti la vendita dei prodotti dei propri fondi al Mercatino settimanale di San Martino presso il Foro Boario avviene sotto la vigilanza e le direttive del Personale del Corpo Polizia Municipale, il quale provvederà altresì ad assicurare il controllo sul corretto oltreché sicuro svolgimento del mercato e della rilevazione delle presenze effettive degli operatori.

Art. 4 (Ulteriori disposizioni valesvoli per le fiere e per posteggi fuori mercato od in forma itinerante)

1. Nel caso di fiere, posteggi fuori mercato o commercio in forma itinerante, gli operatori devono provvedere a propria cura e spese a smontare immediatamente, al termine dell'occupazione, le eventuali strutture e comunque liberare gli spazi occupati sia dai veicoli, sia da ogni ingombro, ivi inclusi i rifiuti, i quali dovranno essere chiusi in sacchetti a perdere da gettare negli appositi contenitori ovvero differenziati qualora venga organizzata la relativa raccolta.
2. Detti operatori devono altresì osservare le seguenti precauzioni e cautele:
 - a) adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare che vengano arrecati danni alla superficie, alla segnaletica stradale e comunque a qualsiasi bene di proprietà pubblica o privata;
 - b) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
3. Agli operatori è vietato di:
 - a) ancorare le strutture mobili eventualmente utilizzate tramite fori, gancie/o picchetti qualora da ciò consegua qualsiasi genere di danno alla superficie;
 - b) esporre o pubblicizzare i prodotti posti in vendita utilizzando alberi o segnali stradali.
4. I veicoli degli operatori esercenti la vendita di prodotti soprattutto alimentari devono risultare conformi a tutte le vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica oltreché di pubblica sicurezza, impiantistica e di prevenzione incendi.
5. Gli stands eventualmente utilizzati devono risultare conformi a tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
6. Gli operatori devono mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi all'interno degli spazi oggetto del posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
7. L'utilizzo di teli, tendoni e simili è consentito solo in caso di eccessiva insolazione, pioggia o altre intemperie.
8. Il posizionamento degli operatori avviene sotto le direttive e la vigilanza del Personale del Corpo Polizia Municipale. Detto Personale è altresì incaricato del controllo sul corretto oltreché sicuro svolgimento dell'attività e della rilevazione delle presenze effettive degli operatori.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono per quanto ammissibile e compatibile anche all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DELLA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

ESTRATTO - Approvato con D.G.C. n. 442 del 24.08.2006 con modificazioni disposte ai sensi delle
DD.G.C. nn. 617 del 14.12.2006; 180 del 17.5.200; 430 del 20.09.2007; 509 del 31.10.2007; 161
del 10.04.2008; 154 del 9.4.2009; 102 del 6.10.2009; n 63 del 2.3.2010; 332/2010; 171 del
6.7.2011; 365 del 30.11.2011; 79 del 13.3.2012; 123 del 18.4.2012, 299 del 4.9.2012, 26 del
01.02.2013, 29 del 29.01.2014, 5 del 9.7.2014, 9 del 14.01.2015, 160 del 20.1.2015 e 277/2017

TITOLO I

- Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
- Art. 2 (Posteggi nei mercati comunali)
- Art. 3 (Attività di somministrazione nei mercati comunali)
- Art. 4 (Posteggi nei mercati assegnabili tramite bando)
- Art. 5 (Posteggi fuori mercato)
- Art. 6 (Posteggi fuori mercato assegnabili su domanda)
- Art. 7 (Date di svolgimento del Mercato di San Martino)
- Art. 8 (Disposizioni merceologiche)
- Art. 9 (Posteggi liberi successivamente al bando)
- Art. 10 (Trattamento dei dati personali)
- Art. 11 (Disposizioni procedurali)
- Art. 12 (Disposizioni finali)

TITOLO II

ALLEGATI

- A (Procedura di miglioria – articolo unico) - omissis
- B (Bando per l'assegnazione di posteggi liberi nei mercati) omissis
- C (Planimetrie) omissis
- D (Modelli domande) omissis

TITOLO I

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le presenti disposizioni sono adottate in attuazione dell'art. 14 della disciplina comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 19.04.2004 e concludono gli adempimenti previsti dall'art. 13, L.R. n. 6/2000.
2. Con il termine *legge regionale* si intende la L.R. Umbria n. 6/2000.
3. Con il termine *piano comunale* si intende la disciplina comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 19.04.2004.

Art. 2 (Posteggi nei mercati comunali)

1. Presso i Mercati comunali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del piano comunale sono previsti i seguenti posteggi secondo il numero, le riserve e le destinazioni di cui alla tabella che segue:

MERCATO	Numero dei posteggi previsti			Destinati a												
				soggetti art. 6 c 8, lett. b			operatori su aree pubbliche			produttori agricoli			opere ingegno	attività di somm.ne	attività di servizio	
	TOTALE	alimentari	misto	non alimentari	alimentari	misto	non alimentari	alimentari	misto	non alimentari	alimentari	misto				non alimentari
Centrale Coperto	Rinvio a successivi atti															
Rionale Cesure	15	9	4	2	-	-	-	7	4	2	2	-	-	-	1	-
Rionale Campitelli	8	2	3	3	-	-	-	2	3	3	-	-	-	-	1	-
Rionale Strada Le Grazie	6	5	-	1	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	1	-
Cascata Belvedere inf.	24	8	4	10	-	-	-	8	4	10	-	-	-	4	-	-
Cascata Belvedere sup.	Rinvio a successivi atti															
Largo Cairoli	12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
Cimitero Centrale	14	-	-	14	-	-	-	-	-	9	-	-	5	-	-	-
Settimanale S. Martino	147	28	-	115	-	2	2	23	-	108	13	-	2	-	1	-

2. I posteggi del Mercato Coperto e del Mercato della Cascata Belvedere superiore si intendono quelli esistenti, in attesa di quanto verrà determinato con successivi appositi atti;
3. I posteggi del mercato di Largo Cairoli e quelli riservati ai produttori agricoli presso il mercato dei fiori del Cimitero Centrale (in planimetria tavola 47 dal n. 10 al n. 14) si intendono provvisoriamente confermati in attesa della individuazione di una diversa localizzazione nello stesso ambito;
4. Per quanto riguarda il numero d'ordine dei singoli posteggi, la loro dimensione, destinazione, eventuale tipologia merceologica e/o di comparto, oltreché l'eventuale possibilità ad essere assegnati in concessione decennale, anche limitatamente ad uno o più giorni della settimana, a seguito dell'esperimento della procedura di miglioria e di quella di bando, si rinvia ai prospetti ed alle planimetrie costituenti parte integrante del presente atto.
5. *Con le sole limitazioni di seguito indicate, la destinazione dei posteggi di cui al presente provvedimento consente:*
 - a) *di porre in vendita, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione di legge e/o di regolamento in particolare di carattere igienico sanitario, prodotti o del settore alimentare, o del settore non alimentare, od entrambi;*
 - b) *laddove trattasi di box attrezzati, di esercitare anche una o più tra le seguenti attività aventi carattere esclusivamente artigianale e di porre in vendita gli eventuali conseguenti prodotti:*
 - *preparazione di succhi di frutta e di ortaggi;*
 - *gelateria e pasticceria;*
 - *pizzeria al taglio ed altri prodotti di gastronomia;*

- *pasta alimentare fresca e all'uovo;*
- *preparazione di condimenti e spezie;*
- *preparazione di piatti pronti;*
- *tessitura;*
- *fabbricazione di tessuti a maglia;*
- *confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;*
- *fabbricazione di tappeti e moquette;*
- *fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;*
- *fabbricazione di ricami;*
- *fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;*
- *sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;*
- *fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;*
- *laboratori di cornici;*
- *legatoria e servizi connessi;*
- *artigianato artistico;*
- *riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili;*
- *riparazione di mobili e di oggetti di arredamento;*
- *laboratori di tappezzeria;*
- *riparazione di strumenti musicali.*

Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto di ogni ulteriore disposizione di legge e/o di regolamento in particolare di carattere igienico sanitario.

Le attività artigianali sopra elencate potranno essere condotte esclusivamente e tra l'altro da chi risulti regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

L'eventuale adeguamento alle suddette ulteriori disposizioni di legge e/o di regolamento dovrà avvenire a cura e spese degli operatori interessati, in particolare per ciò che concerne i vari allacci ad utenze idriche, elettriche, ecc., rispetto ai quali andranno dagli stessi esercenti acquisite conseguenti attestazioni, autorizzazioni e/o dichiarazioni di conformità.

La destinazione di tutti i box/posteggi esistenti presso i civici cimiteri cittadini consente di porre in vendita esclusivamente articoli funerari, fiori e piante e non è in ogni caso estensibile ad altri prodotti.

Rimane ferma la destinazione commerciale dei box esistenti presso il mercato comune di Largo Manni. la quale consente, a norma del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 20.11.2011, la sola commercializzazione dei prodotti del settore merceologico alimentare ed eventualmente quelli complementari a questi ultimi del settore non alimentare, e altresì quelli del settore florovivaistico, fatte salve le deroghe di cui all'art. 1, comma 4.; in coerenza con tale destinazione, le attività artigianali che ivi potranno essere esercitate sono soltanto quelle riferite ai prodotti alimentari comunque ricompresi nell'elencazione che precede.

Non è in ogni caso consentita la predisposizione di punti di preparazione, di riscaldamento o di cottura cibi che utilizzino apparecchiature diverse da quello elettriche.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni di legge e/o di regolamento e ciò con particolare riferimento a quelle di carattere edilizio ed a quelle connesse alle procedure di competenza del SUAPE.

*Anche nel caso di sub ingresso o rinnovo delle concessioni riferite ad attività artigianali condotte presso box ubicati su aree pubbliche, si applicano le disposizioni riferite alla regolarità tributaria del cedente di cui al successivo art. 12, commi 11 e 12. **(comma così sostituito dalle DD.G.C. nn. 161/2008, 332/2010 e 9/2015)***

6. *La dimensione di ciascuno dei box/posteggi nei mercati o fuori mercato, non può essere ampliata, nemmeno ricorrendo all'accorpamento dei posteggi stessi, siano essi attrezzati o meno. In deroga alla disposizione che precede, presso il Mercato Comune di Largo Manni, il Mercato Cimitero Centrale, il Mercato Rionale Strada Le Grazie, il Mercato Rionale di Cesure ed il Mercato Rionale di Campitelli, può essere consentito, su domanda degli interessati e comunque previo esperimento della relativa procedura edilizia per il tramite del SUAPE, l'accorpamento di due box confinanti, a condizione che ciò non determini alcun genere di pregiudizio alla sicurezza, all'accessibilità o alla piena fruibilità, al decoro e/o alle condizioni igienico sanitarie della struttura o delle altre attività ivi presenti, ovvero alla visibilità di queste ultime. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3, della LR n. 10/2014, oltretutto quelle riferite alla durata delle singole concessioni e comunque ogni ulteriore disposizione vigente al riguardo. **(comma così sostituito dalla D.G.C. n. 277/2017).***
7. La possibilità di attrezzare i posteggi con chioschi, box e simili è subordinata alla conformità urbanistica ed edilizia. Per la conseguente procedura autorizzatoria costituisce presupposto il previo rilascio del titolo commerciale.

Art. 3 (Attività di somministrazione nei mercati comunali)

-Articolo sostituito con DGC n. 5 del 9.7.2014 e successivamente integrato con DGC 160/2015-

9. In ciascuno dei mercati di Cesure e Campitelli può essere consentito destinare non più di un box alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
10. Gli interessati, già in possesso di autorizzazione-concessione abilitante al commercio su aree pubbliche, dovranno presentare conseguente domanda di cambio di destinazione d'uso e successivamente, in caso di accoglimento, formalizzare segnalazione certificata di inizio attività, ed a tal fine dovranno risultare, alla data della domanda ed a pena di inammissibilità, in possesso di tutti i requisiti morali, professionali e di idoneità dei locali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di somministrazione.
11. Sono considerate concorrenti le domande di cui al precedente comma presentate al Comune di Terni nel medesimo mese solare ed a tal riguardo si tiene conto degli stessi principi di cui alla successiva lettera c. In tal caso la conseguente graduatoria sarà redatta secondo l'ordine delle seguenti priorità:
 - a. maggiore anzianità di concessione nel mercato;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche;
 - c. data di spedizione dell'istanza al Comune di Terni così come comprovata o dalla relativa PEC, ovvero dal timbro apposto dal personale comunale addetto alla ricezione della corrispondenza; nel caso di invio via posta fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante nel solo caso di raccomandata A/R, mentre negli altri casi fa fede esclusivamente il timbro apposto dall'ufficio protocollo comunale e pertanto l'inoltro avviene ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.
12. Verrà disposto il divieto di prosecuzione attività/la decadenza e/o il ritiro comunque denominato del

titolo abilitante l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltreché ricorrendo le specifiche condizioni di legge o di regolamento in materia, anche laddove venga meno la concessione d'uso del box inclusi i casi di sua revoca, dichiarazione di decadenza o di ritiro a qualsiasi titolo disposto, ovvero di trasferimento, rilocalizzazione, cessazione eccetera del mercato per qualsiasi motivo di pubblico interesse.

13. Il rinnovo della concessione relativa ai locali d'esercizio ed il subentro a qualsiasi titolo nell'attività di somministrazione cui al presente articolo è consentita, oltreché nel rispetto di ogni vigente disposizione in materia, soltanto laddove ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 12, commi 11 e 12, in materia di regolarità tributaria della posizione del cedente.
14. Le attività di somministrazione autorizzate ai sensi del presente articolo si conformano agli orari delle attività di vendita nel mercato laddove previsti. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di autorizzare l'estensione dell'orario di esercizio successivamente alla chiusura delle attività commerciali a condizione che non osti alcun motivo di pubblico interesse.
15. Agli esercenti l'attività di somministrazione in questione è fatto divieto di tenere trattenimenti danzanti ex art. 68 T.U.L.P.S presso il mercato medesimo.
16. Le attività di somministrazione autorizzate ai sensi del presente articolo si conformano agli orari delle attività di vendita nel mercato e devono in ogni caso essere esercitate, a pena di revoca, tutti i giorni con possibilità di osservare la chiusura al pubblico per non più di un giorno alla settimana. L'Amministrazione Comunale, nei limiti di cui alle disposizioni sindacali in materia di orari dei pubblici esercizi, si riserva la possibilità di autorizzare l'estensione dell'orario di esercizio successivamente alla chiusura delle attività commerciali a condizione che non osti alcun motivo di pubblico interesse.
17. Agli esercenti l'attività di somministrazione presso i mercati di cui al comma 1 è fatto divieto di tenere trattenimenti danzanti ex art. 68 T.U.L.P.S.
18. Tutti gli esercenti le attività di commercio su aree pubbliche regolarmente condotte con concessione di box/posteggio presso l'area del belvedere superiore della Cascata delle Marmore hanno la possibilità di estendere la medesima anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che ricorrano tutte le condizioni di legge e/o di regolamento e che venga preventivamente formalizzata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività di cui alle vigenti disposizioni in materia. Si applicano al riguardo ed in ogni caso i precedenti commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. L'attività di pubblico esercizio può essere svolta esclusivamente durante la stagione turistica e quindi in coincidenza con le giornate in cui è prevista l'apertura della Cascata delle Marmore, in occasioni delle quali sono disponibili i servizi igienici esistenti in zona. **(N.B. comma aggiunto con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 20.05.2015)**

Art. 4 (Posteggi nei mercati assegnabili tramite bando)

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale, alla data di adozione delle presenti disposizioni il numero complessivo dei posteggi liberi esistenti nei mercati, da assegnarsi previo esperimento della procedura di miglioria e di quella di bando, è il seguente:

MERCATO	Numero dei posteggi liberi	Da destinare a						
		soggetti art. 6 c 8, lett. b	operatori su aree pubbliche	produttori agricoli	ingegno	somm.ne	servizio	

	TOTALE	alimentari	misto	non alimentari	alimentari	misto	non alimentari	alimentari	misto	non alimentari	alimentari	misto	non alimentari			
Rionale Cesure	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-
Rionale Campitelli	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Settimanale S. Martino	21	3	-	18	-	2	-	3	-	18	-	-	-	-	-	-

2. I posteggi liberi esistenti nei mercati da assegnarsi tramite le procedure di cui sopra sono singolarmente indicati negli acclusi elaborati planimetrici.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 4., del piano comunale, in relazione ai posteggi che si rendessero liberi presso il Mercato del Cimitero Centrale.

Art. 5 (Posteggi fuori mercato)

1. Aisensidell'art.9, comma 1., del piano comunale, i posteggi fuori mercato ivi riportati sono individuati nel modo che segue:

AREA	Numero dei posteggi previsti				Destinati a					
					operatori su aree pubbliche			Produttori agricoli		
	TOTALE	alimentari	misto	non alimentari	alimentari	misto	non alimentari	alimentari	misto	non alimentari
Via del Cassero O ALTRO	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-
Stadio Liberati	7	VEDI PROSPETTI E PLANIMETRIE ALLEGATE								
Via di Vittorio	5	2	3	-	2	3	-	-	-	-
P.le Senio	7	5	1	1	1	1	1	4	-	-
P.zza D. Fontana	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Via Narni	3	-	3	-	-	2	-	-	-	-
Via Romagna	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Via Ponte d'Oro	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Via del Rivo-civico 299 (vd. succ. comma 3)	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Parch. chiesa S. Matteo (vd succ. comma 3)	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Via del Centenario	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Villa Valle	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Via Granati Collescipoli	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Collestatte	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Carsulae	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-
Piediluco Via Salvati	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Piediluco Via Noceta (parcheggio)	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-
Cimitero Cesi	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Cimitero Papigno (ingresso principale)	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Cimitero Papigno (secondo ingresso)	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Cimitero Rocca S Zenone	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Cimitero Collescipoli	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Corso del Popolo	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Via Campomicciolo	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-

- Per quanto riguarda il numero d'ordine dei singoli posteggi fuori mercato, la loro dimensione, destinazione ed eventuale tipologia merceologica e/o del comparto, si rinvia ai prospetti e alle planimetrie accluse al presente atto di cui costituiscono parte integrante.
- Il posteggio esistente di Via del Rivo dinanzi al civico 299 è soppresso a far data dal 09.08.2006 ed in sostituzione è istituito dalla stessa data il posteggio ubicato nell'area del parcheggio a servizio degli impianti sportivi di Campitelli e della Chiesa di San Matteo (in planim. tavola 59).

Art. 6 (Posteggi fuori mercato assegnabili su domanda)

- Ai sensi dell'art. 9, comma 2., del piano comunale, alla data di adozione delle presenti disposizioni i posteggi liberi fuori mercato, da assegnarsi in concessione decennale su domanda degli interessati, anche limitatamente ad alcuni giorni della settimana, sono i seguenti:

AREA	Numero posteggi liberi				NOTE
	TOTALE	alimentari	misto	non alimentari	
Stadio Liberati	7	Vedi planimetrie			Disponibilità secondo i limiti di cui alle singole planimetrie
Via di Vittorio	2	-	2	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ posteggio n. 5 libero la domenica ➤ posteggio n. 4 libero dal 1/10 al 30/05 tutti i giorni tranne il martedì Vedi per dettagli singole planimetrie
P.le Senio	2	1	1	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ n. 1 posteggio destinato ai commercianti su AA. PP. solo la domenica. ➤ n.3 libero da 1/10 al 31/05 Vedi per dettagli singole planimetrie

P.zza D. Fontana	1	-	1	-	Disponibile tutti i giorni della settimana Vedi per dettagli singole planimetrie
Via Narni	3	-	3	-	<ul style="list-style-type: none"> > posteggio n. 1 libero tutti i giorni tranne il venerdì > posteggio n. 2 libero lunedì, venerdì, sabato e domenica > posteggio n. 3 libero la domenica Vedi per dettagli singole planimetrie
Via Romagna	1	-	1	-	Libero tutti i giorni tranne il sabato Vedi per dettagli singole planimetrie
Via Granati Collescipoli	1	-	1	-	Libero tutti i giorni tranne il lunedì ed il 1° giovedì di ogni mese Vedi per dettagli singole planimetrie
Parch. chiesa S Matteo (vd art.5, c. 3)	1	-	1	-	Libero tutti i giorni ad eccezione del martedì.
Collestatte	1	-	1	-	Assegnato il 1° lunedì di ogni mese Vedi per dettagli singole planimetrie
Carsulae	3	3	-	-	Liberi tutti i giorni tranne i festivi Vedi per dettagli singole planimetrie
Piediluco Via Noceta (parcheggio)	5	-	5	-	Posteggio n. 1 libero tutti i giorni – posteggio n. 2 libero tutti i giorni tranne domenica e festivi - posteggio n. 3 libero tutti i giorni tranne giovedì, domenica e festivi; posteggio n. 4 libero tutti i giorni tranne sabato, domenica e festivi Posteggio n. 5 libero tutti i giorni Vedi per dettagli singole planimetrie
Via Ponte d'Oro	1	-	1	-	Disponibile tutti i giorni tranne il venerdì
Corso del Popolo	1	-	1	-	Disponibile tutti i giorni tranne sabato e domenica
Cimitero Papigno (secondo ingresso)	1	-	-	1	Libero tutti i giorni Vedi per dettagli singole planimetrie

2. Le conseguenti domande devono essere presentate a pena di irricevibilità:

- a) solamente nel periodo intercorrente tra il 01 settembre 2006 ed il 30 settembre 2006.
- b) esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando a tal proposito che la data di spedizione è quella comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Le domande di cui al precedente comma devono comunque contenere a pena di inammissibilità:

- a) gli estremi identificativi dell'interessato;
- b) nel caso di operatori il commercio su aree pubbliche, gli estremi del titolo -comprensivo dell'indicazione del Comune rilasciante- in forza del quale viene esercitata l'attività, ovvero, in alternativa, la dichiarazione di voler intraprendere l'esercizio dell'attività in questione in caso di esito positivo della domanda;
- c) nel caso di produttori agricoli, l'indicazione della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. comprensiva degli estremi di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e ss. c.c.;
- d) l'indicazione del posteggio che si intende acquisire in concessione decennale;
- e) la sottoscrizione autografa del richiedente.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di disporre l'inammissibilità delle richieste non veritiere, incomprensibili o quelle provenienti da soggetti che risultino sprovvisti dei requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento.

4. Alla domanda può essere allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e da presentarsi necessariamente assieme a copia di un documento di identità in corso di validità, recante l'indicazione delle priorità che si intendono far valere tra quelle di cui all'art. 9, comma 2, del piano comunale e quindi, nell'ordine, le eventuali presenze riscontrabili attraverso gli accertamenti condotti dal Corpo Polizia Municipale oppure debitamente comprovate dall'interessato e la maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese se commerciante su area pubblica o, in alternativa, la maggiore anzianità di autorizzazione o di inizio attività se produttore agricolo; l'ordine cronologico dell'istanza viene valutato d'ufficio e coincide con la data di spedizione così come comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
In mancanza si procede all'istruttoria senza tener conto di alcuna priorità.

Il mero rinvio a titoli prodotti presso altre amministrazioni pubbliche o presso lo stesso Comune di Terni preclude la valutazione degli atti e delle notizie in questione.

5. I posteggi liberi possono essere assegnati in base alla surriportata disponibilità solamente in conformità alla loro destinazione così come riportata nella tabella che precede.

Art. 7 (Date di svolgimento del Mercato di San Martino)

1. In conformità all'art. 4, comma 2., del piano comunale, è previsto lo svolgimento del Mercatino settimanale di San Martino in coincidenza di ogni mercoledì nel corso dell'anno.
2. Qualora la data del mercoledì coincida con un giorno festivo il Mercato si tiene il primo giorno feriale immediatamente precedente.

Art. 8 (Disposizioni merceologiche)

1. Il settore merceologico misto consente di porre in vendita anche solamente i prodotti o del settore alimentare o del settore non alimentare.

Art. 9 (Posteggi liberi successivamente al bando)

3. Qualora all'esito della procedura di bando descritta in allegato residuasse ancora la disponibilità di uno o più posteggi, gli stessi possono essere assegnati a domanda di parte, nel rispetto dei vincoli di destinazione e di tutti i principi e limiti di cui alle vigenti disposizioni comunali oltreché di legge, e comunque prescindendo dall'esperimento di un nuovo bando.
4. In tale ipotesi sono considerate concorrenti le domande pervenute nel medesimo mese solare finalizzate ad ottenere il rilascio della stessa concessione di posteggio, nel qual caso si procede a redigere apposita graduatoria nel rispetto dei medesimi principi di cui al *piano comunale*, in particolare riconoscendo la priorità delle domande di migliororia ai sensi dell'art. 5.
5. Quanto disposto a mente dei due precedenti commi vale anche per quanto concerne i posteggi riservati alle categorie protette e quelli fuori mercato non assegnati in concessione all'esito della procedura di cui al precedente art. 6.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i richiedenti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione delle domande o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente all'espletamento delle conseguenti attività amministrative ed avverrà a cura delle persone preposte al trattamento presso gli Uffici del Commercio del Comune di Terni, in Corso Tacito n. 146, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lg. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Terni, Uffici del Commercio, in Terni, Corso Tacito n. 146.

Art. 11 (Disposizioni procedurali)

1. Il termine di conclusione del procedimento conseguente alla presentazione di domande finalizzate alla partecipazione alle fiere previste nell'ambito del territorio comunale, è fissato nei 45 giorni successivi al decorso del termine ultimo previsto dall'art. 8, comma 2, del *piano comunale*; in caso di inerzia è possibile esperire ricorso al TAR dell'Umbria anche senza necessità di previa diffida, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 bis, L. 241/1990 e 21 bis, L. n. 1034/1971.
2. Ai sensi degli artt. 4 e ss., L. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dell'Area comunale competente in materia di commercio; gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti sono quelli del Commercio, in Terni, Corso Tacito n. 146, aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Art. 12 (Disposizioni finali)

3. In conformità all'art. 6, comma 2, della *legge regionale*, l'esperimento della procedura di bando per l'assegnazione dei posteggi nei mercati è previsto successivamente alla trasmissione alla Regione ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria entro i trenta giorni dal 30 settembre 2006.
4. La ricognizione di cui al presente provvedimento ricomprende tutti i posteggi fuori mercato esistenti nel territorio comunale; quelli precedentemente istituiti e non ricompresi nella surriportata elencazione si intendono soppressi.
5. I posteggi riservati ai produttori dei propri fondi in Piazzale Senio e presso lo spazio antistante il mercato rionale di Cesure non possono essere assegnati in concessione decennale ma possono essere occupati soltanto giornalmente.
6. Gli allevatori di volatili da richiamo titolari di concessione dei posteggi fuori mercato 1, 2 e 3 presso lo Stadio Libero Liberati possono richiedere, qualora possibile, l'estensione del periodo di occupazione già assentito in ogni caso per il solo orario mattutino.
7. Nelle vie e/o piazze cittadine di cui al comma 1. dell'art. 23 del *piano comunale*, non è consentita la vendita di opere del proprio ingegno. Nelle vie e/o piazze cittadine ricomprese nell'isola pedonale comunque diverse da quelle di cui sopra, non è in nessun caso consentito esercitare la vendita di opere del proprio ingegno con utilizzo di veicolo.
8. Presso il Belvedere inferiore della cascata delle Marmore in Piazzale Vasi è consentito il rilascio, da parte della competente Direzione Mobilità e Trasporti, di non più di 4 concessioni di occupazione di

suolo pubblico a favore di coloro i quali pongano in vendita opere del proprio ingegno. L'esatta individuazione di tali posteggi, comunque da prevedere in contiguità alle nuove localizzazioni degli operatori su aree pubbliche presso il nuovo sito prospiciente alla struttura già esistente in zona denominata " Tourist Shop ", meglio descritto nell'accluso provvedimento di attuazione e relativi allegati, è demandata alla stessa Direzione Mobilità e Trasporti. Anche coloro i quali pongano in vendita opere del proprio ingegno dovranno utilizzare banchi e arredi di tipo uniforme secondo le prescrizioni che verranno loro impartite dalla Direzione Mobilità e Trasporti d'intesa con il competente servizio Arredo Urbano;

9. L'assegnazione dei posteggi all'interno dei mercati avviene escludendo in ogni caso il ricorso alla rotazione tra gli operatori.
10. Il subingresso relativo a titoli rilasciati all'esito delle procedure descritte nel presente atto ivi inclusi quelli rilasciati a seguito dell'espletamento della procedura di migioria e di bando di cui agli allegati A e B ovvero di cui al precedente art. 9, è ammesso a condizione che l'attività di vendita su aree pubbliche, ovvero quella di somministrazione di cui al precedente art. 3, sia stata effettivamente e continuativamente condotta per almeno sei mesi da parte dell'aggiudicatario.
11. Nel caso in cui si determini qualsiasi genere di sovrapposizione tra concessioni rilasciate a diversi operatori, ed in particolare qualora ciò accada in conseguenza di partite di campionato e conseguenti anticipi, posticipi, recuperi, modifiche di orario, turni infrasettimanali di Coppa Italia o partite amichevoli della Ternana calcio, il Direttore dell'Area Sviluppo Economico e Alta Formazione provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti prioritariamente al fine, se possibile, di conciliare i diversi interessi anche tramite limitazioni dell'orario di esercizio, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, preferendo l'operatore che vanta una maggiore anzianità di concessione.
12. Il valore previsto dall'art. 4, comma 3, dell'allegato B (disciplina fiere) in relazione all'art. 126 del T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931 e 247 del relativo regolamento di esecuzione, R.D. n. 635/1940, è aggiornato ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).
13. *Il subingresso e la conseguente voltura di concessioni di natura commerciale relative a posteggi, attrezzati o meno, rilasciate a favore di operatori il commercio su aree pubbliche ovvero di produttori agricoli, con o senza contestuale autorizzazione abilitante all'esercizio, sono ammissibili a condizione che:*
 - e) *il concessionario cedente produca conseguente comunicazione, completa di ogni notizia a tal fine necessaria ivi inclusi gli estremi dell'atto ad effetti reali da cui deriva l'effettivo trasferimento dell'azienda ceduta, ed alla quale andrà comunque allegata una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario cedente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da cui si evinca la regolarità tributaria della posizione del cedente alla data dell'atto di cessione di azienda rispetto al pagamento di Tosap, Tarsug e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali;*
 - f) *contestualmente l'acquirente produca domanda di voltura titolo completa di ogni notizia a tal fine necessaria ivi inclusi gli estremi dell'atto ad effetti reali da cui deriva l'effettivo trasferimento dell'azienda ceduta; tale domanda sarà comunque inammissibile nel caso in cui venga riscontrata, all'esito delle verifiche sul contenuto della surriportata autodichiarazione per il tramite della Direzione Comunale Finanze e Tributi, l'irregolarità tributaria del cedente nei termini di cui sopra. In tal caso la competente Direzione comunale provvede a notificare al richiedente la voltura preavvisi di rigetto, con contestuale assegnazione del termine di gg. 60 (sessanta) per la conseguente regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la richiesta viene definitivamente rigettata e si procede a ritirare la concessione. La prosecuzione dell'attività nelle more della surriportata regolarizzazione è consentita solamente nel caso in cui il richiedente la voltura si impegni a sanare integralmente la posizione debitoria del proprio dante causa entro e non oltre il precitato termine di gg. 60 (sessanta). In ogni caso si procede ad archiviare la richiesta di voltura titolo nel caso in cui la comunicazione di cui sopra del*

cessionario cedente non rechi in allegato la precitata autodichiarazione recante attestazione di regolarità tributaria.

- g) a parziale deroga delle disposizioni che precedono, in tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, oppure il soggetto incaricato della riscossione per conto di quest'ultima, abbia consentito la rateizzazione di una o più delle predette somme a favore del cedente, il subingresso è ammesso a condizione che l'acquirente si impegni a sanare integralmente la posizione debitoria del proprio dante causa, rispettando il relativo piano di rientro;
- h) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), il titolo concessorio viene provvisoriamente rilasciato a favore dell'acquirente per la durata residuale del precitato piano di rientro; il rilascio definitivo del medesimo per l'ulteriore termine di legge può avvenire, su domanda dell'interessato, soltanto nel caso di integrale pagamento delle suindicate somme, oltretutto di quelle direttamente a carico dell'acquirente stesso. Tali circostanze dovranno risultare da una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario acquirente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da allegare alla predetta domanda. **(N.B. lettere c) e d) aggiunte con DGC n. 29/2014).**

12. Il rinnovo delle concessioni decennali relative a posteggi, attrezzati o meno, rilasciate a favore di operatori il commercio su aree pubbliche ovvero di produttori agricoli, con o senza contestuale autorizzazione abilitante all'esercizio, è ammissibile a condizione che il concessionario faccia pervenire conseguente domanda, completa di ogni notizia al riguardo ed in regola con gli oneri di bollo, nei termini indicati nel relativo atto concessorio e che a quest'ultima risulti allegata una autodichiarazione, a firma dello stesso concessionario cedente ovvero di un professionista di parte regolarmente abilitato poiché iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti, da cui si evinca la regolarità tributaria della posizione, quanto meno ai due mesi precedenti la scadenza, rispetto al pagamento di Tosap, Tarsug e di qualsiasi altra somma comunque dovuta al Comune di Terni ivi incluse quelle per spese condominiali. Tale domanda sarà comunque inammissibile nel caso in cui venga riscontrata, all'esito delle verifiche sul contenuto della surriportata autodichiarazione per il tramite della Direzione Comunale Finanze e Tributi, l'irregolarità tributaria del concessionario nei termini di cui sopra. In tal caso la competente Direzione comunale provvede a notificare al richiedente preavviso di rigetto, con contestuale assegnazione del termine di gg. 60 (sessanta) per la conseguente regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la richiesta viene definitivamente rigettata e si procede a ritirare la concessione. La prosecuzione dell'attività nelle more della surriportata regolarizzazione è consentita solamente nel caso in cui l'interessato si impegni a sanare integralmente la propria posizione debitoria entro e non oltre il precitato termine di gg. 60 (sessanta). In ogni caso si procede ad archiviare la richiesta di rinnovo concessione nel caso in cui la domanda di cui sopra non rechi in allegato la precitata autodichiarazione recante attestazione di regolarità tributaria. Quanto previsto ai sensi della presente disposizione, oltretutto a norma di quelle che precedono, potrà essere ulteriormente integrato/modificato all'esito delle intese in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 70, comma 5., D. Lgs. 59/2010.

13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 11. e 12. non si applicano alle domande in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente atto. **(n.b. commi da 11. a 13. aggiunti con DGC n. 332/2010)**

TITOLO II ALLEGATO A (omissis) ALLEGATO B (omissis) ALLEGATO D (omissis)

Allegato C (planimetrie) – omissis N.B. Rispetto alle planimetrie riportate nell'allegato C, di seguito si riporta una tabella con le principali modifiche successivamente intervenute nella localizzazione dei singoli posteggi e per quanto concerne le specifiche d'esercizio:

Estremi D.G.C.	Posteggio tav. n./ubicazione	Estratto in sintesi
617 del 14.12.2006	21	<i>delibera...di integrare la destinazione del posteggio sito in Terni, Via del Centenario, tramite l'indicazione della possibilità di somministrare alimenti e bevande assieme all'attività di vendita su area pubblica di prodotti dei settori merceologici alimentare e non alimentare;</i>
180 del 17.5.2007	41	Delibera... di modificare la destinazione del posteggio sito ... Mercato rionale di Cesure, da quella di commercio su aree pubbliche, categoria merceologica mista, a quella esclusiva di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, L. 287/1991;
430 del 20.09.2007	Piazza Tacito	<p style="text-align: center;">Delibera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di prevedere, in accoglimento della domanda della ...la rilocalizzazione dell'attività .. sulla piazzola esistente in Piazza Tacito e ricompresa tra la filiale della Banca di Roma ed il punto vendita esclusivo di giornali e riviste; 2. di precisare che: <ol style="list-style-type: none"> a) l'esatta individuazione della nuova localizzazione avverrà in sede di definizione dei precitati atti..., la quale dovrà a tal fine tener conto dell'ingombro ... pari a mq. 20; b) di conseguenza, la data di effettivo trasferimento dovrà essere concordata..., tenendo conto del calendario dei lavori di ristrutturazione di Piazza Tacito;
509 del 31.10.2007	Cascata Belvedere Superiore	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di disporre la rilocalizzazione di tutte le attività esercenti ... presso il Mercato Cascata Belvedere Superiore, presso la nuova ubicazione meglio descrittae pertanto all'interno dei box in corso di costruzione...; 2. di prevedere che presso tale ultima ubicazione i box... numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 verranno destinati alla rilocalizzazione dei 7 operatori esercenti il commercio su aree pubbliche già titolari di ...concessione, ...in zona Belvedere Superiore;
161 del 10.04.2008	Tutti i posteggi/box	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>....di conseguenza, tutte le ulteriori disposizioni e/o le planimetrie di cui al provvedimento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 442 del 24.08.2006, recanti l'indicazione del solo settore alimentare e/o il termine <i>alimentari</i> e/o che a tale settore rinviano, si intendono integrate con le parole <i>e misto</i>;</p>
154 del 9.4.2009	Tav. 52	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p>

		<p>1.a far data dalla ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Collescipoli in via di realizzazione, il posteggio ..., è rilocalizzato presso l'ubicazione individuata in prossimità del nuovo ingresso dell'ampliamento di tale Cimitero;</p> <p>2.il predetto posteggio ... n. 52...è destinato esclusivamente al settore merceologico non alimentare limitatamente alla commercializzazione di fiori, piante ed articoli sacri.</p> <p>3. sino al termine dei lavori di ampliamento del Cimitero di Collescipoli l'attività di commercio su aree pubbliche...potrà essere proseguita presso...Corso del Popolo;</p>
102 del 6.10.2009	Tav. 52	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. il posteggio già censito alla tavola n. 52 ... è provvisoriamente rilocalizzato presso l'ubicazione individuata nel rilievo planimetrico ...che sostituisce la precitata tavola n. 52;</p> <p>2. una volta definita la fattibilità tecnico economica ... il posteggio di cui sopra si intenderà definitivamente rilocalizzato presso l'ubicazione individuata ... dalla lettera B), ... che sostituisce la... tavola n. 52 oltreché la precedente sistemazione provvisoria;</p> <p>4.tale posteggio, ... sarà destinato esclusivamente al settore merceologico non alimentare limitatamente alla commercializzazione di fiori, piante ed articoli sacri;</p>
n. 63 del 2.3.2010	Tav. 37	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. la tavola n. 37 ..., è sostituita...dalle fotografie aeree ..., accluse al presente atto Resta ferma la limitazione della destinazione del posteggio in questione unicamente alla commercializzazione di articoli funerari, fiori e piante.</p>
DGC 332/2010	Tutti i posteggi <i>(N.B. sostituisce surriportata DGC 161/2008</i>	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. l'art. 2, comma 5, ... è sostituito dal seguente: <i>Con le sole limitazioni di seguito indicate, la destinazione dei posteggi ...consente di porre in vendita, ...prodotti o del settore alimentare, o del settore non alimentare od entrambi. ... Sempre nel rispetto di tale principio, la destinazione di tutti i posteggi esistenti presso i civici cimiteri cittadini consente di porre in vendita esclusivamente articoli funerari, fiori e piante e non è in ogni caso estensibile ad altri prodotti.</i></p> <p>2. di conseguenza, tutte le ulteriori disposizioni e/ole planimetrie di cui al provvedimento approvato con ..., si intendono modificate in conformità a quanto stabilito ai sensi del precedente punto 1.;</p>
171 del 6.7.2011	Tav. 1	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>a modifica della tavola n. 1 ... il posteggio n. 1, già identificato presso l'ingresso principale dello Stadio ..., è rilocalizzato presso l'area di Via Pettini, con l'eccezione delle giornate di svolgimento di eventi sportivi o similari presso lo Stadio..., in coincidenza delle quali lo stesso posteggio viene individuato nel parcheggio dell'antistadio sull'allineamento di quelli già ...previsti ...;</p>
365 DEL 30.11.2011	Tav. 1	<p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. a modifica della tavola n. 1 ...il posteggio n. 1, ... presso l'ingresso principale dello Stadio ... e successivamente in Via Pettini ed eccezionalmente in zona Curva sud Stadio ... in occasione delle giornate di svolgimento di eventi sportivi o similari, è rilocalizzato presso area adiacente la pesa pubblica attualmente dismessa, ...;</p> <p>2. di precisare che tale posteggio potrà essere utilizzato ... ad eccezione</p>

		... dello svolgimento del mercato settimanale di San Martino..quindi il mercoledì o il primo giorno feriale immediatamente precedente qualora tale data coincida con un ... festivo;
79 del 13.3.2012	Tav. 1	DELIBERA 1. a modifica della tavola n. 1 ... è consentita, esclusivamente nelle giornate del martedì ricomprese nel periodo tra il 15 agosto ed il 30 aprile di ogni anno sino alla...scadenza..., l'occupazione di...suolo pubblico di...6x4 da...dell'Azienda ...; 2. l'utilizzo di tale rata di suolo pubblico non è comunque consentito nel caso in cui, in coincidenza, si svolgano eventi sportivi presso lo Stadio Comunale L. Liberati ...;
123 DEL 18.4.2012	P.le Senio	DELIBERA 1 di disporre la riorganizzazione degli spazi previsti per operatori il commercio ... e produttori agricoli in Piazzale Senio ...;
299 DEL 4.9.2012	Stadio Curva sude tavole 2 e 3	DELIBERA 1.a modifica delle tavole ... i posteggi ... identificati in zona curva sud e distinti B dello Stadio..., sono rilocalizzati presso l'area immediatamente prospiciente l'ingresso della zona di prefiltraggio per l'accesso alla curva sud, curva ovest ed ai distinti A dello Stadio Comunale L. Liberati, ...; 3. i posteggi censiti alle tavole nn. 2 e 3 ...sono arretrati sull'area immediatamente retrostante;
26 del 01.02.2013	P.le Senio	1. a modifica della tavola n. 11 allegata al provvedimento attuativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 442/2006 e s.m.i., la destinazione del posteggio attrezzato ivi riportato consente la vendita di prodotti dei settori merceologici alimentare e non alimentare, oltretché l'attivazione di un esercizio di somministrazione tipo "bar";
5 del 9.7.2014	Stadio	DELIBERA 1. <i>in coincidenza con lo svolgimento del Mercato di San Martino presso il Foro Boario, i 4 posteggi esistenti presso lo Stadio Comunale L. Liberati, area prospiciente l'ingresso della zona di prefiltraggio per l'accesso alla curva sud, curva ovest e distinti A, meglio identificati nella documentazione accluso alla deliberazione di Giunta Comunale n. 299/2012, laddove liberi poiché non assegnati in concessione ovvero occupati da parte dell'eventuale concessionario, possono essere assegnati giornalmente, a cura del personale della Direzione Polizia Municipale comandato per l'occasione, nell'ordine alle seguenti categorie di operatori:</i> a) <i>produttori agricoli regolarmente iscritti presso la sezione speciale agricoltori del Registro Imprese della Camera di Commerci, i quali esitano i propri prodotti ad altri dettaglianti;</i> b) <i>produttori agricoli regolarmente iscritti presso la sezione speciale agricoltori del Registro Imprese della Camera di Commercio, i quali esitano i propri prodotti ai consumatori finali;</i> c) <i>esercenti il commercio su aree pubbliche;</i> 2. <i>l'assegnazione avverrà secondo le vigenti disposizioni in materia e comunque, laddove trattasi di operatori appartenenti alla stessa categoria tra quelle riportate nella disposizione che precede, prioritariamente sulla scorta dell'anzianità di presenza così come risultante agli atti della</i>

		<p><i>Direzione Polizia Municipale;</i></p> <p><i>3. gli operatori ammessi dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni in materia (in particolare quelle di carattere igienico sanitario e di sicurezza) e comunque gli stessi dovranno provvedere al pagamento di ogni conseguente canone, tassa, imposta o corrispettivo comunque denominato conseguente all'occupazione;</i></p>
--	--	---

REGOLAMENTO DEL MERCATO COMUNE

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 20.11.2011)

INDICE

- Art. 1 Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.
- Art. 2 Giornate e orari di svolgimento del Mercato.
- Art. 3 Autorizzazione e concessione di posteggio.
- Art. 4 Subingresso.
- Art. 5 Altri obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
- Art. 6 Revoca, annullamento, decadenza, sospensione dell'autorizzazione/concessione.
- Art. 7 Quote millesimali e canone concessorio.
- Art. 8 Affidamento della gestione dei servizi accessori.
- Art. 9 Modalità di utilizzo del posteggio, relativi obblighi e svolgimento del Mercato.
- Art. 10 Norme igienico-sanitarie.
- Art. 11 Posteggi riservati ai produttori agricoli.
- Art. 12 Sanzioni.
- Art. 13 Progetti di qualificazione e promozione generale del Mercato.
- Art. 14 Notifica del Regolamento e norme transitorie.

REGOLAMENTO DEL MERCATO COMUNE

Art. 1 – Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione del Mercato Comune su area pubblica (di seguito definito "Mercato").
2. Il Mercato ha sede nell'area di Largo Manni e si compone di due strutture:
 - una principale per un totale di 26 (ventisei) posteggi nella forma di box, destinata, fatto salvo quanto previsto ai sensi del successivo comma 4, esclusivamente all'esercizio di vendita al dettaglio di generi alimentari. All'interno di tale struttura è previsto che uno dei suddetti box sia destinato ad una attività di pubblico esercizio. La struttura, come da planimetria allegata, comprende inoltre spazi per servizi pubblici e spazi privati;

- una secondaria destinata all'esercizio di vendita al dettaglio di generi alimentari da parte dei produttori dei propri fondi ed altresì destinata ad attività di promozione, informazione e formazione legate alle attività di vendita presenti nel mercato.
3. Fatto salvo il titolare del pubblico esercizio e quanto previsto ai sensi del successivo comma 4, nel Mercato possono essere commercializzati i prodotti del settore merceologico alimentare ed eventualmente quelli complementari a questi ultimi del settore non alimentare, nel rispetto della normativa igienico- sanitaria e con le modalità, deroghe e le limitazioni di seguito indicate, e altresì quelli del settore florovivaistico.
 4. I concessionari i quali commercializzavano prodotti non alimentari presso la struttura di Piazza del Mercato, possono continuare a porli in vendita sino al mantenimento del relativo titolo; in caso di sub ingresso, il subentrante potrà pertanto esercitare la sola vendita al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e ciò sempre nei limiti di cui al presente regolamento (in particolare quello di cui al precedente comma 3) e ricorrendo ogni altra condizione prevista dalla normativa di riferimento.
 5. Ai posteggi identificati con E1-E2-E3-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8, di cui all'allegata planimetria, è assegnata una pertinenza di 0,50mt.
 6. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato è disciplinato in particolare dal D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. (di seguito definito "Decreto"), dalla Legge Regione Umbria n. 6/2000 e s.m.i. (di seguito definita "Legge Regionale"), dalle disposizioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2004 e s.m.i. (di seguito definite "Disciplina Comunale"), nel provvedimento attuativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 442/2006 e s.m.i. (di seguito definito "Provvedimento Comunale"), dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, dal presente Regolamento e comunque da ogni ulteriore disposizione applicabile.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento del Mercato.

1. Il mercato è quotidiano e l'orario di vendita obbligatorio è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco , ai sensi dell'art. 28, comma 12, del Decreto 114/1998 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Per periodi particolari o in occasioni straordinarie gli orari potranno essere temporaneamente modificati con apposite ordinanze sindacali.

Art. 3 – Autorizzazione e concessione di posteggio.

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione del posteggio sono regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente, oltreché dalla disciplina comunale e dal presente Regolamento.
2. In caso di box liberi perché non assegnati in concessione, si applica la procedura di bando di cui all'art. 6 della Legge Regionale, preceduta da quella di miglora di cui all'art. 5 della Disciplina Comunale.
3. Ai fini del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni-concessioni, oltreché del sub ingresso, si tiene conto della vigente disciplina in materia ivi incluse:
 - a) le determinazioni della Conferenza Unificata, del caso adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. n.

131/2003, in applicazione dell'art. 70, comma 5. D. Lgs. n. 59/2010;

- b) le previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale in merito alle precitate procedura di miglioria;
 - c) le previsioni di cui all'art. 16 del Regolamento Comunale in merito in particolare alle formalità di rinnovo delle autorizzazioni-concessioni;
 - d) le disposizioni procedurali stabilite all'art. 12, commi 11, 12 e 13 del Provvedimento Comunale, così come inserite ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 332/2010.
4. Lo scambio consensuale dei box, di cui all'art. 5, comma 8, della Legge Regionale, è ammesso nel rispetto di quanto previsto da quest'ultima disposizione.
5. Ogni titolare di autorizzazione-concessione di posteggio è obbligato, oltreché all'osservanza di ogni limite, divieto, cautele e prescrizioni di cui al successivo art. 9 ovvero stabiliti da altre disposizioni:
- a. al pagamento di una rata, a cadenza prestabilita, che comprende:
 - I. il canone di concessione, sulla base delle quote millesimali corrispondenti al posteggio occupato e ciò nei termini, modalità ed ammontare previsti;
 - II. la quota dei c.d. servizi accessori, corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico per spazi comuni, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, sorveglianza, amministrazione, ecc.);
 - b. alla costituzione di un deposito cauzionale di cui al successivo articolo 5;
6. i produttori agricoli oltre al relativo pagamento del canone dovranno provvedere al pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori in misura pari al 20% di quanto determinato per i titolari di autorizzazione-concessione dei posteggi interni alla struttura principale
7. In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta per atto amministrativo ovvero per decisione dell'Autorità competente, il titolare di autorizzazione-concessione rimane obbligato, per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del relativo canone ed alle precitate spese relative ai servizi accessori.
8. Nella struttura principale del Mercato non sono previste assegnazioni provvisorie (c.d. in "spunta") dei posteggi temporaneamente inutilizzati dal relativo titolare.

Art. 4 – Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su specifico atto del subentrante da formalizzare nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia incluse tutte quelle richiamate negli articoli che precedono, comporta, comunque fatte salve diverse determinazioni del caso assunte dalla Conferenza Unificata a cui rinvia il precedente articolo 3, comma 3. sub lett. a):
- a. l'intestazione a proprio nome dell'autorizzazione amministrativa e delle relative concessione di posteggio;
 - b. il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità maturata esclusa quella di iscrizione al Registro delle Imprese.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare

l'attività dopo aver presentato conseguente comunicazione/segnalazione certificata, regolare e completa, di sub ingresso, sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio, la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato sempre fatte salve le predette eventuali determinazioni del caso assunte dalla Conferenza Unificata e comunque nel rispetto dell'art. 70, comma 5., D. Lgs. n. 59/2010 e relative indicazioni Ministeriali.

3. Il subentrante assume comunque gli obblighi relativi al pagamento del canone, della quota relativa ai c.d. servizi accessori e alla manutenzione ai sensi del precedente articolo 3., nonché alla costituzione della cauzione e alla stipula della polizza assicurativa, di cui al successivo articolo 5. La costituzione della cauzione e la stipula della polizza assicurativa costituiscono condizione necessaria per la volturazione del titolo e l'esercizio dell'attività. Resta inteso che per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà riferimento all'art. 2560 del Codice Civile.

Art. 5 – Altri obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione dovrà costituire un deposito cauzionale, anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del regolare pagamento della rata di cui al precedente art. 3 comma 5. Con apposito atto, la Giunta Comunale stabilirà entità, modalità e termini di costituzione del suddetto deposito da parte degli operatori titolari, nonché i criteri di escussione per il mancato pagamento della rata. Il deposito sarà riconsegnato al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare una somma fino alla concorrenza di ogni suo credito per il mancato pagamento della rata, ai sensi del precedente articolo 3, nonché per la rifusione di eventuali danni.
2. In caso di escussione parziale o totale della cauzione da parte del Comune, ai sensi del precedente comma, l'operatore titolare di autorizzazione e concessione di posteggio è obbligato al suo integrale ripristino entro i successivi 3 (tre) mesi.
3. Ogni titolare di autorizzazione-concessione di posteggio dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'uso degli spazi concessi. Con apposito atto il dirigente della competente direzione comunale stabilirà modalità e termini di presentazione della polizza assicurativa da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 6 – Revoca, annullamento, decadenza, sospensione dell'autorizzazione/concessione.

1. L'autorizzazione/concessione è soggetta al conseguente provvedimento di ritiro (revoca, annullamento anche in via di autotutela, decadenza, sospensione o altri simili provvedimenti) ricorrendo le ipotesi stabilite dalle disposizioni di riferimento.
2. In caso di mancato ripristino della cauzione, di cui al precedente art.5., il Comune provvederà a sospendere l'attività di vendita per un periodo massimo di 20 giorni. Decorsi i suddetti 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al ripristino della cauzione la concessione di posteggio decadrà automaticamente.
3. La sospensione della concessione di posteggio di cui al presente articolo ha effetto fino al pagamento, da

parte del titolare di autorizzazione-concessione di posteggio, di quanto dovuto al Comune o alla costituzione/ripristino della cauzione e della polizza assicurativa.

4. Il mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza ai fini della revoca del posteggio.

Art. 7 – Quote millesimali e canone concessorio

1. Le quote millesimali corrispondenti ad ogni singolo posteggio presente nella struttura principale del mercato sono quelle indicate nel prospetto che segue:

IDENTIFICATIVO POSTEGGIO	QUOTA MILLESIMALE
A1	110,662
A2	94,043
A3	94,043
B1	66,797
B2	66,797
C1	37,793
C2	37,793
C3	37,793
C4	37,793
C5	37,793
D1	28,125
D2	28,125
D3	28,125
D4	28,125
D5	28,125
E1	30,562
E2	30,562
E3	30,562
F1	14,981
F2	14,981
F3	14,981
F4	14,981
F5	20,754
F6	20,754
F7	14,9814
F8	14,9814
F9	14,9814

2. Con successivi atti si procederà a stabilire l'entità del conseguente canone concessorio per ogni singolo posteggio;
3. Gli ulteriori diritti, oneri, obblighi ecc. previsti ai sensi del presente regolamento (in particolare per quanto concerne la quota relativa ai c.d. servizi accessori e la rappresentanza nell'ambito del soggetto gestore e/o analoghi), corrispondono alla quota millesimale relativa ad ogni singolo posteggio.

Art. 8 – Affidamento della gestione dei servizi accessori.

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 6, della Legge Regionale, il Comune potrà affidare per un periodo di tre anni, più

2 eventuali di proroga, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica da effettuarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la gestione dei servizi accessori del Mercato a un soggetto gestore (di seguito definito gestore), accordando priorità, a parità di condizioni, a favore di un consorzio o una cooperativa di operatori del Mercato che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote millesimali di cui al precedente articolo.

2. La forma di gestione deve essere regolata da una specifica convenzione che – tra l'altro – definisca:
- a. oggetto, durata, responsabilità;
 - b. uso delle strutture del Mercato;
 - c. servizi accessori gestione e modalità di corresponsione;
 - d. obblighi del Gestore, tra cui in ogni caso devono rientrare:
 - l'intestazione e l'esercizio delle utenze comuni;
 - la pulizia di tutte le parti comuni;
 - l'organizzazione e la gestione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti comuni con conseguente smaltimento, da effettuare in conformità ad ogni vigente disposizione in materia;
 - la vigilanza e la custodia anche con conseguente assunzione delle responsabilità nei confronti del Comune ex art. 2051 c.c.;
 - la responsabilità e l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza degli spazi comuni e del complesso della struttura e ciò con particolare riferimento a quelle relative ai luoghi di lavoro, a tutela della clientela, in materia antincendio, di sicurezza impiantistica, ecc.
 - la manleva nei confronti del comune da ogni azione (inclusa quella ex art. 2043 c.c.) proposta nei propri confronti in relazione agli obblighi nascenti dal presente regolamento e dalla convenzione;
 - la tempestiva comunicazione al Comune di ogni situazione che determini la necessità di porre in essere interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione;

Resta comunque salvo l'obbligo del Gestore di sottoporre i criteri e le norme di gestione al controllo del Comune. Al Gestore è altresì data facoltà, di concerto con il Comune, di predisporre ed effettuare attività promozionali.

3. A seguito dell'affidamento della gestione del Mercato ai sensi del precedente comma sia gli operatori titolari di autorizzazione-concessione di posteggio, sia i produttori dei propri fondi presenti giornalmente avranno - tra l'altro - l'obbligo nei confronti del Gestore di provvedere al pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessari al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico delle parti comuni, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, ecc.).
4. Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del precedente comma, dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio al Gestore secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata tra questo e il Comune, e dai relativi atti correlati.

5. Nelle more dell'affidamento della gestione, la stessa è svolta dal Comune di Terni, il quale provvederà ad imputare i relativi oneri direttamente in capo ad ogni concessionario.

Art. 9 – Modalità di utilizzo del posteggio, relativi obblighi e svolgimento del Mercato.

1. Gli operatori della struttura principale devono provvedere a propria cura e spese agli allacci per la fornitura di energia elettrica, dotandosi di conseguente dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da esibire a richiesta degli organi addetti al controllo.

2. Tali operatori devono in ogni caso:

- t) attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, dotandosi di tutti i necessari atti di assenso da parte delle Autorità Comunali e/o della locale Unità Sanitaria, ivi inclusi quelli relativi al personale impiegato;
- u) attenersi scrupolosamente agli orari di svolgimento, così come previsti con distinti provvedimenti Sindacali;
- v) stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- w) conformarsi a tutte le disposizioni in materia di pesi e misure: in particolare gli strumenti di pesatura devono essere regolarmente verificati, puliti e disposti in modo da consentire la verifica da parte degli acquirenti;
- x) dotarsi di almeno 1 estintore da detenere in perfetto stato di efficienza;
- y) essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce in modo tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico;
- z) garantire la parità di trattamento tra i consumatori;
- aa) garantire la vendita di tutti i prodotti esistenti presso il posteggio, ivi inclusi quelli eventualmente tenuti in disparte o comunque celati alla vista del pubblico;
- bb) esporre le merci senza alcun genere di artificio tale di indurre il pubblico in inganno;
- cc) tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita e di provenienza delle singole qualità di derrate in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- dd) collocare i prodotti alimentari su piani rialzati da terra ad un'altezza non inferiore a cm. 100 dal suolo, avere i piani di esposizione facilmente lavabili, disinfettabili e muniti di idonei sistemi per proteggere le merci da contaminazioni esterne e tenere in ordine tutte le parti visibili al pubblico del proprio posteggio;
- ee) avvisare il pubblico, nella vendita di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere, del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora sia consentito agli acquirenti di servirsi in proprio, mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito di quelli usati;
- ff) evitare che le merci vengano accatastate in modo comunque pericoloso;
- gg) evitare che dalle merci poste in vendita promanino odori sgradevoli;

- hh) evitare di intralciare i luoghi di transito, i passaggi pedonali, ecc. anche nel corso delle operazioni di carico e scarico merci;
- ii) rispettare le indicazioni e le prescrizioni che verranno impartite in merito alla raccolta dei rifiuti;
- jj) indossare un camice di colore bianco con applicata una targhetta di identico colore dell'insegna e sulla quale sia leggibile il nome del soggetto venditore
- kk) fornire agli agenti addetti ai controlli ed al personale deputato alla custodia le notizie relative all'attività esercitata e di conformarsi eventualmente a tutte le indicazioni impartite;

3. Gli operatori devono altresì osservare precauzioni e cautele al fine di evitare:

- d) che vengano arrecati danni alla superficie di calpestio o alle strutture;
- e) che vengano arrecati danni a persone, in particolare nel caso di trattamento di materiali infiammabili e/o comunque pericolosi per quanto ammissibili.

Gli operatori commerciali saranno in ogni caso ritenuti responsabili dei danni cagionati.

4. Agli operatori non è assolutamente consentito di:

- w) rifiutare le proprie prestazioni al pubblico, anche se trattasi di richieste di merci e/o derrate in misura minima;
- x) occultare le merci;
- y) occupare spazio pubblico oltre a quello concesso;
- z) utilizzare le parti, gli impianti ed i servizi comuni in modo da modificarne la destinazione, da arrecarvi danno e da impedirne l'uso da parte di altri utilizzatori a qualsiasi titolo o dei clienti del Mercato;
- aa) ostacolare o limitare il transito nelle parti comuni ed il loro libero godimento in conformità alla destinazione di Mercato; in ogni caso dovranno essere mantenute sgombre le uscite di sicurezza e accessibili i corridoi di evacuazione e non deve essere ostacolato l'accesso alle apparecchiature di sicurezza ed ai mezzi antincendio;
- bb) cedere o dividere con altri operatori lo spazio assegnato;
- cc) effettuare ogni genere di modifica strutturale dei posteggi in mancanza di preventiva autorizzazione o praticare fori sul pavimento o alle pareti;
- dd) sporcare il suolo pubblico con ogni genere di immondizia, derivato o scarto di lavorazione, ecc. o gettarvi acqua o detersivi;
- ee) detenere materiale infiammabile o comunque estraneo al genere di commercio autorizzato;
- ff) installare sulle parti comuni strutture mobili quali gazebo o simili;
- gg) porre in vendita merci deperite;
- hh) richiamare il pubblico con grida, con apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere o con insistenti offerte di merci e comunque utilizzare impianti di riproduzione musicale;
- ii) effettuare contrattazioni all'ingrosso;
- jj) utilizzare bilance a stadera;

- kk) utilizzare stufe alimentate con bombole di gas oppure a carbonella;
 - ll) costituire o mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplosivo, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile non conforme alla normativa vigente;
 - mm) utilizzare le canalizzazioni o gli impianti per scopi difformi della loro specifica destinazione;
 - nn) immettere nelle condutture di scarico delle acque bianche o luride o direttamente nella rete fognaria acidi, diluenti, solventi, prodotti o materiali infiammabili, occludenti o comunque pericolosi;
 - oo) permanere durante le ore di chiusura del Mercato, salvo autorizzazione del Comune, da rilasciarsi unicamente per comprovati motivi di necessità;
5. All'interno del Mercato è vietato:
- a) tenere concertini dal vivo oppure esercitare le attività di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, a meno che simili iniziative, concordate con il Comune ed espressamente autorizzate, abbiano la finalità di promuovere l'attrattività del mercato;
 - b) introdurre cani o altri animali, cicli e motocicli spinti anche a mano, oppure veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli del caso destinati alla pulizia e di pronto intervento;
 - c) accendere fuochi, oltreché disperdere, incenerire o bruciare scarti, detriti o rifiuti sia solidi che liquidi;
 - d) l'ingresso alle persone in stato di ebbrezza;
 - e) svolgere ogni attività pericolosa, insalubre, contraria al buon costume o all'ordine pubblico o alla funzione della struttura, ovvero tale da recare disturbo all'ambiente interno o da pregiudicare il normale svolgimento delle attività previste o da arrecare pregiudizio al decoro del mercato e alla sua pulizia;
 - f) ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazioni dei prezzi;
 - g) praticare aste pubbliche;
 - h) sopprimere animali;
 - i) vendere animali vivi, che invece è consentito nella struttura secondaria;
 - j) trattare in qualsiasi modo animali morti, salvo che nei laboratori regolarmente autorizzati;
 - k) fumare;
 - l) esercitare il commercio itinerante e ciò anche con riferimento all'intera area di Largo Manni;
 - m) installare e porre in esercizio distributori automatici di alimenti e bevande oppure apparecchi automatici e semiautomatici per il gioco lecito.

Restano comunque fermi gli eventuali ulteriori divieti stabiliti con diverse disposizioni.

6. In tutti i casi di cessazione dell'attività o di revoca della autorizzazione/concessione, tutte le tipologie di posteggi, comprese le pertinenze, dovranno essere lasciati liberi da persone e/o cose nel termine che sarà fissato dalla competente Direzione comunale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio allo

sgombero ed al ripristino dello stato dei luoghi imputando tutte le spese a carico dell'operatore inadempiente.

7. Inoltre per gli operatori è obbligatorio:

- a) tenere a disposizione presso il posteggio l'originale della relativa autorizzazione/concessione e, nel caso di produttori dei propri fondi, la copia di visura camerale da cui si evinca l'iscrizione nel Registro delle Imprese, Sezione Speciale Agricoltori.
- b) non lasciare incustodito il posteggio in orario di vendita, salvo cause di forza maggiore;
- c) far sì che tutto il personale dipendente occupato presso il posteggio abbia regolare rapporto di lavoro inquadrato ai fini previdenziali e contributivi;
- d) garantire la pulizia, l'igiene, la conservazione e la manutenzione dei posteggi loro concessi;
- e) garantire l'osservanza delle prescrizioni del Comune su tutto ciò che è suscettibile di influire sull'estetica del Mercato;
- f) attenersi alle indicazioni del Comune nella adozione delle diverse forme di comunicazione della propria attività e del Mercato (esempio, utilizzare una particolare grafica per gli shoppers);
- g) partecipare ai corsi di formazione per la sicurezza degli ambienti di lavoro appositamente organizzati dal Comune.

Art. 10 – Norme igienico sanitarie .

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, il comportamento igienico-sanitario e l'igiene del personale addetto sono soggetti alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. Gli attestati di formazione del personale alimentarista e i titoli equipollenti, devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 11 – Posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. Gli spazi previsti presso la struttura secondaria del Mercato sono destinati ai produttori agricoli, regolarmente iscritti nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, che li possono occupare giornalmente;
2. L'occupazione giornaliera di tali spazi, sino a concorrenza della disponibilità dei medesimi, avviene sulla scorta della graduatoria determinata dagli uffici comunali in base alle presenze accumulate da tali operatori negli ultimi tre anni, verificabile presso l'ufficio comunale all'interno del mercato, e dell'ordine di presentazione degli stessi;
3. I produttori agricoli sono tenuti all'osservanza di tutti i limiti, cautele, divieti e prescrizioni di cui al presente regolamento, salvo quanto disposto all'art. 9, al comma 2, lettere b), e), f), al comma 5, lettera i), al comma 7, lettera b), e di ogni ulteriore disposizione a disciplina della regolare attività di vendita in particolare per quanto concerne la materia igienico sanitaria; gli stessi sono comunque tenuti al pagamento di ogni conseguente canone, imposta, tassa, ecc. comunque denominata;

4. Gli spazi, al termine dell'occupazione giornaliera, dovranno essere liberati da ogni attrezzatura utilizzata e da eventuali residui dei prodotti posti in vendita.

Art. 12 – Sanzioni.

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali e del presente regolamento, spettano agli Organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.R. n. 6/2000 e s.m.i., chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 di detto decreto o in violazione delle norme sulla rappresentanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, disposte ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nelle quali sono ricomprese le disposizioni di cui all'art. 29, commi 3 e 4 della LR 6/2000, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.549,00 chiunque violi il disposto della LR 6/2000 in materia di comunicazioni specificate all'art. 21, comma 7.
5. In conformità all'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, fatte salve diverse sanzioni amministrative espressamente previste ai sensi delle vigenti disposizioni e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 480,00;
6. In conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 29, D. Lgs. 114/1998, in caso di particolare gravità o di recidiva nella violazione, potrà essere disposta la sospensione dell'attività di vendita nel mercato sino a venti giorni.
7. In caso di violazioni, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Art. 13 – Progetti di qualificazione e promozione generale del Mercato.

1. Il soggetto affidatario della gestione di cui al precedente art. 8 comma 1, potrà promuovere progetti di qualificazione e promozione generale del mercato anche riferiti a opere di miglioramento strutturale che necessitano, tra l'altro, della compartecipazione finanziaria di tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
2. In tal caso i progetti dovranno prevedere le seguenti procedure obbligatorie:
 - a. previa deliberazione favorevole di almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata sulla base

delle quote millesimali stabilite ai sensi del presente Regolamento, si procederà a proporre al Comune gli interventi debitamente documentati (in termini di obiettivi generali perseguiti dal progetto, piano finanziario e fattibilità tecnica), al fine di ottenere un parere preventivo di fattibilità espresso con specifica deliberazione della Giunta Comunale ed eventualmente dotato di prescrizioni, vincoli o cautele;

b. il Gestore, una volta ottenuto detto parere, provvederà a convocare un'assemblea di tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio al fine di ottenere formale consenso all'attuazione e alla relativa compartecipazione finanziaria degli interventi espressa, sempre sulla base delle quote millesimali stabilite ai sensi del presente Regolamento, da almeno 2/3 dei concessionari.

c. resta inteso che:

- Il Comune potrà chiedere modifiche a quanto proposto dal Gestore;
- il Gestore dovrà in ogni caso ottenere le autorizzazioni amministrative relative al progetto proposto.

Art. 14 – Notifica del Regolamento e norme transitorie.

1. Il presente Regolamento verrà notificato a tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono maggiormente rilevanti rispetto ad eventuali altre in precedenza emanate; in particolare, in caso di contrasto, le stesse prevalgono rispetto a quelle contenute nella Disciplina Comunale, nel Provvedimento Comunale e nel Regolamento di Polizia Urbana.

**Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista
e di servizi similari**

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 25.06.2007)

- 1) Oggetto del Regolamento
- 2) Modalità di svolgimento dell'attività
- 3) Dichiarazione di inizio attività
- 4) Disposizioni comuni
- 5) Localizzazione nuove attività
- 6) Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature
- 7) Subingresso e successione per causa di morte
- 8) Modificazione dell'impresa
- 9) Inizio attività, sospensione e cessazione dell'attività
- 10) Decadenza e revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione attività
- 11) Adeguamento locali
- 12) Tariffe

- 13) Orari di apertura e di chiusura degli esercizi
- 14) Vigilanza
- 15) Sanzioni
- 16) Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano, in attuazione della legge 14.2.1963, n.161, modificata con legge 23.12.1970, n. 1142, della legge 4.1.1990, n. 1, della legge 17.8.2005, n. 174, del D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2.04.2007, n. 40 e della L.R. 4.4.1990, n. 10, l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista e di servizio similari a quella di estetista, ovunque le stesse siano esercitate, anche a titolo gratuito.
2. L'attività professionale di ACCONCIATORE comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, nonché il taglio e il trattamento della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. In conseguenza dell'entrata in vigore della legge 17.8.2005, n. 174, le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14.2.1963, n.161, e successive modifiche, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 17.8.2005, n. 174, risultavano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore.
5. Ai soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della legge 17.8.2005, n. 174, risultavano in possesso della qualifica di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
6. L'attività professionale di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso l'attuazione di tecniche manuali, l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla citata legge 4.1.1990, n.1, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986, n.713.
7. Non rientrano nelle suddette attività i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.
8. Ai fini del presente regolamento si intendono attività di servizio similari a quella di estetista:
 - il TATUAGGIO, cioè l'attività inerente alla colorazione permanente della cute ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante microaghi al fine di formare figure o disegni indelebili;
 - il PIERCING, cioè l'attività inerente l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 2 Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico o allestiti presso istituti, ospedali, alberghi, centri di attività motoria od altro similare, nel rispetto delle

norme igienico sanitarie prescritte a tutela della salute pubblica.

2. Gli esercizi aperti al pubblico devono avere accesso dalla pubblica via; gli esercizi ubicati ai piani superiori di edifici devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.
3. Le attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate risultino:
 - a) idonei sotto il profilo igienico-sanitario;
 - b) funzionalmente destinati in modo esclusivo all'attività;
 - c) indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione;
 - d) dotati di autonomo servizio igienico.
4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento incluse quelle similari a quella di estetista in forma ambulante.
5. La possibilità di effettuare la prestazione al di fuori dei locali di esercizio è ammessa esclusivamente nel caso di cerimonie, di eventi e manifestazioni culturali ed artistiche oppure di grave impedimento dell'utente.
6. Negli esercizi di acconciatore è sempre consentito svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ad opera di collaboratori familiari del titolare o di suoi dipendenti.

Art. 3 Dichiarazione di inizio attività

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2.04.2007, n. 40, l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista e delle attività di servizio similari a quella di estetista disciplinate dal presente Regolamento, il trasferimento di esercizi esistenti e l'aggiunta o la modifica di attività sono soggetti ad apposita dichiarazione di inizio attività, a norma dell'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. relativa ai locali in essa indicati.
2. La dichiarazione di inizio, di trasferimento o di aggiunta delle attività di cui al precedente comma 1., deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Terni e deve contenere:
 - a) per le imprese individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) per le imprese artigiane in forma societaria: ragione sociale, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante e dei soci, certificato di regolare costituzione in società, partita I.V.A.;
 - c) per le imprese non artigiane in forma individuale o societaria: ragione sociale, cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante e del direttore dell'azienda, certificato di regolare costituzione, partita I.V.A.;
 - d) l'indicazione dell'ubicazione dei locali destinati all'esercizio;
 - e) la firma del dichiarante e quella, per accettazione dell'incarico, dell'eventuale direttore d'azienda.
3. Alla dichiarazione di inizio delle attività di cui al precedente comma 1 devono essere allegati:
 - a) attestati e certificati originali relativi al possesso, da parte dell'interessato dei seguenti requisiti:
 - l) quello, eventuale, previsto dalla legge 8.8.1985 n. 443, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato; i soggetti non aventi, all'atto della presentazione della D.I.A., i requisiti previsti dalla suddetta legge, dovranno autodichiarare, a norma degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, la regolare costituzione e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e potranno impegnarsi a comunicare il possesso del requisito in questione contestualmente alla comunicazione di effettivo inizio; ai sensi del combinato disposto degli

artt. 5, comma 1, L. 8.8.1985 n. 443 e dell'art. 2, L. n. 1/1990, resta in ogni caso fermo l'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane qualora gli interessati risultino in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4, L. 8.8.1985 n. 443;

II) della qualificazione professionale, la quale deve essere posseduta:

- nelle imprese esercitate in forma individuale, dal titolare dell'attività o dal direttore dell'azienda;
- nelle imprese esercitate in forma societaria, dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore d'azienda.

b) nel caso in cui si utilizzino locali di proprietà di terzi:

I) copia del contratto regolarmente registrato da cui si evince la disponibilità dell'immobile; nel caso in cui venga prodotto un contratto ad effetti obbligatori, è possibile produrre il conseguente contratto ad effetti reali in allegato alla prescritta comunicazione di effettivo inizio;

II) dichiarazione di assenso del proprietario dei locali circa la destinazione specifica degli stessi;

c) planimetria catastale del locale o planimetria redatta da un professionista abilitato;

d) documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti igienici del locale, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché l'esistenza dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

e) certificato di destinazione d'uso dei locali o dichiarazione di un professionista iscritto all'Albo attestante l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività nel rispetto dei vincoli previsti al successivo art. 6;

f) copia di un documento di identità in corso di validità;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;

h) nel caso di cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità o documento equipollente.

4. Con la sola eccezione di quanto previsto ai sensi del precedente comma 3., lett. a), sub II), le informazioni o la documentazione da allegare possono essere sostituite con autodichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. Nel caso della documentazione di cui al precedente comma 3. sub lett. d), l'autodichiarazione deve contenere gli estremi del conseguente nulla osta dell'A.S.L. di Terni, ovvero, in alternativa, l'impegno a dichiararli all'atto della presentazione della comunicazione di effettivo inizio.

Art. 4 Disposizioni comuni

1. Uno stesso imprenditore individuale avente i requisiti di cui alle leggi nn. 443/85 e 133/97, non può esercitare più attività dello stesso tipo.
2. La stessa impresa organizzata in forma di società avente i requisiti di cui alle leggi nn. 443/85 e 133/97, può attivare più esercizi non oltre il numero dei soci qualificati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente un socio qualificato alla conduzione del medesimo il quale vi garantisca la costante presenza e ne abbia la responsabilità.
3. Una stessa impresa diversa da quelle previste dalla legge 443/85 e 133/97, può attivare più esercizi di acconciatore ed estetista o di servizi similari, a condizione che ciascuno di questi sia diretto da persona diversa (Direttore d'Azienda) in possesso della necessaria qualificazione professionale per la conduzione dell'esercizio stesso, il quale vi garantisca la costante presenza e ne abbia la responsabilità.

4. E' consentito lo svolgimento all'interno dello stesso esercizio di più attività a condizione che si disponga della necessaria qualificazione professionale per ciascuna di queste e che ciascuna attività venga svolta in ambiente distinto e nel rispetto dei requisiti prescritti.
5. Alle stesse condizioni di cui al precedente comma 4., è consentito lo svolgimento di più attività all'interno di uno dello stesso esercizio da parte di imprese diverse.
6. Alle imprese esercenti le attività di acconciatore ed estetista, è consentito vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.
7. Alle stesse imprese è altresì concessa la possibilità di esercitare l'attività di vendita di ulteriori prodotti non alimentari e quella di somministrazione, con esclusione delle bevande alcoliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
8. L'esercizio dell'attività di vendita e/o di somministrazione di bevande analcoliche di cui al precedente comma 7. accessoria a quella prevalente di acconciatore od estetista e/o servizi simili, è ammessa previa presentazione al Comune di specifica dichiarazione di inizio attività ed a condizione che il dichiarante risulti in possesso di tutti i requisiti morali e professionali di legge e/o di regolamento e che ricorrano tutte le ulteriori condizioni stabilite dalle disposizioni di riferimento.
9. In occasione di manifestazioni, fiere e altro simile le attività di cui al precedente art. 1 possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune, nel rispetto delle relative norme igienico sanitarie.

Art. 5 Localizzazione nuove attività

1. L'ubicazione delle attività di cui al presente regolamento incluse quelle simili a quella di estetista, per le quali la destinazione d'uso compatibile risulta essere artigianale o commerciale o direzionale, è consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto del regolamento di polizia urbana e di quello edilizio e delle norme urbanistiche.
2. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile liberamente l'utilizzazione per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista del domicilio dell'esercente entro il limite del trenta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di trenta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria.
3. L'esercizio delle attività è anche consentito presso:
 - a) palestre, alberghi e altro simile, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e comunque nel rispetto delle norme previste per il rilascio dell'autorizzazione e per l'idoneità igienico sanitaria;
 - b) ospedali, case di cura, convivenze, caserme, carceri ed altro simile, a condizione che vengano allestiti appositi spazi o box aventi idonee caratteristiche igienico sanitarieIn entrambi i casi è concesso che l'esercizio possa avvalersi dell'uso di idoneo servizio igienico anche se in modo non esclusivo, purché funzionale e prossimo all'attività.

Art. 6 Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1, tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente, devono:
 - a) essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui sono svolte altre attività;
 - b) avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, essere ben aerati e possedere sufficiente illuminazione naturale e disporre qualora i procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni lo richiedano impianto di ricambio forzato dell'aria;

- c) essere provvisti di idoneo servizio igienico, ovvero di due nel caso di attività svolte congiuntamente con quella di estetista, con porta di accesso non inferiore a 90 centimetri, munito di lavandino fisso in maiolica o materiale simile, di acqua corrente potabile, calda e fredda, di asciugamani a perdere. I servizi igienici privi di finestra sono consentiti solo se dotati di aerazione forzata;
 - d) essere provvisti, se l'attività esercitata è quella di estetista, di idoneo vano o box doccia. Qualora l'organizzazione dell'attività di estetista preveda la suddivisione dei locali in box, questi devono essere provvisti ciascuno di idoneo lavandino con acqua corrente calda e fredda;
 - e) avere adeguato locale da utilizzare come ripostiglio.
2. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente, i locali adibiti all'esercizio della professione devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con loro non direttamente comunicanti, e dotati di idoneo servizio igienico e doccia di uso esclusivo dell'attività.
 3. Nei locali ad uso dell'esercizio dell'attività e in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino ad una altezza di 1,80 metri, devono essere realizzati con materiale impermeabile e lavabile che ne consenta la pulizia e la disinfezione più completa. Le pareti possono anche essere costituite da tendaggi, purché di tipo ignifugo qualora nei locali vi sia la presenza di apparecchi elettrici.
 4. Ad uso diretto dell'attività, i locali di lavoro devono disporre di lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, e provvisti di adatto sistema di smaltimento delle acque reflue.
 5. Gli esercizi dove si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un locale, adeguatamente aerato, nei quali collocare gli appositi recipienti contenenti tali sostanze.
 6. Tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, con sportelli, per quella pulita, nonché di un recipiente, pure lavabile e disinfettabile, munito di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie.
 7. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione.
 8. I locali di lavoro e quelli accessori devono essere conformi alle norme di sicurezza antincendio e alle norme generali per l'igiene del lavoro di cui al Dpr 19 marzo 1956, n. 303.
 9. Le poltrone di servizio, in materiale lavabile, devono essere fornite di poggiatesta rivestito con carta sterile o asciugamano da cambiarsi per ogni cliente, così come i lettini di servizio, anch'essi in materiale lavabile, devono essere rivestiti con carta sterile o asciugamano da cambiarsi per ogni cliente.
 10. Tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività, come anche le parti degli apparecchi di uso estetico che vengono a contatto con il corpo umano e che non sono monouso, devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati o sterilizzati. Lamette, lime ed emostatici dovranno essere del tipo monouso.
 11. Per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura.
 12. Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e in particolare a quelli prescritti dalla legge 1° ottobre 1986, n. 713.
 13. Il personale addetto alle attività non deve essere affetto da malattie infettive o diffusive, deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre pulito.
 14. Per le attività di servizio similari a quelle di estetista, considerato l'alto rischio connesso a tali pratiche, si dovranno ulteriormente applicare le seguenti misure:
 - a) gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono risultare separati dalle sale d'attesa e dai locali utilizzati per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello;

- b) gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso;
 - c) tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione efficace;
 - d) nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che :
 - I) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - II) gli aghi siano rigorosamente monouso;
 - III) i pigmenti da utilizzare siano atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
 - IV) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
 - V) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto;
 - e) dopo l'utilizzo i materiali monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi ermeticamente chiusi, da conferire in cassonetti per rifiuti solidi urbani;
 - f) nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue devono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M.28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati;
 - g) prima e dopo ogni procedura è indispensabile, indipendentemente dall'impiego di guanti sterili, che si effettui un accurato lavaggio delle mani con antisettico;
 - h) è indispensabile l'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali e opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio;
 - i) dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti devono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura;
 - j) la biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile e posta in sacchi impermeabili.
15. Per le attività disciplinate dal presente Regolamento, spettano al Servizio di Igiene Pubblica:
- a) l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività;
 - b) il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l'accertamento della idonea condizione sanitaria del personale;
 - c) la prescrizione di quanto necessario per garantire l'osservanza dell'idoneità igienico sanitaria.

Art. 7 Subingresso e successione per causa di morte

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di attività di cui al presente regolamento, per atto tra vivi, deve essere preventivamente comunicato al Comune.
2. La comunicazione di subentro di cui al precedente comma 1. deve essere formalizzata nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e deve contenere tutte le informazioni e la

documentazione previste per la dichiarazione di inizio attività di cui al precedente art. 3, commi 2. e 3., oltreché il contratto di cessione di azienda e la dichiarazione di cessazione attività del dante causa.

3. E' ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante a condizione che lo stesso formalizzi la conseguente preventiva comunicazione completa delle informazioni e della documentazione di cui al precedente comma 2 in relazione all'art. 3, commi 2. e 3.
4. Non è ammesso il subingresso in attività esercitate presso il domicilio dell'esercente.
5. Nel caso di esercizio con attività congiunte è consentita la cessione di una delle attività; anche in tale ipotesi è fatto obbligo all'acquirente di formalizzare conseguente preventiva comunicazione completa delle informazioni e della documentazione di cui al precedente comma 2 in relazione all'art. 3, commi 2. e 3.
6. Il trasferimento per causa di morte della gestione o della titolarità di un esercizio di attività di cui al presente regolamento, deve essere comunicato al Comune da chi subentra nello svolgimento dell'attività.
7. La comunicazione di cui al precedente comma 6. deve essere sottoscritta da tutti i successori legittimi e/o testamentari, ovvero deve essere corredata da atto autografo del subentrante il quale, nell'esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, autodichiari sotto la propria diretta responsabilità che nulla osta al subingresso da parte di tutti gli eventuali ulteriori successori del de cuius.
8. Il subentrante in possesso dei requisiti di qualificazione professionale deve allegare alla comunicazione di cui al precedente comma 6. il certificato di avvenuta denuncia di successione, ovvero relativa autodichiarazione, e l'originale della certificazione attestante il possesso di tale requisito.
9. Il subentrante non in possesso dei requisiti di qualificazione professionale deve allegare alla comunicazione di cui al precedente comma 6. il certificato di avvenuta denuncia di successione, ovvero relativa autodichiarazione, e la dichiarazione autografa d'accettazione dell'incarico del direttore d'azienda designato unitamente all'originale della certificazione attestante il possesso di tale requisito in capo a quest'ultimo;

Art. 8 Modificazione dell'impresa

1. Nei casi in cui l'impresa esercente le attività acconciatore ed estetista subisca una modificazione consistente nel cambiamento della propria denominazione o nella variazione del numero dei soci, l'impresa stessa potrà continuare ad esercitare l'attività a condizione che presenti conseguente preventiva comunicazione.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) le imprese esistenti in forma individuale possono essere trasformate in società purché, per quelle artigiane, la maggioranza del numero dei soci subentranti sia in possesso della certificazione di qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, mentre per quelle non artigiane sia nominato un direttore di azienda;
 - b) e altresì le società possono essere trasformate in imprese individuali purché, per quelle artigiane, il titolare sia in possesso della certificazione di qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, mentre per quelle non artigiane sia nominato un direttore di azienda.

Art. 9 Inizio attività, sospensione e cessazione dell'attività

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento incluse quelle similari a quella di estetista può avere inizio solo dal momento in cui siano decorsi i termini previsti dall'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. e comunque a condizione che si sia provveduto agli altri adempimenti previsti da tale disposizione.
2. La sospensione dell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento incluse quelle similari a quella di estetista per periodi inferiori a trenta giorni è soggetto alla sola preventiva comunicazione al Comune.
3. La sospensione dell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento incluse quelle similari a quella di estetista per periodi superiori a trenta giorni e comunque non oltre un anno, può essere autorizzata, su richiesta del soggetto interessato, ricorrendo situazioni di comprovata necessità.
4. La ripresa delle attività autorizzate alla sospensione deve essere preventivamente comunicata al Comune.
5. In caso di sospensione autorizzata o cessazione dell'attività l'interessato, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, ha l'obbligo, unitamente alla riconsegna dell'eventuale autorizzazione, di inviare al Comune conseguente dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa.

Art. 10 Decadenza e revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione attività

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento incluse quelle similari a quella di estetista decade e comunque non è consentita la prosecuzione dell'attività avviata a seguito di D.I.A.:
 - a) per la morte del titolare, salvo quanto previsto al precedente art. 7;
 - b) per la perdita da parte del titolare ovvero da parte del direttore d'azienda designato dei previsti requisiti professionali o morali.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni di legge e/o di regolamento il Comune può:
 - a) adottare atto di diffida a rimuovere, entro il termine massimo di giorni 90, le cause che l'hanno determinata comunque avvertendo che, nelle more della eventuale regolarizzazione, l'attività non può essere mantenuta in esercizio;
 - b) in ogni caso, ordinare la sospensione dell'attività, con conseguente chiusura dell'esercizio, per un massimo di trenta giorni, qualora la violazione sia di particolare gravità e/o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis, L. 689/1981.
3. L'autorizzazione è revocata ovvero è adottato provvedimento definitivo di divieto di prosecuzione attività:
 - a) per non aver provveduto, nei termini assegnati con l'atto di diffida di cui al precedente comma 2., sub lett. a), a rimuovere le cause di inosservanza e/o di violazione delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dalla legge e/o dal presente regolamento;
 - b) per non aver provveduto, nelle more dell'eventuale regolarizzazione di cui al precedente comma 2., sub lett. a), a sospendere l'esercizio dell'attività.
4. Lo stesso soggetto nei cui confronti sia stato adottato atto di revoca titolo e/o provvedimento definitivo di divieto di prosecuzione, non può presentare una nuova dichiarazione di inizio di analoga attività prima che sia decorso un anno dalla data di adozione del surriportato provvedimento.
5. In caso di svolgimento abusivo di una delle attività disciplinate dal presente regolamento incluse quelle similari a quella di estetista, il Comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono eseguiti in via amministrativa e qualora gli interessati non vi ottemperino possono essere adottati, previa diffida di tre giorni e comunque fatti salvi i casi di urgenza, ulteriori provvedimenti per l'esecuzione d'ufficio anche ricorrendo all'utilizzo della forza pubblica.
7. I provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio adottati a norma del precedente comma 6. sono muniti di formula esecutiva in conformità a quanto previsto dall'art. 475, comma 4, c.p.c. e le relative spese sono addebitate a carico dell'esercente.

Art. 11 Adeguamento locali

1. Nel caso in cui su segnalazione della competente A.S.L., il locale di esercizio di attività in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non risponda alle condizioni igienico sanitarie di cui al precedente art.6, ma possa essere sistemato convenientemente mediante la prescrizione di opportuni lavori, il Comune assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine, non superiore a 120 giorni, per l'esecuzione dei lavori prescritti.
2. Qualora il medesimo locale non disponga del prescritto servizio igienico o vano o box doccia e si dimostri la sussistenza di condizioni oggettive della struttura che ne impediscano la realizzazione, l'impresa può continuare ad esercitare l'attività nel locale stesso fino al mantenimento della titolarità dell'autorizzazione; tale possibilità è ammessa anche nel caso di prosecuzione della medesima attività da parte del socio rilevatorio in conseguenza di scioglimento di società e del subentrante, a causa di morte, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale

Art. 12 Tariffe

1. E' fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento di tener esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio.

Art. 13 Orari di apertura e chiusura degli esercizi.

1. Il Comune, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese artigiane e dei lavoratori, disciplina con apposita ordinanza gli orari di attività degli esercizi di acconciatore, estetista e servizi similari.
2. Degli orari di attività viene data conoscenza alla clientela mediante apposito cartello visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli orari prescelti devono essere mantenuti per almeno 30 giorni.

Art. 14 Vigilanza

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento incluse quelle similari a quella di estetista, ovvero la copia della dichiarazione di inizio attività recante il timbro di ricevimento da parte del Comune, deve risultare visibile all'interno del locale nel quale l'attività stessa si svolge.
2. Ai soggetti incaricati delle attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento deve essere consentito di accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività autorizzate.

Art. 15 Sanzioni

1. Fatte salve diverse sanzioni amministrative espressamente previste ai sensi delle vigenti disposizioni e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento :
 - a) della somma da 500 a 3.000 euro:
 - I. per l'esercizio delle attività di acconciatore senza i requisiti professionali;
 - II. per l'esercizio delle attività di acconciatore senza autorizzazione ovvero in assenza di preventiva dichiarazione di inizio attività;
 - III. a carico degli aventi diritto (in caso di successione "mortis causa") che, per l'esercizio delle attività di acconciatore, non provvedono ad effettuare la preventiva comunicazione di cui al precedente art. 7 e/o consentono l'esercizio dell'attività a persone non qualificate.
 - b) della somma da 516 a 1.032 euro:
 - I. per l'esercizio dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercing, senza i requisiti professionali;
 - II. per l'esercizio dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercing, senza autorizzazione ovvero in assenza di preventiva dichiarazione di inizio attività;
 - III. a carico degli aventi diritto (in caso di successione "mortis causa") che, per l'esercizio delle attività di estetista di tatuatore e di piercing, non provvedono ad effettuare la preventiva comunicazione di cui al precedente art. 7 e/o consentono l'esercizio dell'attività a persone non qualificate.
 - c) della somma da 80 a 480 euro:
 - I. per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento incluse quelle similari a quella di estetista in forma ambulante.
 - d) della somma da 70 a 420 euro:
 - I. per aver trasferito l'attività senza l'autorizzazione;
 - II. per aver impedito agli organi preposti alla vigilanza di accedere ai locali in cui si svolgono le attività per i controlli;
 - e) della somma da 60 a 360 euro:
 - I. per non aver raccolto in apposito contenitore impermeabile con coperchio le spazzature;
 - II. per non aver conservato le spazzature, pur raccolte in idoneo contenitore, in un vano chiuso all'uopo destinato;
 - III. per aver utilizzato poltrone di servizio prive di appoggiatesta;
 - IV. per aver utilizzato poltrone di servizio con appoggiatesta, ma senza carta o asciugamani;
 - V. per aver utilizzato poltrone di servizio con appoggiatesta con carta o asciugamani già utilizzati da altre persone;
 - VI. per aver usato asciugamani o accappatoi già utilizzati da altre persone;
 - VII. per aver indossato, in qualità di addetto al servizio, un camice non in perfetto stato di pulizia;
 - VIII. per aver, in qualità di addetto al servizio, durante la rasatura tolto dal rasoio la saponata con carta stampata;
 - IX. per aver adoperato cosmetici, tinture o altro materiale tossico – nocivo ovvero per aver maneggiato per il sistema di "permanente a freddo", preparati a base di acido tioglicolico o di

tioglicolati, senza usare dei guanti;

- X. per l'esercizio dell'attività senza essere munito del libretto di idoneità sanitaria;
- XI. per non aver informato il cliente, prima dell'applicazione di prodotti cosmetici, sulla tipologia dei prodotti;
- XII. per inottemperanza alle prescrizioni in materia di orari disposte con ordinanze sindacali;
- XIII. per non tenere esposta la tabella indicante l'orario di apertura e chiusura;
- XIV. per non tenere esposta in luogo ben visibile la tabella indicante le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio;
- XV. per non tenere esposta l'autorizzazione ovvero la copia della dichiarazione di inizio attività recante il timbro di ricevimento da parte del Comune all'interno dei locali di lavorazione.

f) della somma da 50 a 300 euro;

- I. nell'ipotesi di impresa esercente una delle attività disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle simili a quella di estetista, che cambia la propria denominazione o varia il numero dei soci in mancanza di preventiva comunicazione al Comune di Terni;
- II. nel caso di titolare di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle simili a quella di estetista, che non riconsegna al Comune il documento autorizzatorio per avvenuta decadenza, revoca o, comunque, per cessazione dell'attività.

Art. 16 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi del vigente Statuto Comunale.